587

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1990

X LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO	Pag.	5
Commissioni riunite (V e VI)	»	7
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio		
e interni (I)	»	13
Affari esteri e comunitari (III)	»	19
Difesa (IV)	»	21
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	35
Finanze (VI)	»	37
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	39
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	43
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	47
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	51
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	61
Agricoltura (XIII)	»	85

N.B. Il presente Bollettino reca in allegato il resoconto stenografico della seduta della III Commissione per le comunicazioni del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno	Pag.	107
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI	»	113
ALLEGATO	»	119
CONVOCAZIONI:		
Giunta delle elezioni	Pag.	III
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condi- zione giovanile	»	IV
Commissioni riunite (II e XII)	»	V
Commissioni riunite (V e X)	»	VI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio		
e interni (I)	»	VII
Affari esteri e comunitari (III)	»	XI
Difesa (IV)	»	XII
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	XV
Finanze (VI)	»	XVIII
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	XX
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	XXIII
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	XXVI
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	XXXII
Agricoltura (XIII)	»	XXXIV
Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali	»	XXXVI
Commissione parlamentare per il controllo sull'atti- vità degli enti gestori di forme obbligatorie di		
previdenza e assistenza sociale	»	XXXVII
INDICE DELLE CONVOCAZIONI	»	XXXIX

RESOCONTI



GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 15,10. — Presidenza del Presidente Bruno FRACCHIA.

Esame di una domanda di autorizzazione a procedere.

La Giunta esamina la seguente domanda di autorizzazione a procedere:

contro il deputato DE CAROLIS, per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale (omicidio colposo) (doc. IV, n. 105).

Il deputato Raffaele MASTRAN-TUONO, relatore, ricostruisce i fatti all'origine della domanda di autorizzazione a procedere e si riserva di formulare le proprie conclusioni.

La Giunta ascolta quindi – ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento – il deputato Stelio DE CAROLIS, il quale fornisce chiarimenti e preannunzia che produrrà documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni. Il deputato DE CAROLIS risponde quindi a quesiti posti dal relatore e dal deputato Mauro MELLINI.

Il Presidente Bruno FRACCHIA rinvia quindi il seguito dell'esame della domanda di autorizzazione a procedere.

Il Presidente Bruno FRACCHIA ricorda che, il 17 marzo 1990, il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Francesco De Lorenzo, avanzata dal procuratore della Repubblica presso la pretura di Frosinone.

Ricorda che la domanda in questione – annunciata e stampata – pur essendo perfetta nei suoi elementi costitutivi sembra, tuttavia, rimettere alla Camera la valutazione se « i fatti di cui alla richiesta possano o meno considerarsi commessi nell'esercizio della funzione ministeriale ».

Ritiene che la qualificazione giuridica dei fatti in ipotesi costituenti reato non sia di competenza né della Giunta né della Camera, bensì esclusivamente del titolare dell'azione penale e propone la restituzione degli atti, affinché l'autorità giudiziaria possa assumere le menzionate determinazioni di sua competenza. Dopo una discussione in cui intervengono lo stesso Presidente Bruno FRAC-CHIA e i deputati Mauro MELLINI, Raffaele VALENSISE e Raffaele MASTRAN-

Dopo una discussione in cui interven- | TUONO, la Giunta approva all'unanimità no lo stesso Presidente Bruno FRAC- | la proposta formulata dal Presidente.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio) e VI (Finanze)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 9,40. — Presidenza del Presidente della VI Commissione Franco PIRO. — Intervengono il ministro degli affari regionali e dei problemi istituzionali Antonio Maccanico e i sottosegretari di Stato per il tesoro Emilio Rubbi e per le finanze Stefano de Luca.

Disegno di legge:

Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni (Approvato dal Senato) (4573).

(Parere della I, della II, della IX, della XII e della XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del disegno di legge.

Il Presidente Franco PIRO intende anzitutto scusarsi per il ritardo con cui ha inizio la seduta, dovuto alla temporanea assenza del relatore per la V Commissione.

Il deputato Bruno SOLAROLI esprime la protesta del gruppo comunista per il grave ritardo con cui la seduta ha inizio, e sottolinea la scarsa sensibilità dei colleghi della maggioranza, il cui comportamento pone ora le Commissioni nella condizione di disporre di un tempo assai ristretto per l'esame del provvedimento.

Il Presidente Franco PIRO avverte che all'articolo 1 del disegno di legge risulta presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: accordati in un fondo comune che assicurino con le seguenti: direttamente assegnate a ciascuna regione che assicurino.

1.1.

Solaroli, Monello, Pascolat, Umidi Sala, Bellocchio, Auleta, Sannella.

Il deputato Bruno SOLAROLI, illustrando il suo emendamento 1. 1, sottolinea che esso raccoglie indicazioni emerse anche recentemente nel dibattito politico, e in particolare alcuni suggerimenti avanzati dalle regioni al fine di superare il meccanismo di attribuzione delle risorse sulla base del fondo comune, attraverso l'assegnazione diretta alle regioni di quote dei tributi erariali. Peraltro, tale ipotesi va integrata alla luce di un suo emendamento presentato all'articolo 6 con il quale si prevede l'istituzione di un fondo di riequilibrio; in questo modo si potrà accentuare il carattere riformatore del provvedimento.

Il relatore per la VI Commissione Carlo D'AMATO, nel sottolineare che la logica che ispira l'emendamento Solaroli 1. 1 appare condivisibile, rileva tuttavia che al momento non può procedersi all'assegnazione diretta di tributi erariali anche alle regioni a statuto ordinario; sulla base di alcune verifiche condotte dall'amministrzione finanziaria, infatti, risulta che bisognerebbe agire su una serie di tributi per adottare la soluzione prospettata. Posto che sarà comunque necessario disporre di un periodo di tempo più ampio per procedere all'introduzione del meccanismo proposto, invita pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento.

Il deputato Gianfranco ORSINI, intervenendo in sostituzione del relatore per la V Commissione, condivide l'invito del collega D'Amato al ritiro dell'emendamento Solaroli 1. 1.

Il ministro Antonio MACCANICO, nel rilevare che all'articolo 1, lettera a) è stabilita una norma programmatica con la quale si dispone che l'autonomia finanziaria delle regioni è garantita, oltre che dai trasferimenti dello Stato, anche da tributi propri e quote di tributi erariali, precisa di non ritenere contestabile la logica che ispira l'emendamento Solaroli 1, 1, Va tuttavia sottolineato che con l'emendamento si propone la soppressione del fondo comune che interviene a fini perequativi, stante l'estrema varietà della capacità contributiva delle diverse regioni. Ricorda, peraltro, che già in una precedente occasione aveva avuto modo di esprimere l'auspicio che fosse indicata una soluzione in grado di consentire l'assegnazione anche alle regioni a statuto ordinario di quote di tributi erariali. In considerazione del fatto che è attualmente all'esame del Senato un provvedimento con il quale si prospetta una riforma organica della materia, invita infine il deputato Solaroli a ritirare il suo emendamento.

Il sottosegretario Emilio RUBBI precisa che il Governo non intende sottrarsi alla prospettiva di pervenire ad una assegnazione diretta di quote di tributi erariali anche alle regini a statuto ordinario, ferma restando la necessità di evitare sperequazioni. L'adozione di meccanismi che non fossero sufficientemente valutati potrebbe infatti creare ingiustizie tali da pregiudicare la possibilità di sviluppo di alcune regioni; d'altra parte, appare significativo che si sia ritenuto indispensabile introdurre strumenti diretti a garantire la perequazione anche per i tributi propri delle regioni stesse.

Il Presidente Franco PIRO, associandosi all'invito rivolto al deputato Solaroli a ritirare il suo emendamento 1. 1 per ripresentarlo in Assemblea, sottolinea di ritenere condivisibili le osservazioni avanzate circa la necessità di assicurare una reale autonomia finanziaria alle regioni, come peraltro è stato proposto recentemente dal segretario del partito socialista. Va tuttavia rilevato che non appare corretta l'impostazione di chi intende ispirarsi, per riformare il sistema vigente nel nostro paese, al modello degli Stati Uniti dove la imposte sui consumi sono di competenza dei comuni, delle contee e dei singoli Stati, mentre le imposte sui redditi spettano allo Stato federale. In Italia, stante la sostanziale diversità del sistema fiscale, l'adozione del modello statunitense favorirebbe la tendenza di ciascuna regione a spendere in assoluta autonomia. Non si può, in sostanza, passare improvvisamente da una fase in cui era di fatto esclusa l'autonomia impositiva degli enti locali ad una diametralmente opposta che esaspererebbe le sperequazioni. Preannuncia, comunque, il voto contrario del gruppo socialista nel caso in cui il deputato Solaroli non accogliesse l'invito a ritirare il suo emendamento 1. 1. Sembra infatti necessario evitare di proporre questioni che potrebbero rallentare l'approvazione del provvedimento che appare essenziale per le regioni, e determinare una spaccatura artificiosa all'interno delle Commissioni.

Il deputato Adriano CIAFFI, con riferimento alle valutazioni del collega Solaroli, sottolinea che lo strumento della compartecipazione delle autonomie locali ai tributi erariali non trova applicazione frequente per le difficoltà di gestione che esso comporta. Peraltro, all'articolo 6 è prevista una nozione ampia dei tributi propri fra i quali sono comprese anche due addizionali ad imposte erariali che erroneamente fino ad ora erano state considerate come forme di compartecipazione.

Dopo che il deputato Bruno SOLA-ROLI ha rilevato una contraddizione fra il testo del provvedimento in esame e le osservazioni del collega Ciaffi, il deputato Adriano CIAFFI prosegue sottolineando che si pone la necessità di evitare una partecipazione pro quota alle imposte erariali; al momento, le quote vanno infatti a confluire in un fondo perequativo, per cui non vi è alcuna contraddizione rispetto al provvedimento in esame. Peraltro, se fosse approvato l'emendamento Solaroli 1. 1, si porrebbe comunque la necessità di introdurre un fondo perequativo; pertanto, sembra opportuno mantenere il testo approvato al Senato.

Il deputato Pietro SERRENTINO ricorda che immediatamente dopo l'avvio della riforma tributaria gli enti locali proposero la misura prospettata dall'emendamento in esame che tuttavia non fu adottata per le evidenti difficoltà che comportava e per il rischio di sperequazioni, stante la varietà delle situazioni delle singole regioni; si associa quindi all'invito rivolto al collega Solaroli a ritirare il suo emendamento 1, 1.

Il deputato Bruno SOLAROLI, con riferimento alle valutazioni del presidente, precisa che nessuno intende proporre una riforma ispirata al regime vigente negli Stati Uniti; d'altra parte, già all'articolo 1, lettera a), è stabilito, in linea di principio, che l'autonomia finanziaria delle regioni comporta la previsione di tributi propri e di quote di tributi erariali. Si tratta ora di andare oltre le affermazioni di carattere generale e introdurre, nei criteri previsti nella norma di delega disposizioni in tal senso, al fine di procedere verso una compiuta riforma della finanza regionale. Pur prendendo atto dell'impegno assunto dal Governo, nel rilevare che il provvedimento di riordino della materia è fermo al Senato dal 1983, per cui si pone il rischio di un rinvio sine die delle questioni prospettate, insiste sul emendamento 1, 1,

Il Presidente Franco PIRO intende ribadire di condividere le osservazioni del deputato Solaroli quanto alla necessità di affrontare la questione posta nei termini previsti dal suo emendamento 1. 1, che peraltro lo stesso Governo ha apprezzato, almeno in linea di principio, ferma restando l'opportunità di mantenere un fondo integrativo. Va peraltro rilevato che già il disegno di legge n. 4573 costituisce un indubbio progresso poiché inverte la tendenza sin qui seguita; stante l'ampio consenso registrato in proposito, si rammarica quindi per il mancato accoglimento da parte del deputato Solaroli del'invito a ritirare il suo emendamento che potrebbe favorire l'emergere di spaccature che sarebbero soltanto fittizie.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Solaroli 1. 1.

Il Presidente Franco PIRO avverte che all'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'anno 1990, in attesa della entrata in vigore delle norme delegate di cui al successivo articolo 6, i finanzia-

menti di parte corrente previsti da leggi statali per interventi rientranti nelle materie di competenza regionale, ad eccezione del fondo sanitario e del fondo trasporti, confluiscono sul fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. 1.

Solaroli, Serra, Monello, Pascolat, Bellocchio, Tiraboschi, Auleta, Geremicca.

Sopprimere il comma 3.

2. 2.

Solaroli, Serra, Geremicca, Monello, Pascolat, Sannella, Trabacchi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La Conferenza dovrà altresì essere sentita in ordine alla opportunità, per le regioni a statuto ordinario, di procedere all'accorpamento nel fondo comune dei flussi correnti del fondo nazionale trasporti e del fondo sanitario.

2. 3.

Parigi, Rubinacci.

Le Commissioni respingono l'emendamento Solaroli 2. 1.

Il Presidente Franco PIRO, in concomitanza di votazioni in Assemblea, sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 15,10).

Il deputato Bruno SOLAROLI illustra il suo emendamento 2. 2.

Il deputato Gianfranco ORSINI, in sostituzione del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario.

Il ministro Antonio MACCANICO esprime parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento 2. 2, nonché l'emendamento Parigi 2. 3.

Il Presidente Franco PIRO avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti all'articolo 3:

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: incrementata annualmente in misura non inferiore al previsto andamento del prodotto interno lordo.

3. 1.

Solaroli, Pascolat, Serra, Geremicca, Monello, Auleta.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: rivalutata in rapporto al processo inflattivo.

3. 5.

Parigi, Rubinacci.

Al comma 2, sostituire le parole: devono costituire con le seguenti: concorrono alla costituzione della.

3. 4.

Parigi, Rubinacci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 7-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono comprese tra i soggetti aventi accesso alla Cassa depositi e prestiti di cui al testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. 2.

Pascolat, Solaroli, Serra, Monello, Sannella, Trabacchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 1-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla contrazione dei propri mutui a norma di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dall'articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 355, e successive modifiche ed integrazioni e dalle proprie leggi regionali di contabilità.

3. 3.

Solaroli, Serra, Sannella, Monello, Pascolat.

Il deputato Bruno SOLAROLI illustra il suo emendamento 3. 1 diretto « ad agganciare » la quota di risorse destinate agli investimenti al tasso di incremento annuale del prodotto interno lordo.

Contrari i relatori ed il Governo, le Commissioni respingono l'emendamento 3. 1, nonché gli emendamenti 3. 5 e 3. 4.

Il deputato Renzo PASCOLAT illustra il suo emendamento 3. 2 diretto a consentire alle regioni ordinarie ed alle province autonome l'accesso alla Cassa depositi e prestiti, sottolineando la necessità di individuare un meccanismo, anche eventualmente alternativo rispetto a quello prospettato con l'emendamento in esame, che consenta alle regioni di potersi giovare di finanziamenti a tasso agevolato.

Il deputato Eugenio TARABINI annuncia il voto contrario all'emendamento 3. 2, rilevando inoltre come prioritariamente debba essere affrontata la questione concernente il decentramento delle funzioni fra Stato ed enti locali. Ritiene che il passaggio di funzioni dallo Stato alle regioni, come prospettato anche con il presente disegno di legge, in realtà finisce col determinare un'altra forma di accentramento, senza alcun beneficio per le autonomie locali. Tale situazione fortemente negativa sarebbe ulteriormente accentuata qualora fossero approvate le disposizioni di cui all'emendamento 3. 2.

Dopo ulteriori interventi del deputato
Bruno SOLAROLI e del Presidente Franco
PIRO, contrari i relatori ed il Governo, le

6. 3.

Commissioni respingono l'emendamento 3. 2. Respingono quindi l'emendamento 3. 3.

Il Presidente Franco PIRO avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti all'articolo 6:

Al comma 1, sostituire le parole: una più ampia autonomia impositiva con le seguenti: l'autonomia impositiva e finanziaria.

6. 1.

Solaroli, Pascolat, Monello, Serra, Sannella, Geremicca, Bellocchio.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

c-bis) abrogazione della tassa erariale automobilistica ed assegnazione della stessa alle regioni con finalizzazione del gettito a spese di investimento.

6. 2.

Solaroli, Monello, Serra, Pascolat, Trabacchi, Sannella.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

c-bis) attribuzione diretta a ciascuna regione di quote erariali, istituzione di un fondo interregionale di riequilibrio e conseguente abrogazione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1978, n. 281.

6. 3.

Solaroli, Sannella, Pascolat, Serra, Monello, Auleta, Trabacchi.

Contrari i relatori ed il Governo, le Commissioni respingono gli emendamenti 6. 1 e 6. 2.

Il deputato Bruno SOLAROLI illustra il suo emendamento 6. 3.

Contrari i relatori ed il Governo, le Commissioni respingono l'emendamento 6. 3. Il Presidente Franco PIRO avverte che all'articolo 7 sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Le riduzioni di fondi per le regioni a statuto speciale e per le province autonome, contenute nell'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono limitate al 1990.
7. 01.

Monello, Pascolat, Solaroli, Serra, Sannella.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-ter.

1. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 145, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, le parole: « A decorrere dall'anno 1990 » sono sostituite dalle seguenti: « Solo per il 1990 ».
7. 02.

Monello, Pascolat, Solaroli, Serra, Sannella.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-quater.

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, le parole: « a partire dal 1990 » sono sostituite dalle seguenti: « solo per il 1990 ». 7. 03.

Monello, Pascolat, Solaroli, Serra, Sannella.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-quinquies.

1. Fino all'emanazione del testo definitivo, con apposito decreto legislativo,

delle norme relative al coordinamento della disciplina delle entrate tributarie della Regione siciliana, ai sensi degli articoli 43 e 21 dello statuto regionale siciliano, a partire dall'anno 1989 il contributo a titolo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello stesso statuto è commisurato al 90 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella Regione nell'anno finanziario precedente.

7. 04.

Monello, Solaroli, Serra, Pascolat.

Il deputato Paolo MONELLO, illustrando i suoi articoli aggiuntivi 7. 01, 7. 02 e 7. 03, sottolinea che con essi non si intende negare la opportunità di apportare modifiche ai trasferimenti in atto alle regioni a statuto speciale, quanto disporre del tempo necessario per garantire maggiore giustizia ed equilibrio rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 415 del 1989, anche per acquisire un quadro certo dei trasferimenti già effettuati e in considerazione delle esigenze delle aree più disagiate del paese. Quanto all'articolo aggiuntivo 7.04, con esso si propone che fino a quando non sarà emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 12 della legge n. 825 del 1971 il fondo di solidarietà per la regione Sicilia sia commisurato all'entità delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa.

Le Commissioni, contrari i relatori e il Governo, respingono gli articoli aggiuntivi Monello 7. 01, 7. 02, 7. 03 e 7. 04. Danno quindi mandato ai relatori a riferire in Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge n. 4573 nel testo approvato dal Senato, procedendo alla nomina del Comitato dei nove, e deliberando infine di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle 15,40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 10. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Intervengono il ministro per la funzione pubblica, Remo Gaspari ed i sottosegretari di Stato per l'interno, Valdo Spini e Gian Carlo Ruffino.

Disegno di legge:

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471-ter).

(Parere della II, della III, della IV, della V, della VII, della IX, della XI e della XIII Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda che nella seduta del 21 marzo scorso la Commissione ha deliberato di richiedere alla VIII Commissione il riesame del parere espresso sul disegno di legge, con riferimento alle condizioni intese, rispettivamente, ad aggiungere un comma all'articolo 2, un articolo dopo l'articolo 11 ed un articolo dopo l'articolo 24. Ricorda altresì che la Commissione aveva ritenuto di non recepire le prime due delle ricordate condizioni, segnalando comunque tale sua determinazione al Presidente della Camera, il quale ha fatto presente l'esigenza che la Commissione affari costituzionali richiedesse alla VIII Commissione il riesame del parere in questione. Avverte quindi che la VIII Commissione ha espresso il seguente parere:

« Premesso,

che la I Commissione affari costituzionali ha chiesto il riesame del parere espresso il 20 febbraio con riferimento alle condizioni intese rispettivamente ad aggiungere un comma all'articolo 2, un articolo dopo l'articolo 11 e un articolo dopo l'articolo 24;

considerato,

scorso la Commissione ha deliberato di che è stato presentato un disegno di richiedere alla VIII Commissione il rie- legge che recepisce i contenuti della con-

dizione volta ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 24;

la VIII Commissione ambiente delibera,

di confermare il precedente parere, sopprimendo la condizione volta ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 24 e trasformando in raccomandazioni le altre due condizioni di cui in premessa ».

Il relatore Pietro SODDU ritiene che la condizione riferita all'articolo 2, trasformata in raccomandazione, prevedendo limitatamente al comune di Napoli la proroga al 31 dicembre 1990 del termine di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 474 del 1987, possa essere accolta dalla Commissione.

Per quanto riguarda invece la raccomandazione intesa ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 11, essa è diretta ad estendere il periodo di applicazione della legge n. 80 del 1987, recante norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche. In proposito, ricorda che in seno alla Commissione si erano manifestate perplessità - che condivide - sul sistema dell'affidamento dei lavori in concessione, previsto dalla ricordata legge n. 80; tuttavia, poiché in Commissione ambiente si ritiene indispensabile consentire per un ulteriore periodo agli enti pubblici di avvalersi di tale facoltà, si rimette alla Commissione quanto all'accoglimento della raccomandazione in questione.

Presenta quindi il seguente emendamento:

All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Limitatamente al comune di Napoli è prorogato al 31 dicembre 1990 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12,

già differito al 31 marzo 1989 dalla legge 10 settembre 1989, n. 48. 2. 4.

Il relatore.

Previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del gruppo comunista, del deputato Massimo PACETTI, favorevole il sottosegretario di Stato per l'interno Valdo SPINI, la Commissione approva l'emendamento del relatore 2. 4, nonché l'articolo 2 come modificato dall'emendamento ora approvato e dagli emendamenti approvati nella seduta del 14 marzo scorso.

Avendo il deputato Massimo PACETTI manifestato un giudizio favorevole all'accoglimento della raccomandazione intesa ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 11, il relatore Pietro SODDU osserva, pur mantenendo le proprie perplessità al riguardo, che la Commissione potrebbe deliberare una proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 80 del 1987 più breve di quella prevista nella raccomandazione formulata dalla VIII Commissione. Presenta pertanto il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 febbraio 1987, n. 80, le parole: per un periodo non superiore a tre anni, sono sostituite dalle seguenti: per un periodo non superiore a quattro anni. 11. 01.

Il relatore.

Favorevole il sottosegretario di Stato per l'interno Gian Carlo RUFFINO, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo del relatore 11. 01.

Il Presidente Silvano LABRIOLA avverte che la votazione finale del disegno di legge nel suo complesso avrà luogo al

termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

Disegno e proposte di legge:

Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464).

(Parere della II, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione)

TORTORELLA ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214).

(Parere della V e della XI Commissione).

CARIA: Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (4586).

(Parere della V Commissione).

(Rinvio della discussione).

Il Presidente Silvano LABRIOLA avverte che, essendo stati ora presentati numerosi emendamenti, la discussione del provvedimento dovrà essere rinviata, al fine di consentire al relatore, ai gruppi ed al rappresentante del Governo di prenderne visione.

Sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle 10,10, è ripresa alle 13,55).

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 4471-ter, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Il Presidente Silvano LABRIOLA pone in votazione a scrutinio palese nominale il disegno di legge nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Avverte quindi che la Commissione non è in numero legale per deliberare e rinvia pertanto la votazione finale del provvedimento alle ore 15,50.

Sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 15.50).

Il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente che la Commissione procederà alla votazione finale del disegno di legge.

Il disegno di legge viene quindi votato a scrutinio palese nominale nel suo complesso, risultando approvato.

La seduta termina alle 16.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 10,15. — Presidenza del Presidente Silvano LA-BRIOLA.

Disegno di legge:

Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina (Approvato dal Senato) (4633).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.

Il deputato Gianni LANZINGER, ricordando che il disegno di legge è stato presentato dal Governo come momento di attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina, rileva che esso, pur rivestendo profili di rilievo internazionale, costituisce un provvedi-Sottolinea mento di natura interna. quindi che l'articolo 57 della Costituzione prevede che la ripartizione dei seggi per le elezioni del Senato della Repubblica si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Il provvedimento in esame, invece, procede ad una modifica dei collegi senatoriali del Trentino Alto Adige che non è in rapporto a modifiche della consistenza della popolazione della regione rispetto a quella delle altre regioni.

Inoltre, la misura 111 prevede la modifica delle circoscrizioni elettorali per

l'elezione del Senato allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi. L'esame della tabella allegata al disegno di legge mostra invece che si raggiungerebbe un obiettivo opposto: secondo dati non contestati, in base al nuovo sistema tutti i collegi della provincia di Bolzano verrebbero assegnati alla Sudtiroler Volkspartei. A differenza della situazione attuale, che vede eletti anche senatori di altri gruppi, si verificherebbe quindi un compattamento etnico e una presenza assolutamente monocolore. Il disegno di legge in esame si pone pertanto in contrasto con l'intento dichiarato di applicare l'articolo 57 della Costituzione e la misura 111.

Occorre inoltre sottolineare che i dati sulla popolazione delle due province non comportano, rispetto a quelli dell'ultimo censimento ed anche rispetto a quelli del censimento posto alla base della originaria definizione dei collegi senatoriali, le conseguenze che da essi si vorrebbero far derivare. In realtà, il provvedimento sembra piuttosto concordato con la maggioranza politica della provincia di Bolzano.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, stante l'imminente svolgersi di votazioni in Assemblea, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge, facendo presente al deputato Lanzinger che potrà integrare in quella sede le sue considerazioni.

La seduta termina alle 10.25.

In sede consultiva, ex articolo 96-bis, del regolamento.

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 12. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 1990, n. 59, recante disposizioni concernenti i con-

corsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali '90 (4695).

(Parere all'Assemblea).

Il relatore Raffaele MASTRANTUONO, richiamando le motivazioni addotte dal Governo a sostegno della necessità ed urgenza del provvedimento in esame, propone di esprimere parere favorevole.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, stante il perdurare delle votazioni in Assemblea, sospende la seduta sino al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

(La seduta, sospensa alle 12,5, è ripresa alle 13,45).

Il deputato Silvia BARBIERI manifesta il giudizio contrario del gruppo comunista circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del provvedimento; esso costituisce, nella sostanza, un atto di liberalità, perché beneficia anche le società delle città che non hanno realizzato opere di ristruttturazione degli stadi. Inoltre, attesa la consistente destinazione delle risorse a tali società, il provvedimento si risolve in una rinuncia a maggiori entrate.

La Commissione delibera infine di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 60, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (4696).

(Parere all'Assemblea).

Su proposta del relatore Adriano CIAFFI, il quale sottolinea la necessità ed urgenza di corrispondere ai pubblici dipendenti anticipazioni sui trattamenti economici in corso di definizione in sede contrattuale, favorevoli i deputati Lucio STRUMENDO e Gianni LANZINGER, a nome, rispettivamente, dei gruppi comunista e verde, la Commissione delibera di

esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

La seduta termina alle 13,55.



III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Flaminio PIC-COLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri senatrice Susanna Agnelli.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Flaminio PICCOLI informa la Commissione che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 febbraio 1987, n. 22 è stata trasmessa dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia, onorevole Antonio Ruberti, la relazione sulla partecipazione italiana ai progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria per il 1989.

Seguito delle comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatrice Susanna Agnelli sulla situazione nel Corno d'Africa.

Il Presidente Flaminio PICCOLI informa che è stata presentata la richiesta

di trasmissione mediante impianto televisivo a circuito chiuso; non essendovi obiezioni ed essendo acquisita l'autorizzazione del Presidente della Camera, dispone la trasmissione.

Ricorda inoltre, che nella seduta del 29 marzo ultimo scorso il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Susanna Agnelli aveva svolto le proprie comunicazioni, che si riserva di integrare al termine del dibattito di questa mattina.

Dopo ampi interventi dei deputati Tomaso STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, Margherita BONIVER e Mirko TREMAGLIA e dopo che il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Susanna AGNELLI, ha precisato alcune specifiche questioni sollevate dagli intervenuti, il Presidente Flaminio PICCOLI avverte che anche questa seduta dovrà essere interrotta per la concomitanza di votazioni dell'Assemblea, e che il seguito dovrà essere rinviato, compatibilmente con gli impegni del Sottosegretario, al maggio prossimo.

Dopo che i deputati Mirko TREMA-GLIA, Giuseppe CRIPPA e Franco FO-SCHI lo hanno richiesto formalmente, su invito del Presidente Flaminio Piccoli, il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Susanna AGNELLI mette a disposizione della Commissione i dati relativi alla cooperazione italiana con l'Etiopia ri-

servandosi di far avere appena pronti anche quelli relativi alla Somalia.

La seduta termina alle 10,30.

N.B. – Il resoconto stenografico della seduta per le comunicazioni del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Susanna Agnelli, è pubblicato in allegato a pag. 119.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 9,30. — Presidenza del Vicepresidente Paolo Pietro CACCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Mario Clemente Mastella.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato Isaia GASPAROTTO sollecita la Presidenza a rendersi interprete presso il ministro della difesa delle perplessità destate dalle odierne dichiarazioni del Vicepresidente del Consiglio circa la eventuale dislocazione delle Forze armate lungo le coste del Paese in ordine al controllo dei flussi di clandestini. Tali dichiarazioni non devono rimanere senza risposta e quindi sia il ministro sia la Commissione non possono esimersi dal pronunciarsi in merito.

Il deputato Salvatore GRILLO osserva come la proposta del Vicepresidente del Consiglio scaturisca dall'evidente presa d'atto della difficoltà di attuare il decreto di sanatoria del flusso migratorio di lavoratori extra comunitari, assolutamente incontrollabile. Alle dichiarazioni di Martelli fanno altresì riscontro quelle del ministro della marina mercantile, secondo il quale per pattugliare le coste vi sono unità navali sufficienti. Da ciò si evince che sono in corso fenomeni di ripensamento proprio da parte di coloro che sostennero la legge.

Il deputato Mario TASSONE rileva che sul ruolo delle forze armate nel sistema democratico italiano la Commissione difesa ha già avviato una approfondita riflessione. Al di là di eventuali polveroni, occorre quindi perlustrare la problematica in modo organico, in termini complessivi, e in questo senso la Commissione deve proseguire nella programmata indagine conoscitiva sulla ridefinizione del modello di difesa. Qualora poi il Governo dovesse pronunciarsi in merito, allora la presenza di un singolo ministro potrebbe risultare riduttiva. Sarebbe in tal caso più opportuno sentire il Presidente del Consiglio, data la portata della questione, che appunto non è settoriale, ma investe le linee portanti della politica del Governo.

Il deputato Raniero LA VALLE comprende lo sconcerto e l'imbarazzo per le dichiarazioni del Vicepresidente del Consiglio, nondimeno esorta la Commissione a passare all'ordine del giorno. Le forze armate in Italia sono un personaggio in cerca di nemico; ma l'immigrato non è un nemico e non si deve pertanto impostare il problema in termini militari.

Il deputato Giovanni PELLEGATTA ricorda che quanto da lui preconizzato in un suo recente intervento in Assemblea si è puntualmente verificato; ciò nonostante un dibattito sul punto non è opportuno.

Il Presidente Paolo Pietro CACCIA assicura gli intervenuti che informerà il Presidente delle osservazioni e delle richieste formulate.

IN SEDE REFERENTE

Testo unificato delle proposte di legge:

AMODEO ed altri: Istituzione, per i laureati in medicina e chirurgia, di un servizio civile sostitutivo del servizio militare sulle navi mercantili (166).

(Parere della V, della IX e della XII Commissione). CACCIA ed altri: Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare (436).

(Parere della I, della II, della V, della VIII e della XI Commissione).

FINCATO e CRISTONI: Regolamentazione del servizio civile alternativo al servizio di leva (567).

(Parere della I, della II e della XI Commissione).

FERRARI MARTE ed altri: Integrazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, concernente l'assegnazione degli obiettori di coscienza agli uffici tecnici erariali per il riordino del catasto (966).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

RODOTÀ ed altri: Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1203).

(Parere della I, della II, della V, della XI e della XII Commissione).

CAPECCHI ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare (1878).

(Parere della I, della II, della V, della VIII, della IX e della XII Commissione).

RONCHI e TAMINO: Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul servizio di difesa civile e popolare non violenta (1946).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII e della IX Commissione).

SALVOLDI ed altri: Regolamentazione del servizio civile alternativo (2655).

(Parere della I, della II, della V, della VIII, della XI e della XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi presentati, al fine di definire il testo sul quale le competenti Commissioni saranno chiamate ad esprimere il parere prescritto dal regolamento per il trasferimento alla sede legislativa.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 2.

2. 2.

La Valle.

Sopprimere l'articolo 2.

2. 7.

Salvoldi, Ronchi.

All'articolo 2, comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: al secondo ed. 2. 1.

Governo.

All'emendamento 2. 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia a esercitare il diritto all'obiezione di coscienza.

0. 2. 1. 1.

La Valle, Capecchi.

All'emendamento 2. 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a-bis) pratichino la pesca sportiva e subacquea, e i pescatori addetti alla mattanza dei tonni:

a-ter) pratichino il pugilato, sia come professionisti che come dilettanti. 0. 2. 1. 2.

La Valle.

All'emendamento 2. 1, dopo le lettere abis) e a-ter), aggiungere le seguenti parole: l'assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere a-bis) e a-ter) deve essere attestata dall'obiettore, all'atto della presentazione della domanda.

0. 2. 1. 3.

La Valle.

All'articolo 2, lettera b), dopo le parole: siano stati condannati, aggiungere le seguenti: con sentenza definitiva. 2. 3.

La Valle, Capecchi.

All'articolo 2, sopprimere la lettera c). 2. 4.

La Valle, Capecchi.

All'articolo 2, sopprimere la lettera c). 2. 8.

Ronchi, Salvoldi.

All'articolo 2, lettera d), dopo le parole: siano stati condannati, aggiungere le seguenti: con sentenza definitiva. 2. 5.

La Valle, Capecchi.

All'articolo 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: o cose. 2. 9.

Ronchi, Salvoldi.

All'articolo 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: o cose. 2. 6.

All'articolo 4, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

- 1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendono prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dall'arruolamento. La domanda non può essere sottoposta a condizione e non può essere revocata. Essa deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge. Fino al momento della definizione della medesima, la chiamata alle armi resta per loro sospesa, sempreché la domanda sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo.
- 2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore indica le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

4. 1.

Governo.

All'emendamento 4. 1, comma 2, dopo le parole: all'atto di presentare la domanda aggiungere le seguenti: e comunque prima della notifica del suo accoglimento. 0. 4. 1. 1.

Ronchi, Salvoldi.

All'emendamento 4. 1, comma 2, dopo le parole: e al settore, aggiungere le seguenti: e all'ente.

0. 4. 1. 2.

Ronchi, Salvoldi.

All'emendamento 4.1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

- 3. Nel caso di motivate ragioni il termine di 60 giorni dall'arruolamento di cui al primo comma è prorogabile fino a 120 giorni.
- 4. La medesima domanda di obiezione di coscienza può essere presentata anche La Valle, Capecchi. I da cittadini che svolgono il servizio mili-

tare nel caso in cui abbiano maturato profondi convincimenti successivamente all'arruolamento. Tali cittadini sono comunque tenuti a svolgere l'intera durata del servizio civile indipendentemente dal servizio militare già prestato.

0. 4. 1. 3.

Ronchi, Salvoldi.

All'emendamento 4. 1, comma 1, sopprimere le seguenti parole: e non può essere revocata.

0. 4. 1. 4.

Capecchi, La Valle.

All'articolo 4, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: ivi compresa l'eventuale preferenza al servizio gestito da Enti del settore pubblico o del settore privato.

4. 3.

La Valle, Capecchi.

Sopprimere l'articolo 5. 5. 1.

Governo.

All'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte dei consigli di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

6. 1.

Governo.

All'emendamento 6. 1, sostituire le parole da: sulla base fino a: decreta, con le parole: sulla base dell'accertamento da parte dei consigli di leva della regolarità della richiesta, a norma dell'articolo 4, decreta.

0. 6. 1. 1.

All'articolo 6, sostituire al comma 1 ed al comma 2 le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.

6. 2.

Salvoldi, Ronchi.

All'articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge hanno diritto alla stessa paga del militare di leva, con esclusione di ogni emolumento aggiuntivo a titolo di controvalore e di eventuali ulteriori indennità, nonché dell'indennità militare e operativa di base eventualmente spettante al militare in servizio di leva. Il periodo di servizio civile è valido altresì, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

7. 1.

Governo.

All'emendamento 7. 1, sopprimere le seguenti parole: di ogni emolumento aggiuntivo a titolo di controvalore e di eventuali ulteriori indennità, nonché.

0. 7. 1. 1.

La Valle, Capecchi.

All'emendamento 7. 1, sostituire le parole: con esclusione di ogni emolumento aggiuntivo a titolo di controvalore e di eventuali ulteriori indennità con le parole: con aggiunta di un emolumento a titolo di controvalore per vitto, alloggio e vestiario.

0. 7. 1. 2.

Salvoldi, Ronchi.

All'emendamento 7. 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il periodo di effettivo servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei La Valle, concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro. 0. 7. 1. 3.

Capecchi, La Valle.

All'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: nonché del trattamento economico; ed aggiungere, in fine, le seguenti: Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione delle indennità specificamente riferite al servizio e agli impieghi militari eventualmente loro spettanti. Il periodo di servizio civile è valido altresì, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.
7. 2.

La Valle.

All'articolo 9, sostituire il comma 1 e il primo alinea del comma 2 con il seguente:

1. Fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio civile nazionale, il dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri al quale è preposto il ministro per il ccordinamento della protezione civile esercita i seguenti compiti. 9. 1.

Governo.

All'emendamento 9. 1, sostituire le parole: Fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio civile nazionale con le seguenti: Il dipartimento del servizio civile nazionale, e, fino alla sua costituzione ai sensi del successivo comma 3, lettera a).

0. 9. 1. 1.

La Valle.

o, in alternativa:

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

1. Fino alla costituzione del Dipartimento del servizio civile nazionale, i compiti di normale gestione del servizio continuano ad essere esentati dal Ministero della difesa.

24. 01.

La Valle, Capecchi.

All'articolo 9, comma 2, lettera a), dopo le parole: organizzare e gestire, aggiungere le seguenti: d'intesa con le Regioni.
9. 7.

Capecchi, La Valle.

All'articolo 9, comma 2, lettera a), sostituire le parole da: organizzare fino ad: assegnandoli con le seguenti: a) organizzare e gestire secondo una valutazione equilibrata dei bisogni e una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, la ripartizione e l'impiego degli obiettori di coscienza; assegnare, d'intesa con le regioni, gli obiettori di coscienza. 9, 9.

Capecchi, La Valle.

All'articolo 9, comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) stipulare convenzioni con enti o organizzazioni pubbliche e private, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di diretta assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale.

9. 2.

Governo.

All'emendamento 9. 2, sostituire le parole diretta assistenza con le seguenti: assistenza diretta.

0. 9. 2. 1.

Capecchi, La Valle.

All'emendamento 9. 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi.

0. 9. 2. 2.

Capecchi, La Valle.

All'emendamento 9. 2 del Governo, aggiungere, in fine le seguenti parole: educazione alla pace, sperimentazione e ricerca per la difesa civile non violenta. 0. 9. 2. 3.

Ronchi. Salvoldi.

All'articolo 9, comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori, sia organizzando, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettuazione e lo svolgimento dei corsi speciali di preparazione al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionate, di cui al comma 4 dell'articolo 10. 9. 3.

Governo.

All'emendamento 9. 3, dopo le parole protezione civile, aggiungere le seguenti: e con le Regioni competenti per territorio. 0. 9. 3. 1.

Capecchi, La Valle.

All'emendamento 9. 3, sostituire le parole: l'effettuazione e lo svolgimento dei corsi speciali di preparazione con le seguenti: l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale.

0. 9. 3. 2.

Capecchi, La Valle.

All'articolo 9, comma 2, sostituire la lettera c); con la seguente:

c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori con appositi corsi ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio. Tali corsi, d'intesa con il dipartimento della protezione civile, si possono svolgere presso gli enti, le organizzazioni convenzionate di cui al lalla definizione dell'ordinamento di cui

comma 4 dell'articolo 10 o presso apposite strutture individuate dal dipartimento del servizio civile.

9. 8.

Salvoldi, Ronchi.

All'articolo 9, comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) verificare, direttamente tramite proprio personale ispettivo o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni e degli accordi stipulati con gli enti e le organizzazioni di cui alla lettera b), sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionate, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio.

Governo.

All'emendamento 9. 4, sopprimere le seguenti parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio.

0. 9. 4. 1.

9. 4.

Capecchi, La Valle.

All'articolo 9, comma 2, sopprimere la lettera g).

9. 5

Governo.

All'articolo 9, comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) entro i quattro mesi successivi

alla lettera a), approva il regolamento di cui alla lettera h) del precedente comma, acquisito il parere delle competenti Commissioni pariamentari.

9. 6.

Governo.

All'articolo 10, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il servizio civile comprende un periodo di formazione, della durata complessiva di tre mesi, e uno di attività operativa, di durata pari a quella del servizio militare di leva. Il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di addestramento generale al servizio civile, destinato a tutti gli obiettori ammessi al servizio, e un periodo di addestramento speciale svolto presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

10. 1.

Governo.

All'emendamento 10. 1, dopo le parole: un periodo di addestramento generale al servizio civile aggiungere le seguenti: differenziato secondo il tipo di impiego.

Conseguentemente, sostituire le parole: ammessi al servizio con le seguenti: ammessi a quel servizio.

0. 10. 1. 1.

La Valle, Capecchi.

All'articolo 10, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il servizio civile ha la stessa durata del servizio militare. 10. 2.

Capecchi.

All'articolo 10, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La durata del servizio civile è pari a quella del servizio militare. 10. 4.

All'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Su richiesta dell'obiettore e col consenso dell'ente o dell'organizzazione cui è impiegato, il servizio civile può venire prolungato, alle medesime condizioni e con lo stesso trattamento, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi nel caso di comprovata necessità o di rilevante interesse per il servizio svolto.

10. 3.

Ronchi, Salvoldi.

All'articolo 11, al comma 4, sopprimere il riferimento alla lettera g).

11. 1.

Governo.

All'articolo 12, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) capacità organizzativa, idoneità di sistemazione logistica degli obiettori e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile.

12. 1.

Governo.

All'emendamento 12. 1, sostituire le parole: idoneità di sistemazione logistica degli obiettori e con le seguenti: formativa e di seria.

0. 12. 1. 1.

La Valle, Capecchi.

All'emendamento 12. 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile.

12. 3.

Salvoldi, Ronchi.

All'articolo 12, aggiungere i seguenti commi:

5. È condizione per la stipulazione della convensione la dimostrazione, da Ronchi, Salvoldi. parte dell'ente, della idoneità organizzativa a svolgere i corsi speciali di formazione al servizio civile, previsti dai precedenti articoli. Tali corsi debbono essere organizzati in numero non superiore a uno in ogni regione per ogni ente od organizzazione convenzionata.

- 6. Il Dipartimento, avvalendosi del proprio corpo ispettivo, accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.
- 7. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente compeienie con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

12. 2.

Governo.

All'emendamento 12. 2, sostituire le parole: a svolgere i corsi speciali di formazione al servizio civile, previsti dai precedenti articoli con le seguenti: a provvedere all'addestramento speciale al servizio civile previsto dai precedenti articoli.

0. 12. 2. 1.

La Valle, Capecchi.

All'emendamento 12. 2, comma 5, sopprimere le parole da: Tali corsi debbono essere fino a: organizzazione convenzionata.

0, 12, 2, 2,

La Valle, Capecchi.

All'articolo 12, aggiungere, infine, il seguente comma:

5. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori nessuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione. 12. 4.

Governo.

All'articolo 14, comma 4, sostituire le parole: o che lo abbiano svolto con le seguenti: o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio.

14. 1.

La Valle, Capecchi.

All'articolo 14, comma 4, sopprimere le seguenti parole: ed alla Croce Rossa. 14. 2.

Ronchi, Salvoldi.

All'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. 15. 1.

Governo.

All'articolo 15, comma 2, sostituire la parola: arruolamento con la seguente: incorporazione.

15. 3.

La Valle, Capecchi.

All'articolo 15, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'autorità giudiziaria ordinaria è competente a giudicare con il giudizio immediato – salvo che non siano necessarie speciali indagini – i reati previsti dai commi 1 e 2, osservando le disposizioni di cui agli articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale.

15. 2.

Governo.

All'articolo 15, comma 5, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 1 e 2 e le parole: comma 3 con le seguenti: comma 2.

15. 4.

La Valle.

All'articolo 15, comma 5, sostituire le parole: a norma dell'articolo 2 con le seguenti: per i motivi di cui all'articolo 2. 15. 5.

La Valle, Capecchi.

All'articolo 15, comma 5, sostituire la parola: arruolamento con le seguenti: prestare servizio.

15. 6.

La Valle, Capecchi.

All'articolo 15, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

15. 7.

La Valle, Capecchi.

All'articolo 16, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18. 16. 1.

Governo.

All'articolo 16, comma 3, sostituire le parole: dal ministro della difesa con le seguenti: dal Presidente del Consiglio. 16. 3.

Relatore.

All'articolo 16, comma 5, dopo le parole: dell'articolo 2 aggiungere le seguenti: fatta eccezione per le armi sportive e da caccia.

16. 2.

La Valle.

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

1. La legge istitutiva del servizio civile nazionale contiene i principi e i criteri

generali sulla cui base emanare il regolamento sui diritti e i doveri degli obiettori ammessi alla prestazione del servizio. Fino all'entrata in vigore di detta legge valgono le disposizioni dei commi successivi, fatti salvi i disposti degli articoli 18 e 19, comma 1 della presente legge.

- 2. Gli obiettori ammessi a prestare servizio presso pubbliche amministrazioni sono soggetti alle disposizioni degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 35, 36, 37, 39 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
- 3. Gli obiettori ammessi a prestare servizio presso enti ed organizzazioni diverse da pubbliche amministrazioni sono soggetti alle disposizioni del titolo I della legge 2 maggio 1970, n. 300. Essi sono altresì tenuti a osservare le norme disciplinari degli enti ed organizzazioni cui sono assegnati.

17. 1.

Governo.

All'emendamento 17.1, sopprimere il comma 1.

0. 17. 1. 1.

Capecchi, La Valle.

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

- 1. All'obiettore di coscienza in servizio civile possono essere comminate le sanzioni disciplinari della diffida, della sospensione cautelare e della decadenza.
- 2. La diffida serve a sanzionare comportamenti incompatibili con la natura del servizio prestato e con le finalità dell'ente od organizzazione presso cui l'obiettore è assegnato. Essa è adottata per iscritto dal legale rappresentante dell'ente od organizzazione interessanti e viene comunicata al Dipartimento del servizio civile nazionale.
- 3. La sospensione cautelare dalla prestazione del servizio civile è adottata dal Dipartimento del servizio civile nazionale quale atto preliminare all'avvio del provvedimento di decadenza, secondo le disposizioni del comma 4.

- 4. Entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione cautelare il Dipartimento del servizio civile nazionale richiede al Presidente del Consiglio dei ministri l'emissione del decreto di decadenza dal servizio civile per ragioni disciplinari, da adottarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della richiesta medesima. Il decreto di decadenza può essere emesso quando sussista almeno una delle condizioni:
- a) condanna con sentenza irrevocabile per delitti previsti..;
- b) inosservanza dei divieti di cui al comma 1 dell'articolo 18;
- c) omessa presentazione, senza giusto motivo, entro quindici giorni dalla data stabilita, all'ente od organizzazione cui è stato assegnato;
- d) ingiustificato allontanamento dall'ente od organizzazione presso cui l'obiettore presta servizio civile;
- e) reiterati comportamenti incompatibili con la natura del servizio prestato e con le finalità dell'ente od organizzazione cui appartiene;
- f) reiterate violazioni delle nòrme disciplinari proprie dell'ente od organizzazione presso cui l'obiettore presta servizio.
- 5. Nelle ipotesi previste dalle lettere *e*) ed *f*) del comma 4, la pronuncia della decadenza è subordinata all'esistenza di precedenti provvedimenti di diffida, fatti salvi gli accertarmenti autonomamente eseguiti dal Dipartimento del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 9, comma 2, lettera d). Il legale rappresentante dell'ente od organizzazione presso cui l'obiettore presta servizio civile è tenuto a comunicare al Dipartimento del servizio civile nazionale i fatti idonei ad avviare il procedimento di diffida.
- 6. I procedimenti disciplinari previsti dai commi precedenti devono essere instaurati senza ritardo e prevedere: a) contestazione scritta degli addebiti; b) acquisizione delle giustificazioni orali o scritte ed eventuali audizioni testimoniali; c) esame e valutazione degli elementi in

contestazione; d) decisione e comunicazione all'interessato. I provvedimenti sanzionatori devono essere adeguatamente motivati.

7. Per l'adozione del provvedimento di decadenza dovrà essere acquisito il parere di una commissione composta da tre rappresentanti degli enti ed organizzazioni convenzionate e da tre rappresentanti degli obiettori in servizio, tutti estratti a sorte ogni sei mesi. La Commissione sarà presieduta da un rappresentante designato dal Dipartimento del servizio civile nazionale.

18. 1.

Governo.

All'emendamento 18. 1, comma 2, e comma 4, lettera e), sostituire le parole: e con le finalità con le seguenti: e con l'azione.

0. 18. 1. 1.

La Valle, Capecchi.

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

- 1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti censurabili o incompatibili con la natura del servizio possono essere comminate le sanzioni disciplinari della diffida, della multa, della sospensione di permessi e licenze dal servizio, del trasferimento in altra sede.
- 2. Il regolamento generale di disciplina previsto dalla lettera g) dell'articolo 9 stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.
- 3. La diffida è adottata per iscritto dal legale rappresentante dell'ente o organizzazione interessati e viene comunicata al Dipartimento dal servizio civile nazionale.
- 4. Il Dipartimento del servizio civile nazionale, sulla base delle diffide notificategli, può decidere l'irrogazione delle altre sanzioni.
- 5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero

e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 5. 18. 2.

La Valle, Capecchi.

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

- 1. All'obiettore di coscienza in servizio civile possono essere comminate le sanzioni disciplinari della diffida e della sospensione.
- 2. La diffida serve a sanzionare comportamenti incompatibili con la natura del servizio prestato. Essa è adottata per iscritto dal legale rappresentante dell'ente od organizzazioni interessati e viene comunicata al Dipartimento del servizio civile nazionale.
- 3. La sospensione cautelare della prestazione del servizio civile è adottata dal Dipartimento del servizio civile nazionale, ha una durata massima di 3 mesi che vengono recuperati con un equivalente prolungamento del servizio civile e può venire accompagnata dalla destinazione ad altro ente. La sospensione dal servizio può venire comminata nei seguenti casi:
- a) dopo due provvedimenti di diffida di cui al comma 2;
- b) ingiustificato allontanamento dall'ente od organizzazione presso cui l'obiettore presta servizio civile;
- c) reiterati comportamenti incompatibili con la natura del servizio o reiterate violazioni delle norme proprie dell'ente od organizzazione presso cui l'obiettore presta servizio;
- 4. I procedimenti disciplinari previsti dai commi precedenti devono prevedere:
- a) contestazione scirtta degli obiettori;
- b) acquisizione delle giustificazioni, orali o scritte ed eventuali audizioni testimoniali;
- c) esame e valutazione degli elementi in contestazione;

- *d)* decisione o comunicazione all'interessato.
- 5. I provvedimenti sanzionatori devono essere adeguatamente motivati. 18. 3.

Salvoldi, Ronchi.

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

- 1. All'obiettore di coscienza in servizio civile possono essere comminate le sanzioni disciplinari della censura, della soppressione del soldo e della sospensione dal servizio.
- 2. La sanzione disciplinare della censura consiste in una nota di richiamo scritta, completata dal legale rappresentante dell'ente od organizzazione interessata e comunicata al Dipartimento del servizio civile nazionale. Nel caso in cui l'obiettore di coscienza in servizio civile sia stato oggetto di almeno tre censure, questo verrà segnalato nell'attestato di fine servizio e nel congedo.
- 3. La sanzione disciplinare della soppressione del soldo consiste nel non pagamento della paga spettante all'obiettore di coscienza in servizio civile. Tale soppressione è applicabile per un periodo complessivo di servizio non superiore ai due mesi. Tale sanzione è comminata dal legale rappresentante dell'ente interessato e viene comunicata al Dipartimento del servizio civile nazionale. Tale sanzione viene segnalata nell'attestato di fine servizio e nel congedo.
- 4. La sanzione disciplinare della sospensione dalservizio può avere una durata massima di tre mesi. Il periodo di sospensione viene recuperato con l'equivalente prolungamento del servizio civile. Tale sanzione è comminata dal Dipartimento del servizio civile nazionale, dietro segnalazione scritta del rappresentante legale dell'ente o dell'associazione interessata, e sentito l'obiettore di coscienza in questione. Tale sanzione viene segnalata nell'attestato di fine servizio e nel congedo.

- 5. La sanzione di cui al comma 2 viene applicata nel caso di:
- a) gravi e comprovati ritardi rispetto all'orario di servizio;
- b) gravi e comprovate negligenze nell'adempimento del progetto d'impiego.

La comminazione di tale sanzione per un numero di volte superiore a sei da la possibilità all'ente convenzionato di ricorrere alla sanzione prevista al comma 3.

- 6. La sanzione di cui al comma 3 viene applicata nel caso di:
- a) assenza ingiustificata non superiore a cinque giorni;
 - b) alterazione od abuso delle licenze.
- 7. La sanzione di cui al comma 4 viene applicata nel caso di:
 - a) uso del servizio a fini personali;
- b) gravi scorrettezze nei confronti dei responsabili dell'ente convenzionato e degli utenti.
- 8. L'obiettore di coscienza soggetto alle sanzioni di cui sopra può presentare ricorso entro sessanta giorni:
- a) al Dipartimento del servizio civile nazionale per quanto previsto ai commi 2 e 3;
- b) alla magistratura ordinaria per quanto previsto al comma 4.
 18. 4.

Ronchi, Salvoldi.

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

- 1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:
 - a) la diffida:
 - b) la multa in detrazione della paga;
- c) la sospensione di prmessi e licenze:
- d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione.

- oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o altra regione;
- e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.
- 2. Il regolamento generale di disciplina previsto dalla lettera *g*) dell'articolo 9 stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.
- 3. La diffida è adottata per iscritto dal legale rappresentante dell'ente o organizzazione interessati e viene comunicato al Dipartimento del servizio civile nazionale.
- 4. Il Dipartimento del servizio civile nazionale, sulla base delle diffide notificategli, può decidere l'irrogazione delle altre sanzioni.
- 5. Avverso alla sanzione di cui alla lettera *e*) del comma 1 è ammesso ricorso al pretore del luogo in cui l'obiettore presta servizio.
- 6. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 15. 18. 5.

Relatore.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

- 1. La decadenza del servizio civile per ragioni disciplinari comporta l'obbligo di prestare servizio militare di leva per un periodo di tempo pari a quello ancora da prestare, compreso il periodo di addestramento.
- 2. Con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno emanate le nome di attuazione dei precedenti articoli.

18. 01.

Governo.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

- 1. La decadenza dal servizio civile per gli obiettori è possibile solo nel caso del verificasi di una delle condizioni di cui all'articolo 2 anche successivamente all'inizio del servizio civile.
- 2. Tale decadenza, su proposta del dipartimento del servizio civile nazionale, viene deliberata dal Presidente del Consiglio dei ministri con apposito decreto;
- 3. Per l'adozione del provvedimento di decadenza dovrà essere acquisito il parere di una commissione composta da tre rappresentanti degli enti e organizzazioni convenzonate e da tre rappresentanti degli obiettori in servizio, tutti estratti a sorte ogni sei mesi. La Commissione sarà presieduta da un rappresentante designato dal dipartimento del servizio civile nazionale.
- 4. La decadenza dal servizio civile comporta l'obbligo di prestare servizio militare di leva per un periodo di tempo pari a quello ancora da prestare, compreso il periodo di addestramento.
- 5. Con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno emanate le norme di attuazione dei precedenti articoli.

18. 02.

Ronchi, Salvoldi.

All'articolo 19, comma 1, sostituire le parole: di risoluzione o di sospensione della convenzione con le seguenti: risoluzione della convenzione o sospensione dell'assegnazione.

19. 1.

Capecchi, La Valle.

All'articolo 19, comma 2, sopprimere le seguenti parole: o sospensione. 19. 2.

Capecchi, La Valle.

Il Presidente Paolo Pietro CACCIA, in qualità di relatore, è favorevole sugli emendamenti 2. 1 del Governo, sui subemendamenti La Valle 0. 2.1. 1 e 0. 2. 1. 3, nonché sugli emendamenti La Valle 2. 3 e 2. 5, 4. 1 del Governo, Capecchi 4. 2, La Valle 4. 3, 6. 1 del Governo. Invita il Governo a ritirare l'emendamento 7. 1, è favorevole sull'emendamento La Valle 7. 2. È contrario sui residui emendamenti e subemendamenti.

Il sottosegretario di Stato per la difesa, Mario Clemente MASTELLA, invita la Commissione ad approvare gli emendamenti del Governo; si rimette alla Commissione sugli emendamenti La Valle 4. 2 e 4. 3; è contrario sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che agli articoli 1 e 3 non sono stati presentati emendamenti.

Su richiesta del deputato Raniero LA VALLE, la Commissione accantona l'articolo 2. Respinge quindi i subemendamenti Ronchi 0. 4. 1. 1, 0. 4. 1. 2 e 0. 4. 1. 3 ed approva il subemendamento Capecchi 0. 4. 1. 4, nonché l'emendamento 4. 1 del Governo così modificato. Approva altresì gli emendamenti La Valle 4. 3 e – dopo dichiarazione di voto a favore del deputato Raniero LA VALLE – 5. 1 del Governo. Respinge quindi il subemendamento La Valle 0. 6. 1. 1, approva l'emendamento 6. 1 del Governo, respinge l'emendamento Salvoldi 6. 2.

Il sottosegretario di Stato per la difesa, Mario Clemente MASTELLA, ritira quindi l'emendamento 7. 1, ritenendo di poter aderire all'emendamento La Valle 7. 2.

Il deputato Gaetano GORGONI fa proprio l'emendamento 7. 1, testé ritirato dal rappresentante del Governo.

Il Presidente Paolo Pietro CACCIA, causa concomitanti votazioni in Assemblea, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 10.



V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 13,50. — Presidenza del Vicepresidente Luigi CASTA-GNOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, Mauro Bubbico.

Disegno di legge:

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (4414-1422-2976-3095-3381-3395-3461-3659-4246/A).

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il relatore Alberto AIARDI, con riferimento agli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 13 trasmessi dall'Assemblea in data odierna, fa presente che l'emendamento 1. 52 Mellini concernente l'Istituto nazionale contro l'abuso di droghe comporta maggiori oneri privi di copertura. Poiché peraltro tale emendamento è stato già respinto nelle votazioni in Assemblea nel corso della mattinata, egli esprimerà

una proposta di parere soltanto sui restanti emendamenti. Per quanto riguarda l'articolo 1, propone di esprimere parere favorevole sull'emendamento della Commissione 1. 79 che non comporta maggiori oneri rispetto al testo originario del comma 12. Parimenti esprime parere favorevole sull'emendamento 1.80 che aumenta da 5 a 10 miliardi gli stanziamenti in favore della campagna informativa ed educativa: tale disposizione non comporta maggiori oneri in quanto l'aumento è comunque ricompreso nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 106, comma 11, della legge n. 685, come modificato dall'articolo 28 del presente provvedimento. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1. 60, 1. 34, 1. 62, 1. 65, 1. 64, 1. 66, 1. 43, 1. 44, 1. 71, 1. 47, 1. 72, 1. 01 e 1. 02 in quanto comportanti maggiori oneri privi di copertura. Gli altri emendamenti all'articolo 1 non sembrano determinare effetti finanziari. Per quanto riguarda l'articolo 2, esprime parere contrario sull'emendamento 2. 1 e nulla osta sui restanti emendamenti. Quanto all'articolo 3, esprime parere contrario sugli emendamenti 3. 34, 3. 15, 3. 57, 3. 58, 3. 62, 3. 22, 3. 77, 3. 78, 3. 81 e 3. 82 in quanto suscettibili di comportare maggiori oneri. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 6. 19. I restanti emendamenti agli articoli da 3 a 13 non sembrano comportare effetti finanziari e propone pertanto di esprimere nulla osta.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO concorda con il relatore.

deputato Benedetto SANNELLA esprime forte riserve sulla valutazione favorevole del relatore e del Governo in ordine all'emendamento 1, 80 della Commissione che comporta un onere aggiuntivo a fronte del quale le risorse stanziate all'articolo 106, comma 11, della legge n. 685 (come modificato dall'articolo 28 del testo in esame), risultano insufficienti: esse infatti sono già inadeguate rispetto alle finalità dell'articolo 106 nella attuale formulazione. Annuncia pertanto che il suo gruppo presenterà in Assemblea un emendamento relativo all'articolo 106, in cui sarà predisposta una norma di copertura rispetto ai maggiori oneri recati dall'articolo in questione e che non possono ritenersi coperti dagli stanziamenti previsti dal comma 11.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO, ribadisce il parere favorevole sull'emendamento 1. 80 della Commissione.

Il deputato Benedetto SANNELLA insiste nell'affermare che tale emendamento comporta maggiori oneri privi di copertura.

Il relatore Alberto AIARDI ribadisce quindi la proposta di parere favorevole sugli emendamenti 1. 79 e 1. 80 della Commissione; di parere contrario sugli emendamenti 1. 60, 1. 34, 1. 62, 1. 63, 1. 65, 1. 64, 1. 66, 1. 43, 1. 44, 1. 71, 1. 47, 1. 72, 1. 01, 1. 02, 2. 1, 3. 34, 3. 15, 3. 57, 3. 58, 3. 62, 3. 22, 3. 77, 3. 78, 3. 81, 3. 82 e 6. 19; nulla osta sui restanti emendamenti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14,10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 15,45, -Presidenza del Presidente Franco PIRO. — Intervengono il ministro delle finanze Rimo Formica ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Stefano De Luca.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1º marzo 1990, n. 40, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (4640).

(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della XI e della XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.

Il relatore Giuseppe AZZARO illustra il seguente emendamento, raccomandandone l'approvazione:

All'articolo 1, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

g) nel comma 3 dell'articolo 67, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti; nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata msura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.

e la lettera h) è soppressa.

1. 21.

Precisa quindi che con esso si intende eliminare il sistema dei dodicesimi che ha suscitato diffuse e fondate critiche per le difficoltà che comportava per i contribuenti.

Il deputato Vincenzo VISCO rileva che l'emendamento 1. 21 del relatore sembra condivisibile per quanto riguarda prima parte con la quale si reintegra il testo originario del provvedimento, mentre appare peggiorativo laddove prevede la soppressione delle norme di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 per quanto attiene ai beni già utilizzati. Risulta infine non sufficientemente giustificato il riferimento a particolari processi produttivi per quanto riguarda la facoltà riconosciuta al ministro delle finanze di variare la misura massima della deducibilità ammessa: raccomanda pertanto l'approvazione del suo emendamento 1. 10.

Il deputato Francesco AULETA rileva che l'emendamento 1. 21 del relatore, se raccoglie alcune indicazioni che sono state avanzate anche da parte del gruppo comunista, risulta tuttavia insoddisfacente nel complesso; il testo del decreto-legge n. 40, alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1, conteneva infatti alcuni chiarimenti relativamente all'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi che aveva dato luogo a diverse interpretazioni. Nel dichiararsi contrario alla proposta di sostituire le norme di cui alla stessa lettera g) come prospettato dal relatore, rileva quindi che il testo del provvedimento dovrebbe essere modificato, per quanto riguarda questo aspetto, stabilendo che la deducibilità debba valere anche nel caso di alienazione del bene evitando una duplicazione dell'ammortamento, come prevede il suo emendamento 1. 4, di cui raccomanda l'approvazione.

Il deputato Mario USELLINI preannuncia il voto favorevole del gruppo democristiano sull'emendamento 1. 21 del realtore, che permette di superare le incertezze connesse al regime dell'ammortamento dei beni usati; sottolinea altresì che, se appare fondato l'apprezzamento del collega Visco sulla originaria formulazione del provvedimento, va peraltro considerato che quella formulazione avrebbe comportato notevoli difficoltà.

Dopo che il deputato Carlo D'AMATO ha preannunciato il voto favorevole del gruppo socialista sull'emendamento 1. 21 del relatore, il deputato Wilmo FERRARI ritira il suo emendamento 1. 13.

Il deputato Vincenzo VISCO ritira il suo emendamento 1. 10 trasfondendone il contenuto nel seguente subemendamento:

All'emendamento 1. 21, sopprimere le parole da: Con decreto del ministro delle finanze, fino a : processi produttivi. 0. 1. 21. 1.

Visco.

La Commissione, contrari il relatore e il Governo, respinge il subemendamento Visco 0. 1. 21. 1 e approva l'emendamento 1. 21 del relatore, risultando preclusi gli emendamenti Auleta 1. 4 e Bellocchio 1. 5.

Il Presidente Franco PIRO, in concomitanza con i lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 9,40. — Presidenza del Vicepresidente Bianca GELLI indi del Vicepresidente Costante PORTATADINO indi del Presidente Mauro SEPPIA. — Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio Ruberti ed il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali Luigi Covatta.

Sull'ordine dei lavori.

Il deputato Francesco CASATI propone di passare subito al seguito dell'esame per il parere sulla nomina dei dodici membri del C.N.S.T. e posticipare, di conseguenza, l'esame per il parere sulla tabella di cui alla legge n. 123 del 1980.

La Commissione concorda.

Parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, sulla proposta di nomina di dodici membri del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il Presidente Bianca GELLI ricorda che nella seduta di ieri è iniziato l'esame ed il relatore Casati ha proposto di esprimere parere favorevole alla nomina sottoposta alla Commissione.

Il deputato Adriana POLI BORTONE, pur non esprimendo una valutazione sui singoli componenti proposti, intende effettuare una considerazione di ordine generale: la composizione del CNST, così come attualmente si prefigura, non garantisce il necessario pluralismo culturale: la realtà è che si continua a gestire la ricerca sulla base di indicazioni politiche particolari. Per questi motivi, annuncia l'astensione dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale.

Il Presidente Bianca GELLI, intervenendo a nome del gruppo comunista, dà atto dello sforzo non facile compiuto dal ministro per equilibrare le varie aree; ritiene tuttavia che tale equilibrio non sia ancora stato raggiunto soprattutto a causa della carente rappresentanza del settore umanistico (sociologia, psicologia e archeologia). Per questi motivi, annuncia il voto negativo del suo gruppo.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica Antonio RUBERTI non condivide le preoccupazioni emerse in ordine ad una presunta carenza di rappresentanza del settore umanistico; ricorda infatti che in questo settore possono farsi rientrare, oltre a quattro dei dodici membri da lui proposti, anche cinque componenti nominati dal CUN e tre designati dal CNR. In ogni caso, assicura che al momento in cui verranno individuate le aree disciplinari, si cercherà di tenere conto delle preoccupazioni emerse nel dibattito per garantire un equilibrio più completo nella composizione del CNST; a questo proposito, fa presente che il meccanismo di elezione diretta è suscettibile di favorire una rappresentanza probabilmente diversa.

La Commissione esprime parere favorevole, a scrutinio segreto e con distinte votazioni, sulla proposta governativa di nomina dei dodici membri del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

Il Presidente avverte che, stante l'imminenza di votazioni in Aula, il previsto seguito dell'esame per il parere sulla tabella delle istituzioni culturali avrà luogo alle ore 15 di oggi.

Ricorda infine che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stato convocato per oggi al termine della seduta antimeridiana dell'Aula.

(La seduta, sospesa alle 10,20, è ripresa alle 15,10).

Parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, sulla tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1990-1992.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Costante PORTATADINO ricorda che lo scorso 27 marzo è iniziato l'esame.

Il deputato Adriana POLI BORTONE ricorda che nell'ultima seduta aveva chiesto al Governo di mettere a disposizione della Commissione le schede di valutazione degli istituti che sono stati inseriti in tabella. Il materiale integrativo fornito dal Governo non risulta soddisfacente: l'unica documentazione riguarda, infatti gli istituti che sono stati esclusi dalla tabella.

La mancanza di tale documentazione rende di fatto impossibile formulare un giudizio serio sui criteri in base ai quali è stata redatta la tabella. Del resto, anche le schede riassuntive che sono state fornite dal Ministero dei beni culturali sono di un'estrema – eccessiva – sintesi e non aiutano perciò ad avere un quadro dettagliato.

Ciò nonostante, dal pur insufficiente materiale di documentazione inviato, risulta con evidenza che in molti casi non sono stati rispettati i criteri previsti dalla legge n. 123 del 1980 per l'iscrizione alla tabella. L'articolo 1 della suddetta legge prevede infatti le seguenti tre condizioni: che gli enti svolgano servizi di rilevante valore culturale, che promuovano attività di ricerca, che svolgano infine attività sulla base di un programma che abbracci un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle loro attività.

Del tutto carente risulta poi la vigilanza che, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 123, il Ministero per i beni culturali è tenuto ad effettuare sulla destinazione ai fini istituzionali dei finanziamenti concessi, così come del tutto inevasa risulta la disposizione in base alla quale la relazione triennale presentata dal Ministro deve svolgersi sulla base dei resoconti delle attività svolte e dei conti consuntivi che i singoli istituti sono tenuti a presentare annualmente.

In realtà, come molteplici esempi attestano, risulta evidente non soltanto la sommarietà delle indicazioni riferite all'attività del singolo istituto, ma anche, in numerosi casi, la mancata corrispondenza ai requisiti richiesti dalla legge.

Alla luce di quanto osservato, non può non risaltare l'estrema sommarietà del parere redatto dal comitato di settore, nonché l'estrema genericità con cui sono indicati i criteri di inclusione o di esclusione dalla tabella, e in base ai quali sono determinati l'ammontare dei contributi. D'altra parte, perché si ipotizza di concedere al di fuori della tabella un contributo straordinario a favore degli istituti Sturzo, Turati e Gramsci e si trascura invece del tutto la fondazione Ugo Spirito?

Non si può inoltre non criticare la distribuzione a pioggia delle risorse che non riflette alcun criterio di programmazione.

Da quanto esposto, appare chiaro che, anche alla luce della ridotta documentazione offerta, non è possibile esprimere alcun parere sulla tabella, né positivo né negativo.

Auspica infine che il relatore possa tener conto dei rilievi avanzati al fine di garantire una più puntuale applicazione dei criteri fissati dalla legge n. 123.

Il deputato Silvana FACHIN SCHIAVI, nel condividere le osservazioni del deputato Poli Bortone sulla carenza e sommarietà della documentazione fornita dal Ministero, non può che esprimere un giudizio negativo sulla relazione del Ministro che ritiene del tutto inappropriata.

L'inserimento in tabella di nuovi istituti non è infatti sufficientemente motivata e d'altra parte l'entità di alcuni contributi appare del tutto irrisoria, perpetuando il grave fenomeno della polverizzazione delle risorse.

In conclusione, si augura che, anche attraverso lo schema di parere che il relatore formulerà, la tabella in esame venga profondamente ripensata, in caso contrario il parere del suo gruppo non può che essere negativo.

Il deputato Costante PORTATADINO, nel condividere le osservazioni dei colle-

ghi che l'hanno preceduto sulle insufficienze della relazione, non condivide in particolare il criterio che ha ispirato il Comitato di settore nell'esprimere parere negativo nell'inserimento in tabella di alcuni istituti, non perché non svolgano attività di rilevante valore culturale ma perché rientrerebbero – impropriamente – sotto le competenze di altri Ministeri.

Si riserva infine di esprimere il proprio voto dopo che il relatore avrà presentato uno schema di parere.

Nessun altro chiedendo di parlare, replica il sottosegretario per i beni culturali e ambientali Luigi COVATTA il quale osserva anzitutto che, pur essendo stato egli uno dei sostenitori della legge n. 123, non può ora non rilevare come la sua applicazione abbia in realtà distorto l'intenzione del legislatore; l'obiettivo della legge n. 123 era, infatti, quello di porre termine alla pratica dei finanziamenti « a pioggia »; nei fatti, l'applicazione della legge ha consolidato una prassi diversa, non raggiungendo reali elementi di programmazione.

Nel deplorare che la documentazione fornita alla Commissione sia scarna, invita la Commissione a farsi promotrice di una attenta riflessione sui risultati della tabella, al fine di dettare, in prospettiva, criteri interpretativi della legge n. 123 piu chiari e rigorosi.

Ricorda infine che il Governo, nella relazione presentata, si è limitato ad ottemperare al parere espresso dal Comitato di settore, senza aggiunte né esclusioni.

In conclusione raccomanda che la Commissione, pur con i rilievi emersi nel dibattito, esprima parere positivo.

Il Presidente Costante PORTATADINO, stante l'imminenza di votazioni in Aula, rinvia alla seduta di domani la replica del relatore.

La seduta termina alle 16.



VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 8,40. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Francesco Nucara, ed il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Romeo Ricciuti.

Disegno di legge:

Disposizioni in materia di acquedotti (4228-ter). (Parere della I, della V e della VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, ricorda che nella seduta del 29 marzo 1990 era stato illustrato un nuovo testo del disegno di legge, del quale era stato ipotizzato dal relatore il trasferimento alla sede legislativa; ricorda, altresì, che i gruppi presenti ed il Governo si erano riservati una risposta in proposito.

Il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Romeo RICCIUTI, comunica che la riunione di coordinamento richiesta alla Presidenza del Consiglio dall'Agrticoltura e da altri dicasteri per valutare il testo e determinare la posizione del Governo in ordine alla richiesta di trasferimento in sede legislativa, non potrà aver luogo che venerdì 6 aprile prossimo venturo. Preannuncia inoltre, comunque, la presentazione di emendamenti da parte del Governo.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Francesco NUCARA, pur prendendo atto della dichiarazione del collega Ricciuti, dichiara che il Ministero dei lavori pubblici, per quanto di sua competenza, non ha alcuna obiezione al trasferimento in sede legislativa del disegno di legge.

Il deputato Rosa FILIPPINI dichiara che non è ancora in grado di sciogliere la riserva sul trasferimento di sede, ritenendo necessario preventivamente conoscere l'orientamento del relatore su alcune proposte di modifica del gruppo verde e soprattutto esaminare i preannunciati emendamenti del Governo.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, ricordato che il testo elaborato dal Comitato ristretto è stato assunto come testo base per il seguito dell'iter ed ha ottenuto. nella scorsa seduta, importanti consensi, sottolinea l'opportunità, anche se possono sussistere parziali riserve su aspetti del disegno di legge, di dimostrare concretamente che il Parlamento non intende lasciarsi bloccare o influenzare da certi settori cui può far comodo il mantenimento dell'attuale situazione in tema di risorse idriché. Sottolinea, in particolare, l'opportunità che un eventuale provvedimento di urgenza del Governo trovi un testo già consolidato ed in fase di avanzata elaborazione al quale strettamente correlarsi.

Il deputato Rosa FILIPPINI fa proprie le considerazioni del Presidente ma stigmatizza l'atteggiamento contraddittorio del Governo che, da un lato, non fa nulla per accelerare l'iter di questo provvedimento, e dall'altro si attiva per un provvedimento di urgenza.

Il relatore, Giancarlo GALLI, non nasconde una situazione di disagio per i lavori della Commissione a fronte di un atteggiamento non sempre lineare del Governo; deve, peraltro, ricordare che tutti i ministeri interessati hanno già formulato osservazioni in Comitato ristretto, puntualmente recepite laddove possibile.

Ribadisce, quindi, che una vera politica di emergenza non può che essere strettamente connessa ad un'organica riforma del sistema delle acque.

Il deputato Paolo MARTUSCELLI auspica un'accelerazione dell'iter del disegno di legge, ricordando che i problemi dell'emergenza idrica sono particolarmente gravi per il Mezzogiorno d'Italia.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, preso atto della necessità di attendere le determinazioni del Governo, ritiene di poter rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana, in una data che definirà l'Ufficio di Presidenza: nel frattempo potranno utilmente intervenire contatti fra il relatore ed i membri del Comitato ristretto per la riflessione su alcuni aspetti che necessitano di approfondimento.

(Così rimane stabilito).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,20.

IN SEDE REFERENTE

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Interventi per Roma, Capitale della Repubblica (2258).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

COSTA SILVIA ed altri: Programma straordinario di interventi per Roma capitale (860).

(Parere della I, della V, della VII, della IX e della XI Commissione).

PICCHETTI ed altri: Programma pluriennale di interventi connessi con le funzioni e il ruolo della capitale della Repubblica (1296).

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VI, della IX e della XI Commissione).

FINI ed altri: Delega al Governo per provvedimenti in favore di Roma capitale d'Italia e della cristianità (3043).

(Parere della I, della II, della V, della IX e della XI Commissione).

CEDERNA ed altri: Interventi per la riqualificazione di Roma capitale della Repubblica (3858).

(Parere della I, della IV, della V, della VII, della IX, della XI e della XIII Commissione).

MENSURATI: Ulteriori interventi per Roma capitale della Repubblica (4389).

(Parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VI, della VII e della IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Giuseppe BOTTA ricorda che nella seduta di martedì 27 marzo la Commissione aveva iniziato l'esame degli emendamenti al testo unificato con riferimento agli articoli 1, 3, 5 e 6. Preannuncia quindi che i relatori sono in grado di illustrare una serie di ulteriori proposte emendative al testo unificato che auspica possano consentire un accordo finalizzato al trasferimento in sede legislativa o al sollecito varo del provvedimento in sede referente.

Il relatore, Gabriele PIERMARTINI, illustra le principali proposte di modifica che i relatori intenderebbero presentare al testo-base su Roma Capitale, tenendo anche conto degli emendamenti già ad esso riferiti. All'articolo 1, lettera a), si farebbe esplicito riferimento alla necessità di operare una riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante est della città. Al comma 2 si introdurrebbero riferimenti in favore del miglioramento della mobilità urbana e metropolitana, della sistemazione della portualità del Tevere e del potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in sede propria sotterranea e di superfice. Alla lettera c) si prevederebbero interventi oltre che di recupero edilizio e di riqualificazione delle periferie anche di rinnovo urbano. Alla lettera d) si farebbe riferimento alla realizzazione di parchi archeologici quali quello dell'area centrale dei Fori e dell'Appia Antica con una valorizzazione dell'intero sistema dei parchi urbani e suburbani. Alla lettera e) si prevederebbe la formula di realizzazione di nuovi atenei. All'articolo 6, comma 1, si introdurrebbe la istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per i problemi delle aree urbane, dell'Ufficio del programma per Roma Capitale. All'articolo 9 si specificherebbe che sul contributo straordinario per il comune di Roma di 100 miliardi per il 1990 e 50 miliardi per il 1991 gravano prioritariamente gli oneri relativi all'acquisizione delle aree ancora private del comprensorio di Villa Ada ed ai necessari espropri. Al comma 6 dell'articolo 9 conferma l'istituzione della sopraintendenza per i beni ambientali di Roma. Si sofferma quindi su talune valutazioni in ordine ai meccanismi finanziari della legge.

Il relatore Guido D'ANGELO, riferendo in ordine alle modifiche all'impianto isti-

tuzionale che i relatori intenderebbero presentare al testo-base su Roma Capitale, sottolinea che il Ministro per i beni culturali non farebbe parte della Commissione per Roma Capitale. Si prevederebbe all'articolo 2 un potere di proposta in favore della regione Lazio, della provincia di Roma, delle amministrazioni, degli enti e dei soggetti pubblici o concessionari di pubblici servizi da esercitarsi entro 45 giorni dalla entrata in vigore della presente legge per ciò che concerne gli interventi in corso di realizzazione nonché per le proposte di interventi di propria competenza connessi con gli obiettivi di cui all'articolo 1. Al comma 4 si specificherebbe che il programma di utilizzazione e di acquisizione delle aree del sistema direzionale orientale costituisce parte integrante del programma di interventi. In caso di mancanza della delibera consiliare nel termine prescritto il Presidente del Consiglio dei ministri assegnerebbe al Consiglio comunale un ulteriore termine di 30 giorni, trascorsi i quali si prevederebbero poteri sostitutivi riferiti alla Commissione per Roma Capitale. Tenuto conto che il comma 4 dell'articolo 3 dispone, ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni, si prevederebbe che la mancata deliberazione nel termine di 30 giorni equivale a ratifica. Intende proporre infine che alla conferenza dei servizi partecipino anche i sovrintendenti per i beni archeologici, storici, artistici, monumentali, architettonici ed ambientali aventi competenza sul territorio del comune di Roma.

Il deputato Elio MENSURATI chiede chiarimenti ai relatori in ordine al meccanismo finanziario del provvedimento.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, annunciandosi imminenti le votazioni in Aula, propone di rinviare il seguito dell'esame del testo unificato a domani al termine della riunione in sede consultiva.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 10.



IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 9,35. — Presidenza del Presidente Antonio TESTA. — Intervengono il ministro dei trasporti, Carlo Bernini, i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero, Giuseppe Petronio e Giuseppe Santonastaso, il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Francesco Curci ed il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica, Angelo Picano.

Disegno di legge:

Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) (Proposta di legge e disegno di legge approvati, in un testo unificato, dalla VIII Commissione del Senato) (4609).

(Parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione).

(Discussione e rinvio).

Il presidente Antonio TESTA, riferendo sul disegno di legge n. 4609, osserva che solo oggi, quattro anni dopo l'approvazione del piano generale dei trasporti, il Parlamento è messo in grado di istituire il Cipet, cioè il Comitato interministeriale di informazione, programmazione e coordinamento per la gestione della politica nel settore trasporti. E ciò avviene solo grazie ad una iniziativa parlamentare seguita da un disegno di legge del Governo. Eppure, nell'approvare la legge n. 245 del 1984, il Parlamento aveva auspicato che l'istituzione del Cipet avvenisse al più presto e contestualmente all'adozione del piano generale dei trasporti (attivato il 10 aprile 1986).

Il Cipet, secondo l'articolo 1 della proposta di legge, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega dal ministro del bilancio. Avrebbe preferito che la delega fosse stata data al ministro dei trasporti per sottolineare la perminenza della competenza funzionale rispetto a quella monetaria nella regolazione e programmazione della politica dei trasporti.

L'attuale indicazione evidentemente risente della mancata riforma dei Ministeri che dovrebbe portare, si auspica, ad un'unica competenza governativa la mobilità di persone e di merci, in qualunque modalità si esprima.

È evidente infine che solo così possono compiersi le scelte di priorità e di selettività degli interventi.

La Camera esamina in seconda lettura il provvedimento, già approvato dal Senato. Trattasi di provvedimento che coincide con una rivisitazione ed un aggiornamento del piano generale dei trasporti.

Una delle competenze proprie del Cipet sarà quella di provvedere, con scadenza triennale, all'aggiornamento del piano generale dei trasporti, aggiornamento che avverrà non tanto e non solo nella serie di interventi che si riterranno preminenti quanto con l'indicazione di risorse, sia per la parte corrente che per la parte capitale, che si renderanno necessarie per attuare le linee di politica dei trasporti indicate, dando con ciò concretezza alle indicazioni formulate.

Il Cipet esprimerà direttive in tutta la materia dei trasporti raccordando le stesse nella sua programmazione alla programmazione economica generale. Darà direttive per gli schemi di concenzione connessi ai progetti integrati, rispettando le autonomie delle regioni e degli enti locali.

I piani ed i programmi in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni sia regionali che locali o anche statali, nonché di ogni altro ente e società pubblica o a prevalente partecipazione pubblica, dovranno, secondo le direttive emesse, adeguarsi al Piano generale dei trasporti e così agli obiettivi specifici riguardanti i corridoi plurimodali, i sistemi strutturali ed organizzativi concernenti la rete dei trasporti, gli interventi da adottare nei tessuti urbani e metropolitani ed i progetti integrati.

Il Cipet darà direttive per l'elaborazione e l'adeguamento dei piani regionali dei trasporti al Piano generale.

Tutti gli enti pubblici statali, regionali e locali dovranno richiedere il parere obbligatorio sulla conformità di programmi generali e progetti di massima per gli interventi nel settore agli obiettivi del Piano generale dei trasporti.

Il parere obbligatorio del Cipet dovrà essere dato entro 60 giorni, decorsi i quali si avrà lo stesso come espresso positivamente.

Il provvedimento legislativo in esame pone il problema di cosa accadrà qualora le direttive del Cipet, direttive di conformità al Piano generale dei trasporti dei diversi interventi territoriali non siano rispettate. Cioè quando si abbiano interventi in contrasto con gli obiettivi fissati.

La sanzione è prevista dall'articolo 2, comma 4. Il parere contrario del Cipet comporta per i programmi, per i progetti di massima e per i piani attuativi l'impossibilità di essere finanziati a carico di bilanci pubblici. Ritiene che si discuterà molto su questo punto e intende precisare che non ha senso prevedere un organo di coordinamento, di programmazione e di controllo di conformità dei vari interventi e poi non prevedere una qualche forma di costrizione affinché le direttive emesse nell'interesse generale siano osservate.

Se non venisse prevista una capacità cogente nel far osservare le direttive del Cipet, lo stesso non diventerebbe un organo di guida nello sviluppo della politica dei trasporti nel nostro Paese e nel recupero dei gravi ritardi settoriali, ma solo un centro produttore di parole, tante parole e tante carte, che lascerebbero il tempo che trovano senza alcuna reale possibilità di incidenza sulla realtà.

Operativamente il Cipet verrà dotato di un Segretariato che sarà il supporto tecnico di assistenza e di istruttoria oltre che di studio e di proposta nei vari settori di competenza.

L'Istituto superiore dei trasporti - Istra s.p.a., attraverso una convenzione, potrà svolgere sempre più un ruolo di supporto nei programmi, negli studi e nell'elaborazione.

L'urgenza di far nascere il Cipet lo induce a chiedere l'esame rapido del provvedimento ai colleghi, che certamente ne conoscono l'importanza e la necessità di colmare al più presto la lacuna finora avuta.

Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali.

Il deputato Giordano ANGELINI sottolinea la disponibilità del gruppo comunista a lavorare per un proficuo esame del provvedimento. Il testo del disegno di legge n. 4609, tuttavia, così come è stato approvato dal Senato suscita non poche perplessità, tali da indurre i comunisti a valutare attentamente l'opportunità di mantenere l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento.

Il Governo, in generale, è fortemente inadempiente rispetto agli impegni di riorganizzazione delle competenze dei ministeri che aveva assunto con la legge n. 400 del 1988 sulla Presidenza del Consiglio.

Il disegno di legge oggi in esame non appare in realtà come un momento di coordinamento dell'azione dei vari ministeri, ma piuttosto come un ulteriore segno di una tendenza centralistica ed autoritaria che comprime le prerogative e le competenze degli enti locali. Tutte le misure previste dal provvedimento vengono giustificate alla luce di un antico concetto, quello della « programmazione » che finora, nell'azione del Governo, ha dato ben pochi risultati. In realtà così come risulta attualmente formulato, il testo del disegno di legge sembra ridurre al minimo la capacità di decisione autonoma dei singoli enti locali, anche nelle decisioni più minute. L'istituzione del Cipet, pur necessaria in linea generale come essenziale momento di coordinamento, rischia di costituire una sorta di gabbia per l'azione dei poteri locali. paralizzandone l'iniziativa l'autonomia.

Il deputato Altero MATTEOLI condivide gran parte delle osservazioni del collega Angelini. In effetti è la stessa Costituzione ad impedire alle regioni una effettiva potestà di programmazione. Circa il testo della legge ritiene particolarmente lacunoso il punto 2 dell'articolo 2: una delle questioni essenziali della legge, quella delle direttive da emanarsi da aziende autonome, è affrontata in modo frammentario e impreciso. Ritiene comunque necessario un complessivo riesame del provvedimento.

Il deputato Giacomo MACCHERONI, condividendo le osservazioni del Presidente Testa, ritiene che non sia opportuno procedere in questa sede ad un dibattito astratto su programmazione ed autonomia locale. Occorre partire dal dato fondamentale che il provvedimento in esame viene a colmare una lacuna dell'ordinamento che è da tutti profondamente avvertita. Ciò detto, è indubbio che il testo attuale risulti da una mediazione tra esigenze diverse. Fatte salve le caratteristiche essenziali del provvedimento, il gruppo socialista è disposto a prendere in esame eventuali proposte migliorative. Il problema essenziale tuttavia è quello di approvare il provvedimento in tempi rapidi.

Il deputato Pino LUCCHESI ritiene che il disegno di legge n. 4609 costituisca una prima, seppur parziale risposta rispetto alla pressante esigenza di coordinamento avvertita nel settore dei trasporti, la cui mancanza ha finora sostanzialmente impedito la concreta realizzazione nel nostro Paese di una politica degna di tale nome. Il provvedimento in esame giunge al termine di una lunga querelle tra i vari centri decisionali interessati ed un risultato di un compromesso che nel complesso appare abbastanza insoddisfacente.Personalmente ritiene che il centro motore della politica dei trasporti debba essere costituito dal Ministero omonimo. Per far ciò occorre procedere tuttavia a modificare strutture ministeriali che appaiono alquanto dispersive. Il testo approvato dal Senato suscita talune perplessità e talune riserve. Appare soprattutto da rivedere la questione dei rapporti tra Cipet e autonomie locali. Ciò nonostante è importante intraprendere uno sforzo comune per una solparte del Cipet per i ministeri e le lecita approvazione del provvedimento. La prossima conferenza nazionale sui trasporti, che coincide con la riflessione sull'aggiornamento del piano generale del settore, potrebbe rappresentare una utile ed importante scadenza per l'approvazione del provvedimento. Il Presidente Antonio TESTA, considerata l'imminenza di votazioni in Aula, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,20.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 9,50. — Presidenza del Presidente Michele VI-SCARDI. — Intervengono il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo Battaglia ed il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe Fornasari.

Variazione nella composizione della Commissione.

Il Presidente Michele VISCARDI rende noto che il Presidente del gruppo parlamentare del MSI destra nazionale ha comunicato che il deputato Renato Alpini entra a far parte della X Commissione.

IN SEDE REFERENTE

Disegno e della proposta di legge: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Approvato dal Senato) (3755).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della IX e della XI Commissione, nonché

della VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente all'articolo 20 ed al titolo V).

D'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365). (Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

· (Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).

La Commissione prosegue l'esame degli abbinati progetti di legge all'ordine del giorno.

Il Presidente Michele VISCARDI, relatore, ricorda che nella seduta di ieri 3 aprile 1990 la Commissione ha deliberato di accantonare l'esame dell'articolo 6 e dell'emendamento 6.1 del relatore; dell'articolo 16 e degli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.3 del relatore; dell'articolo 18 e degli emendamenti 18.1 e 18.2 del relatore; dell'emendamento TIT. IV.1 del relatore e dell'articolo 25 e dell'emendamento 25.1 del relatore.

Fa altresì presente che la Commissione ha approvato sempre nella seduta di ieri l'emendamento 11.2 del relatore che recepiva una condizione formulata nel parere della Commissione lavoro. Tale condizione, è stata interpretata nel senso di riferirla al comma 1 dell'articolo 11, stante la previsione al comma 4 del medesimo articolo 11 di assunzioni dirette di dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato.

Avverte quindi che sono stati presentati il seguente emendamento ed il seguente subemendamento:

All'articolo 6, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero la autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze. 6. 2.

De Julio, Bassanini.

All'emendamento 25.1 dopo il comma 1 aggiungere il seguente periodo:

« La delibera motivata del Consiglio dei ministri dovrà essere assunta sulla base di criteri generali approvati dal CIPE entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge ».

0. 25. 1.1.

Bianchini.

Avverte inoltre, che si procederà ora all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA esprime parere favorevole sull'emendamento De Julio e Bassanini 6.2 il quale, da un lato, integra una lacuna normativa riferita al comma 3 dell'articolo 6 e. dall'altro permette, a suo avviso, di superare alcune delle questioni emerse nella seduta di ieri. Mentre, quindi, si può rilevare che l'emendamento De Julio e Bassanini 6.2 concorre a precisare il campo di intervento dell'Autorità, il subemendamento Bianchini 0.25.1.1 rappresenta un elemento peggiorativo del complesso rapporto dei poteri in materia di operazioni di concentrazione, annullando di fatto i poteri dell'Autorità a favore del Governo, senza peraltro che questi vengano in qualche modo delimitati, non risultando sufficiente l'indicazione dei criteri generali approvati dal CIPE.

Richiamando quanto già espresso nella seduta di ieri ribadisce l'invito a ritirare gli emendamenti 6.1 e 25.1 e invita, altresì, la maggioranza, qualora tale invito non fosse accolto a respingerli, onde evitare che il Governo debba trarre da tale approvazione le necessarie conseguenze politiche.

Il deputato Sergio DE JULIO illustrando il suo emendamunto 6.2 esprime il suo avviso favorevole sull'emendamento 6.1 del relatore e contrario sull'emedamento 25.1 del relatore.

Avendo il deputato Angelo ROJCH espresso perplessità sul contenuto dell'emendamento De Julio e Bassanini 6. 2, il deputato Gianfranco BORGHINI ritiene che al punto in cui è giunta la discussione risulti maggiormente opportuno mantenere il testo licenziato dal Senato.

Il deputato Giovanni BIANCHINI dichiara, anche a nome del gruppo della democrazia cristiana il voto favorevole sull'emendamento De Julio e Bassanini 6.2, anche nella considerazione che esso risulta in qualche modo collegato con lo spirito dell'emendamento 6.1 del relatore. Illustra, quindi, il suo subemendamento 0.25.1.1.

Con il parere favorevole del Presidente Michele VISCARDI, relatore, e del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA, la Commissione approva l'emendamento De Julio e Bassanini 6.2.

Avendo il Presidente Michele VI-SCARDI, relatore, insistito per la votazione del suo emendamento 6. 1, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA esprime il parere contrario del Governo su tale emendamento.

La Commissione approva quindi l'emendamento 6.1 del relatore.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA ritiene che l'emendamento testé approvato a maggioranza dalla Commissione interviene su punto qualificante del provvedimento. Dovendosi prevedere che presumibilmente una analoga maggioranza si verificherà con molta probabilità al momento in cui si procederà all'esame dell'emendamento 25.1 del relatore che concerne materia anch'essa riferita ai poteri del Governo in materia di operazioni di concentrazione, si vede costretto a chiedere la sospensione della seduta preannunciando che il Governo è intenzionato a ritirare il disegno di legge.

Dopo che il deputato Gianfranco BOR-GHINI ha sottolineato che la grave questione politica sollevata dal ministro dell'industria si fonda comunque sulla previsione, tutta da dimostrare, di un esito favorevole della futura votazione dell'emendamento 25.1 del relatore, il deputato Franco BASSANINI ritiene che le dichiarazioni del ministro dell'industria hanno un notevole significato politico, ma sottolinea che, a suo avviso, il disegno di legge, essendo stato approvato da un ramo del Parlamento, non è più nella sua disponibilità per essere ritirato.

Il deputato Onelio PRANDINI sottolinea che ci si trova di fronte ad un dato politico di estrema gravità che coinvolge, peraltro, anche il principio dell'autonomia del Parlamento. Tenuto conto. tuttavia, che non necessariamente l'esito della votazione riferita all'emendamento 6.1 del relatore debba ripetersi al momento della votazione dell'emendamento 25.1 del relatore, invita il ministro dell'industria a proseguire nell'esame del provvedimento ed a valutare, al momento in cui si passerà all'esame dell'articolo 25, le eventuali conseguenze che riterrà di dover trarre da una approvazione del citato emendamento 25.1 del relatore.

Il deputato Nello BALESTRACCI ritiene che non occorra drammatizzare la situazione in quanto l'approvazione dell'emendamento 6.1 del relatore non stravolge il senso complessivo della legge ma precisa alcuni ambiti di perplessità lasciati aperti dalla fomulazione del comma 3 dell'articolo 6. Sottolinea, inoltre, un disagio rispetto alla questione, più volte emersa nel dibattito, della esigenza di far ritrarre la responsabilità dei partiti rispetto alle questioni essenziali per la vita del Paese, quali sono quelle in esame. Occorre aver presente che non c'è un Governo in Europa che non si riservi una responsabilità politica in materia di concentrazioni: non condivide pertanto, la posizione assunta dal gruppo comunista per un atteggiamento favorevole ad un quasi automatismo dei poteri in materia di concentrazioni. Ritiene, al contrario, che subemendamento Bianchini 0.25.1.1, la cui formulazione può anche essere modificata e migliorata, debba essere apprezzato per lo sforzo di restituire alla politica un preciso ambito di responsabilità; affidando al Governo nella sua collegialità la decisione in materia di autorizzazioni sulle concentrazioni, sulla base dell'individuazione di criteri e principi predefiniti e motivando tale autorizzazione anche alla luce della valutazione degli interessi generali, si restituisce alla politica un ruolo pieno e democraticamente responsabile. Si deve dunque lavorare lungo questa direzione per trovare una equilibrata soluzione; una strada da percorrere potrebbe essere quella di prevedere anche il coinvolgimento del Parlamento attraverso la previsione nella fase della definizione dei criteri generali di un parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il deputato Giuliano CELLINI invita, anche a nome del gruppo socialista, il ministro dell'industria a rivedere la sua posizione. La modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento potrebbe essere quella di consentire ad una breve sospensione della seduta per permettere alla maggioranza un approfondimento

delle questioni connesse all'emendamento 25.1 del relatore prima che si giunga alla sua votazione, al fine di evitare che possa essere pregiudicato tutto il lavoro svolto fino a questo momento.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA ritiene che le considerazioni espresse dal deputato Balestracci non tengono conto dell'ampio dibattito che si è svolto in questi mesi sulle questioni relative ai poteri del Governo. Il punto fondamentale è quello di evitare di mettere in capo al Governo un potere di decisione legato a casi singoli ottenendo uno stravolgimento di carattere istituzionale cui possono accompagnarsi, stante la situazione politica italiana, fenomeni degenerativi. Su tale questione la posizione del Governo è ferma: ribadisce pertanto la sua decisione che è legata al prevedibile esito favorevole che si potrebbe determinare nella votazione dell'emendamento 25.1 del relatore.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Sergio DE JULIO e Onelio PRANDINI, che prospettano l'opportunità di consentire ad una sospensione, il Presidente Michele VISCARDI, relatore, sospende quindi la seduta fino alle ore 15,30.

(La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 15,30).

La Commissione riprende l'esame degli abbinati progetti di legge all'ordine del giorno.

Il Presidente Michele VISCARDI, relatore, in riferimento al preannuncio dato dal Ministro Battaglia dell'intendimento del Governo di ritirare il disegno di legge, osserva, al di là di ogni valutazione politica, che esso pone dei problemi procedurali e sostanziali di rilievo, sui quali in ogni caso sarà opportuno consultare la Presidenza della Camera. Sin da ora si può però sottolineare che ad avviso non solo suo ma anche della Presidenza della Camera – espresso peraltro in via

informale - che quand'anche la richiesta di ritiro fosse ammissibile nonostante la già avvenuta approvazione da parte del Senato della Repubblica, essa dovrebbe seguire lo stesso iter procedurale previsto per la presentazione del disegno di legge. E ciò non solo sulla base di una dottrina che appare predominante e di precedenti univoci, ma anche in considerazione del fatto che la lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 400 del 1988 prevede espressamente che sia competenza del Consiglio dei Ministri deliberare sulle « proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento». Complemento di questa previsione è anche che tale proposta debba essere accompagnata dall'autorizzazione del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA, concordando con quanto dichiarato dal Presidente, precisa tuttavia che per il ritiro del disegno di legge non risulta necessario prevedere l'autorizzazione del Presidente della Repubblica.

Il deputato Giovanni BIANCHINI ritiene che le questioni emerse nel dibattito possano trovare una soluzione che consenta una possibile via di uscita. Riformula pertanto il suo subemendamento 0.25.1.1 nel modo seguente:

All'articolo 25. 1, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti periodi:

« La delibera del Consiglio dei Ministri dovrà essere motivata ed assunta sulla base di criteri che indichino i casi nei quali possano ravvisarsi essenziali interessi dell'economia nazionale. Tali criteri sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). 0. 25. 1. 1.

Bianchini.

Il Presidente Michele VISCARDI, relatore, avverte che sono stati presentati i seguenti ulteriori subemendamenti all'emendamento 25.1 del relatore:

All'emendamento 25.1 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, sentite le competenti commissioni parlamentari, determina i criteri sulla base dei quali potranno essere eccezionalmente autorizzate operazioni di concentrazione vietate dall'articolo 6. Tali autorizzazioni sono concesse con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando l'operazione di concentrazione risulti indispensabile per la tutela, non altrimenti perseguibile, di rilevanti interessi generali dell'economia nazionale nell'ambito dell'integrazione europea. L'Autorità provvede in tal caso a stabilire limiti e condizioni atti ad evitare che l'operazione comporti la eliminazione della concorrenza dal mercato o restrizioni alla concorrenza non strettamente giustificate dagli interessi generali predetti. L'Autorità prescrive comunque le misure necessarie per il ristabilimento di condizioni di piena concorrenza entro un termine prefissato.

0. 25. 1. 2.

De Julio, Bassanini, Becchi.

All'emendamento 25.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari, determina i criteri sulla base dei quali l'Autorità può eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale nell'ambito dell'integrazione europea, operazioni di concentrazione vietate al sensi dell'articolo 6, sempreché esse non comportino la eliminazione della concorrenza dal mercato o restrizioni alla concorrenza non strettamente giustificate dagli interessi generali predetti. In tali casi, l'Autorità prescrive comunque le mi-

sure necessarie per il ristabilimento di condizioni di piena concorrenza entro un termine prefissato.

0. 25. 1. 3.

Bassanini, De Julio, Visco.

All'emendamento 25.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari, determina in linea generale e preventiva i criteri, esclusivamente attinenti a interessi generali dell'economia nazionale e nell'ambito delle linee della programmazione e dell'integrazione europea in relazione alle esigenze della programmazione, sulla base dei quali l'Autorità può eccezionalmente autorizzare operazioni di concentrazione vietate ai sensi dell'articolo 6, sempreché esse non comportino la eliminazione della concorrenza dal mercato o restrizioni alla concorrenza non stettamente giustificate dagli interessi generali predetti. In tali casi, l'Autorità prescrive comunque le misure necessarie per il ristabilimento di condizioni di piena concorrenza entro un termine prefissato.

0. 25. 1. 4.

Borghini, Prandini, Macciotta, Provantini, Cherchi, Gorgoni, Cellini, Breda, Bassanini, De Julio.

Ritiene utile, stante la connessione di tali subemendamenti con le questioni relative all'articolo 6 del disegno di legge di procedere ad una loro valutazione approfondita. Fa altresì presente che per l'espressione del parere su tali subemendamenti si rimette alle valutazioni del Governo.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA, ribadito il suo avviso contrario sul subemendamento Bianchini 0.25.1.1 nel testo riformulato, esprime parere favorevole sul subemendamento Borghini ed altri

0.25.1.4 che risolve gran parte dei problemi emersi nel corso della discussione. Invita inoltre i presentatori dei subemendamenti Bassanini ed altri 0.25.1.3 e De Julio ed altri 0.25.1.2 a ritirarli.

Il Presidente Michele VISCARDI, relatore, ricorda che la Commissione deve procedere ora alla votazione dell'articolo 6 del disegno di legge accantonato nella precedente seduta.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 6 del disegno di legge con le modifiche approvate nella seduta odierna.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 16 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Con il parere favorevole del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA, la Commissione approva l'emendamento 16.1 del relatore.

Su invito del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA, il Presidente Michele VI-SCARDI, relatore, riformula il suo emendamento 16.2 nel modo seguente:

All'articolo 16, comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'Autorità, a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica e, conseguentemante, sopprimere il comma 8.

16. 2.

Avendo il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BAT-TAGLIA espresso parere favorevole su tale emendamento, la Commissione approva l'emendamento 16.2.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA ritiene che l'emendamento 16.3 del relatore andrebbe riformuato nel senso di prevedere la proroga dell'istruttoria da parte dell'Autorità su richiesta del ministro dell'industria anche per i casi di operazioni di concentrazione che coinvolgano imprese straniere, così come previsto dal secondo periodo del comma 9 dell'articolo 16. Andrebbe altresì soppressa la previsione dell'obbligo di una comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente Michele VISCARDI, relatore, ritiene che mentre può essere condivisa l'opportunità di evitare l'obbligo di comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri non si può accedere sulla proposta relativa alla proroga dei termini dell'istruttoria. Riformula pertanto il suo emendamento 16.3 nel modo seguente:

All'articolo 16, sostituire il comma 9, con il seguente:

L'Autorità, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine può essere prorogato nel corso dell'istruttoria qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità, per un periodo non superiore a trenta giorni. 13, 3.

Con il parere favorevole del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA, la Commissione approva l'emendamento 16.3 del relatore nel testo riformulato.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 16 del disegno di legge con le modifiche testé approvate.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 18 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Con il parere favorevole del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA, la Commissione approva l'emendamento 18.1 del relatore.

Su proposta del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA il Presidente Michele VISCARDI, relatore, riformula il suo emendamento 18.2 nel modo seguente:

All'articolo 18, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dandone immediata notizia alle imprese interessate con le seguenti: e deve dare immediata comunicazione alle imprese interessate ed al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito.

18. 2.

Con il parere favorevole del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA, la Commissione approva l'emendamento 18.2 del relatore nel testo riformulato.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 18 con le modifiche testé approvate.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 25 e degli emendamenti e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Il deputato Giovanni BIANCHINI ribadita la motivazione sottesa al suo subemendamento 0.25.1.1 ritira tale emendamento aderendo alle proposte di subemendamenti De Julio ed altri 0.25.1.2 e Bassanini ed altri 0.25.1.3.

Il Presidente Michele VISCARDI, relatore, ritiene che l'ordine di votazione dei subemendamenti riferiti al suo emendamento 25.1 debba procedere a partire dal subemendamento Borghini ed 0.25.1.4.

Avendo il deputato Sergio DE JULIO sottolineato che il subemendamento Bassanini ed altri 0.25.1.3 rappresenta una sta del Ministro dell'industria, del com-

formulazione più puntuale della materia, il deputato Nello BALESTRACCI sottolinea che, stante il difficile apprezzamento circa la decisione sul testo dei subemendamenti che si allontana di più dal comma 1 dell'emendamento 25. 1 del relatore, andrebbe valutata l'opportunità di convenire sulla formulazione maggiormente puntuale del subemendamento Bassanini ed altri 0.25.1.3.

Il Presidente Michele VISCARDI, relatore, premesso che resta in capo alla Presidenza la valutazione circa il contenuto dei subemendamenti riferiti al suo emendamento 25.1 sotto il profilo dell'ordine di votazione dei medesimi, ritiene che una possibile soluzione potrebbe essere costituita dalla confluenza dei presentatori dei diversi subemendamenti su un unico testo che, per ragioni anche di più puntuale definizione, potrebbe essere costituito dal subemendamento Bassanini ed altri 0.25.1.3.

Dopo interverti dei deputati Giorgio MACCIOTTA, Sergio DE JULIO e Giuliano CELLINI, il deputato Onelio PRAN-DINI chiede una breve sospensione della seduta per consentire ai presentatori dei subemendamenti riferiti all'emendamento 25.1 del relatore, i quali apppartengono a diversi gruppi parlamentari, di confluire sulla formulazione di un unico subemendamento.

Il Presidente Michele VISCARDI, relatore, propone - e la Commissione consente - di sospendere la seduta fino alle

(La seduta, sospesa alle 15,55, è ripresa alle 16).

Il Presidente Michele VISCARDI, relatore, avverte quindi che è stato presentato il seguente subemendamento al suo emendamento 25.1:

ilAll'emendamento 25. 1 sostituire comma 1 con il seguente:

1. Il Consiglio dei ministri, su propo-

mercio e dell'artigianato, determina in linea genarale e preventiva i criteri sulla base dei quali l'Autorità può eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale nell'ambito dell'integrazione europea, operazioni di concentrazione vietate ai sensi dell'articolo 6, sempreché esse non comportino l'eliminazione della concorrenza dal mercato o restrizioni alla concorrenza non strettamente giustificate dagli interessi generali predetti. In tali casi, l'Autorità prescrive comunque le misure necessarie per il ristabilimento di condizioni di piena concorrenza entro un termine prefissato.

0, 25, 1, 5,

Bassanini, De Julio, Visco, Bianchini, Cellini, Borghini, Gorgoni, Provantini, Prandini, Macciotta, Cherchi.

Con il parere favorevole del Presidente Michele VISCARDI, relatore, e del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA, la Commissione approva il subemendamento Bassanini ed altri 0. 25. 1. 5.

Il Presidente Michele VISCARDI, relatore, avverte che i restanti subemendamenti al suo emendamento 25. I si intendono pertanto assorbiti.

Con il parere favorevole del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA, la Commissione approva quindi l'emendamento 25. 1 del relatore con la modifica testé approvata.

Il Presidente Michele VISCARDI, relatore, avverte che l'emendamento testé approvato è interamente sostitutivo dell'articolo 25 del disegno di legge.

Con il parere favorevole del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA, la Commissione approva, infine, l'emendamento Tit. IV.1 del relatore.

Avendo il Presidente Michele VI-SCARDI, relatore, ricordato che la Commissione ha espresso più volte nel corso delle precedenti sedute l'avviso concorde di richiedere il trasferimento in sede legislativa del provvedimento, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA dichiara l'assenso del Governo sulla richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Il Presidente Michele VISCARDI, relatore, si riserva, verificati i presupposti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento, di inviare la relativa richiesta al Presidente della Camera.

Disegno di legge:

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423). (Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Michele VISCARDI, avverte che stanno per avere inizio votazioni in Assemblea e che la seduta dovrà pertanto essere sospesa. Propone quindi – e la Commissione consente – che il seguito dell'esame del disegno di legge sia rinviato al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

(La seduta, sospesa alle 16,10 è ripresa alle 20,45).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno:

Il Presidente Michele VISCARDI, avverte che risultano presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

(Contributi in conto capitale per l'acquisto di veicoli ecologici).

1. Lo stanziamento che l'articolo 2 del decrto-legge 4 marzo 1989, n. 77, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, riserva all'incentivazione per l'acquisto di autobus ecologici o con alimentazione alternativa al gasolio, è destinato alla concessione di contributi in conto capitale, nell'ambito di un piano di sostituzione dei veicoli con trazione tradizionale a gasolio o benzina, per l'acquisto di veicoli con trazione elettrica o con trazione mista elettrica e tradizionale, oppure azionati da motori alimentati esclusivamente a metano o propano, da parte di enti, di aziende pubbliche nonché di imprese concessionarie di servizi pubblici di trasporto e di comuni.

2. Per essere ammessi al contributo i veicoli debbono essere preventivamente omologati ai sensi delle leggi vigenti. 11. 3.

Bianchini.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

- 1. Il contributo previsto a carico del FESR per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988 è sostituito o integrato per la percentuale soppressa o ridotta per effetto Regolamenti CEE n. 4253/88 n. 4254/88 con un contributo nazionale a carico degli stanziamenti di cui al successivo terzo comma pari alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa per ogni singola iniziativa alle agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980 n. 784 e successive modificazioni e il contributo concesso a carico del FESR.
- 2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro nonché con la Cassa Depositi e Prestiti per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto la procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie agli interventi di cui al comma precedente.

3. All'avvio del programma generale di metanizzazione relativo al primo triennio approvato dal CIPE l'11 febbraio 1988 si fa fronte con lo stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e con lo stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300 miliardi con l'articolo 15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

19. 01.

Napoli.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-ter.

1. Previa deliberazione del programma di metanizzazione cui all'articolo 4 della legge n. 445 del 1987, comprensivo del programma di approvvigionamento del gas metano, alle more della esecuzione delle opere necessarie per questa finalità, il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato può autorizzare, con proprio decreto, l'alimentazione provvisoria delle reti cittadine realizzate in conformità al programma deliberato ai sensi della medesima legge n. 445 del 1987 mediante gas diversi dal gas metano. 19. 02.

Cherchi.

Si domanda se in ragione dell'importanza del contenuto dell'articolo aggiuntivo Napoli 19.01 si possa provedere un suo esame nell'ambito del disegno di legge concernente il risparmio energetico oppure se ne debba prevedere un esame in uno specifico diverso provvedimento.

Il deputato Salvatore CHERCHI dichiara il suo avviso favorevole all'articolo aggiuntivo Napoli 19.01 cui risulta peraltro collegata una analoga questione proposta dal suo articolo aggiuntivo 19.02. Il Presidente Michele VISCARDI chiede, quindi, ai gruppi di pronunciarsi sulle modalità di proseguimento dell'esame del disegno di legge all'ordine del giorno.

Avendo il deputato Onelio PRANDINI, a nome del gruppo comunista, prospettato la necessità di valutare con maggior ponderazione gli articoli aggiuntivi ora presentati, come pure gli altri emenda-

menti accantonati, nelle precedenti sedute, il Presidente Michele VISCARDI propone – e la Commissione consente – di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge all'ordine del giorno alla seduta in sede referente della Commissione già convocata per domani 5 aprile 1990 alle ore 9,30.

La seduta termina alle 21.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 9. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI. — Intervengono il ministro del lavoro e previdenza sociale Carlo Donat-Cattin e il sottosegretario di Stato al lavoro e previdenza sociale Ugo Grippo.

Testo unificato delle proposte di legge:

GHEZZI ed altri: Norme sulla tutela dei lavoratori della piccola impresa, sulla cassa integrazione guadagni e sui licenziamenti (2324).

(Parere della I, della II, della V e della X Commissione).

PIRO: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (190).

(Parere della I e della X Commissione nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

CIPRIANI ed altri: Abrogazione dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamenti individuali e collettivi (1096).

O(Parere della I, della II e della X Commissione)

CAVICCHIOLI ed altri: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative al-

l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (3301).

(Parere della I, dell V e della X Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bts del regolamento).

GHEZZI ed altri: Nuove norme in tema di licenziamenti illegittimi, di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento dei danni (4446).

(Parere della I, della II, della X e della XIII Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione del testo unificato.

Si passa alla discussione dell'articolo 1 che risulta del seguente tenore:

ART. 1. (Reintegrazione).

- 1. I prime tre commi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono sostituiti come segue:
- « Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace

il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo, occupi alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o, quando si tratti di imprenditore agricolo occupi più di cinque prestatori di lavoro, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di cinquanta prestatori di lavoro.

Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al comma precedente si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato part-time, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva riassunzione e al versamento dei con-

tributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

Dal momento della notificazione dell'atto di precetto relativo alla sentenza di cui al primo comma, per ogni giorno di ritardo per la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, il datore di lavoro è altresì tenuto al pagamento a favore della gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione contro la disoccupazione di una somma pari al 50 pr cento della retribuzione dovuta al lavoratore.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione del posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma il rapporto di lavoro si intende risolto.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

Al licenziamento per motivio disciplinari si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 7, quale che sia il numero dei lavoratori occupati. La violazione delle predette disposizioni comporta la nullità del licenziamento con le conseguenze di cui al primo comma del presente articolo.

Il Presidente Vincenzo MANCINI comunica che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1, primo capoverso, col seguente:

1. I primi tre commi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ven-

gono sostituiti come segue: « Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 504, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro » e sopprimere da: che in ciascuna sede a: di lavoro e tutto il secondo capoverso.

1. 1.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Arnaboldi.

Sostituire il comma 1, primo capoverso, con il seguente:

1. I primi tre commi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono sostituiti come segue: « Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 504, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupi alle sue dipendenze più di 5 prestastori di lavoro, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ».

1. 2.

Russo Spena, Russo Franco, Tamino, Arnaboldi.

Sostituire il comma 1, primo capoverso, con il seguente:

1. I primi tre commi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono sostituiti come segue: « Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato

motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupi alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoroo, quando si tratti di imprenditore agricolo occupi più di cinque prestatori di lavoro, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ».

1. 3.

Russo Spena, Russo Franco, Cipriani, Tamino.

Sostituire il comma 1, primo capoverso, con il seguente:

1. I primi tre commi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono sostituiti come segue: « Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro salvo nei casi di rapporti di lavoro disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339, o nel caso in cui l'attività del datore di lavoro e dei suoi parenti entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale sia numericamente prevalente sull'apporto dei dipendenti non inclusi nella categoria dei familiari sunnominati ».

1. 4.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Sostituire il comma 1, primo capoverso, con il seguente:

1. I primi tre commi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono sostituiti come segue: « Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della pre-

detta legge o annulla il licenzamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa ordina di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che, ha alle proprie dipendenze commplessivamente più di ottanta prestatori di lavoro, ed occupa anche in una sola unità produttiva, quale la sede, lo stabilimento, la filiale, l'ufficio o il reparto autonomo, più di quindici prestatori di lavoro o, quando si tratti di imprenditore agricolo, più di cinque prestatori di lavoro. Qualora presso tutte le unità produttive siano addetti non più di quindici dipendenti si applicano le disposizini di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall'articolo 2. punti 2 e 3 della presente legge.

Ai datori di lavoro imprenditori e non imprenditori che occupano complessivamente fino ad ottanta dipendenti tali disposizioni si applicano nelle sole unità produttive cui sono addetti più di quindici dipendenti o più di cinque in caso di imprenditore agricolo. Nelle unità produttive cui sono addetti non più di quindici dipendenti si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall'articolo 2 punti 2 e 3 della presente legge.

Le disposizioni sulla reintegrazione nel posto di lavoro si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori. che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. 1. 44.

Santoro.

ART. 1. (Reintegrazione).

Sostituire il comma 1, primo capoverso, col seguente:

1. I primi tre commi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono sostituiti come segue:

« Ferma restando l'esperibilità della procedura prevista dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificano motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano, indipendentemente dal numero complessivo dei lavoratori occupati, nell'unità produttiva, quale la sede, lo stabilimento, la filiale, l'ufficio o il reparto autonomi ove sono addetti più di quindici dipendenti o più di cinque in caso di imprenditore agricolo. Le stesse disposizioni si applicano altresì, sempre indipendentemente dal numero complessivo dei lavoratori occupati, ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti ». 1. 52.

Antonucci, Azzolini, Gelpi, Sapienza.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole da: che in ciascuna sede fino a: reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro con le seguenti: che occupi nella sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento, più di quindici prestatori di lavoro, o, quando si tratti di imprenditore agricolo, occupi nella sua impresa più di cinque prestatori di lavoro, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

1. 27.

Ghezzi, Pallanti, Pellegatti.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: reparto autonomo aggiungere le seguenti: nel quale ha avuto luogo il licenziamento.

1. 62.

Il Relatore.

All'articolo 1, primo comma, primo capoverso, modificarlo come segue:

Occupi alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo. 1, 65,

Valensise, Colucci, Manna.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che occupino più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che ne occupano più di cinque, anche quando questi siano dislocati in unità produttive site in ambiti territoriali differenti, pur se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. 1. 28.

Ghezzi, Pallanti, Alinovi.

Al primo comma, primo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: comune con la parola: regione.

1. 66.

Valensise, Colucci, Manna.

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la parte finale del comma dalle parole: e in ogni caso fino al termine. 1. 45.

Santoro, Poggiolini.

Al comma 1, sopprimere le parole: e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di 50 prestatori di lavoro.

1. 53.

Antonucci, Azzolini, Gelpi, Sapienza.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire

lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di cinquanta prestatori di lavoro, con le seguenti: e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di trentacinque prestatori di lavoro.

1. 29.

Pallanti, Ghezzi, Migliasso.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: cinquanta prestatori con: trentacinque prestatori.

1. 5.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Arnaboldi.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: cinquanta con: sessanta.

1. 41.

Il relatore.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la parola: sessanta.

1. 46.

Santoro.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. I datori di lavoro, imprenditori non agricoli e non imprenditori, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'articolo 1 della presente legge sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata dall'articolo 2, punti 2 e 3 della presente legge.

1. 47.

Santoro.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Ai datori di lavoro, imprenditori le parole: e in ogni caso al datore di le non imprenditori i quali, indipendentemente dal numero complessivo dei lavoratori occupati, abbiano alle proprie dipendenze nelle unità produttive, da quattro a quindici lavoratori, ovvero da 4 a 5 in caso di imprenditori agricoli, si applica la legge 15 luglio 1966, n. 601, come modificata dall'articolo 2 punti 2 e 3 della presente legge.

1. 54.

Antonucci, Azzolini, Gelpi, Sapienza.

Al comma 1 sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Ai fini del computo del limite occupazionale di cui al comma 1, si tiene conto, oltre che dei lavoratori subordinati assunti con un contratto a tempo indeterminato, anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, o con contratto di lavoro a termine di durata superiore a sei mesi, degli apprendisti quando siano decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di apprendistato, dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo, nonché degli agenti che svolgono personalmente, e senza lavoratori alle proprie dipendenze, la loro attività esclusivamente per l'impresa preponente.

1. 6. Russo Spena, Franco Russo, Ar-

Al comma 1 sostituire il secondo capoverso nel modo seguente:

naboldi, Tamino.

Ai fini del computo del limite occupazionale di cui al comma 1, si tiene conto, oltre che dei lavoratori subordinati assunti con un contratto a tempo indeterminato, anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, o con contratto di lavoro a termine degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo.

1. 7.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Cipriani.

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

« Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al comma precedente non si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

Non si computano, altresì, il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. 1. 39.

Cavigliasso.

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

Ai fini del computo del numero dei prestatori di cui al presente articolo sono esclusi: il coniuge, i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale e gli affini entro il secondo grado, i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori assunti per attività lavorative di carattere stagionale. Sono compresi i dipendenti in prova e con contratto a termine quando non sia stipulato ai sensi del punto b) dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 e dell'articolo 8-bis ultimo comma della legge 25 marzo 1983, n. 79. 1. 48.

Santoro, Poggiolini.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire il secondo comma con il seguente:

« Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al comma precedente non si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e con contratto di lavoro a tempo determinato.

Non si computano, altresì, il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato part-time si computano per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto che per il computo delle unità lavorative deve far riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore ».

1. 55.

Antonucci, Azzolini, Gelpi, Sapienza.

Al comma 1, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al comma precedente non si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e con contratto di lavoro a tempo determinato.

Non si computano, altresì, il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

Si computano, invece, i lavoratori assunti con contratto a tempo indetermiato part-time per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orazio previsto dalla contrattazione collettiva del settore. 1. 61.

Biondi.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, dopo le parole: formazione e lavoro le seguenti: degli apprendisti.

1. 8.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino, Cima,

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, aggiungere le parole seguenti: degli apprendisti. 1. 30.

Pallanti, Rebecchi, Ghezzi.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, aggiungere le parole seguenti: degli apprendisti quando siano decorsi sei mesi dalla data d'inizio del rapporto di apprendistato. 1. 31.

Pallanti, Ghezzi, Rebecchi.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: formazione e lavoro le seguenti: degli apprendisti quando siano decorsi otto mesi dalla loro assunzione.

1. 10.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Cipriani.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, aggiungere le parole seguenti: degli apprendisti assunti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

1. 63.

Pallanti, Ghezzi, Rebecchi.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: formazione e lavoro le seguenti: o con contratto di lavoro a termine.

> Russo Franco, Russo Spena, Arnaboldi, Tamino.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere dopo le parole: formazione e lavoro le seguenti: o con contratto di lavoro a termine di durata superiore ai sei mesi. 1. 11.

> Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Cipriani.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: formazione e lavoro aggiungere: ai lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo.

1. 12.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: formazione e lavoro aggiungere: degli agenti che svolgono personalmente, e senza lavoratori alle proprie dipendenze, la loro attività esclusivamente preponente.

1. 13.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Arnaboldi.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parttime con le seguenti: dei lavoratori assunti a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato ovvero a termine di durata superiore a sei mesi.

1. 14.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parttime con le seguenti: dei lavoratori assunti con contratto a tempo parziale. 1. 32.

Rebecchi, Pallanti, Ghezzi.

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: per la quota orario effettivamente svolto fino a: del settore.

1. 15.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

All'articolo 1, secondo capoverso, aggiungere:

a) dopo la parola: settore le parole: mentre non si computano i lavoratori assunti con contratto a termine per attività lavorative stagionali, gli apprendisti per la durata del periodo di apprendistato, i lavoratori assunti in sostituzione di altri assenti ai sensi dell'articolo 1, punto b), legge 18 aprile 1962, n. 230;

b) dopo le parole: in linea collaterale aggiungere le parole: e gli affini entro il primo grado.

1. 67.

Valensise, Colucci, Manna.

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: Non si computano il coniuge fino alla fine del comma.

1. 16.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Cipriani.

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole da: Non si computano a: in linea collaterale.

1. 17.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Cipriani.

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado fino a: collaterale.

1. 18.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire: secondo grado con: primo grado e sopprimere: e in linea collaterale.

1. 19.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Cipriani.

Al primo comma, secondo capoverso, sopprimere le parole: e in linea collaterale. 1. 20.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Al primo comma, secondo capoverso, aggiungere le seguenti parole al termine del comma: Si tiene conto altresì degli apprendisti impiegati nell'impresa eccedenti il numero di tre.

1. 64.

Pallanti, Rebecchi, Lucenti.

Al primo comma, secondo capoverso, aggiungere le seguenti parole: Resta ferma, quanto alla classificazione delle imprese, la disciplina di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

1. 33.

Ghezzi, Pallanti, Pellegatti.

Al comma 1, sostituire il quarto capoverso con il seguente:

« Il rapporto di lavoro del prestatore reintegrato nel posto di lavoro ai sensi del comma 1 prosegue ad ogni effetto dalla data del licenziamento cui sia stata accertata l'inefficacie o l'invalidità fino a quella della reintegrazione effettiva. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma 1 è in ogni caso tenuto al pagamento della retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della riammissione in servizio ed al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali.

1. 34.

Ghezzi, Pallanti, Picchetti.

Al comma 1, sostituire il quarto capoverso con il seguente:

« Il prestatore di lavoro reintegrato nel posto di lavoro ai sensi del comma 1 ha in ogni caso diretto di percepire la retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della riammissione in servizio ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. 1. 35.

Pallanti, Pellegatti, Ghezzi.

Al comma 1, sostituire, quarto capoverso, sostituire le parole effettiva riassunzione con le seguenti: effettiva reintegrazione.

1. 21.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Cipriani.

All'articolo 1, quarto comma, nono rigo, sostituire la parola riassunzione con la parola reintegrazione.

1. 71.

Valensise, Colucci, Manna.

All'articolo 1, quarto comma, all'ultima riga, dopo la parola retribuzione globale di fatto aggiungere le seguenti: con esclusione di ogni alta conseguenza di natura civile e/o penale.

1. 56.

Antonucci, Azzolini.

Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso.

1. 42.

Antonucci.

Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso.

1. 49.

Santoro, Poggiolini.

Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso.

1. 57.

Azzolini, Antonucci.

Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso.

1. 60.

Biondi.

All'articolo 1, quinto capoverso, sostituire le parole: dal momento della notificazione dell'atto di precetto con le parole: Decorsi, ai sensi dell'articolo 482 del codice di procedura civile, dieci giorni dalla notificazione dell'atto di precetto.

1. 68.

Valensise, Colucci, Manna.

Al primo comma, quinto capoverso, sostituire le parole: 50 per cento con: cento per cento.

1. 22.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Al primo comma, quinto capoverso, alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: Al datore di lavoro che non ottemperi all'ordine di reintegrazione, ancorché contenuto in un provvedimento non defitivo, si applica la sanzione di cui all'articolo 650 del codice penale.

1. 23.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Arnaboldi.

Al primo comma, sesto capoverso, sostituire le parole: Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto dal comma 4 con le parole: Fermi restando il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali sino alla risoluzione del rapporto.

1. 36.

Ghezzi, Minucci, Pallanti.

All'articolo 1, sesto comma (sesto rigo) sostituire la parola: del con la parola seguente: nel.

1. 70.

Valensise, Colucci, Manna.

Al primo comma, sesto capoverso, sostituire le parole: pari a quindici mensilità con le parole: pari a trentasei mensilità. 1. 24.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Cipriani.

Al primo comma, sesto capoverso, sostituire le parole: pari a quindici mensilità con le parole: pari a ventiquattro mensilità.

1. 25.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Cipriani.

All'articolo 1, sesto comma, aggiungere alle parole: dalla comunicazione le parole: del deposito.

1. 69.

Valensise, Colucci, Manna.

Al primo comma, sesto capoverso alla fine aggiungere: allo spirare dei termini predetti.

1. 26.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Cipriani.

Al primo comma, sesto capoverso, al termine, aggiungere le parole seguenti: allo spirare dei termini predetti.

1. 37.

Pallanti, Ghezzi, Migliasso.

Al comma 1 sopprimere l'ultimo capoverso.

1. 43.

Antonucci.

Al comma 1 sopprimere l'ultimo capoverso.

1. 50.

Santoro, Poggiolini.

Al comma 1, il secondo periodo dell'ottavo capoverso è sostituito dal seguente:

La violazione delle predette disposizioni comporta le conseguenze di cui al primo comma del presente articolo o quelle di cui all'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, a seconda che debba essere applicata l'una o l'altra disciplina. 1. 51.

Santoro.

Al comma 1, ottavo capoverso, sostituire il secondo periodo col seguente: La violazione delle predette disposizioni comporta le conseguenze di cui al primo comma del presente articolo o quelle di cui all'articolo 8 della legge 15 luglio 1966,

n. 604, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, in relazione al numero dei dipendenti occupati computati secondo i criteri di cui alle predette disposizioni.

1. 58.

Antonucci, Azzolini, Gelpi, Sapienza.

Al comma 1, il secondo periodo dell'ottavo capoverso del punto 1, è sostituito dal seguente: La violazione delle predette disposizioni comporta le conseguenze di cui al primo comma del presente articolo o quelle di cui all'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in relazione al numero dei dipendenti occupati, risultante dal primo comma del presente articolo e dal punto 1 dell'articolo 2 della presente legge.

1. 59.

Biondi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, gli effetti di cui al comma 4 si producono anche in relazione all'ordinanza prevista dal quartultimo comma, non impugnata ovvero confermata dal giudice che l'ha pronunciata. In relazione alla stessa si producono altresì gli effetti di cui al comma 5, ma la somma da pagare alla gestione previdenziale dal medesimo indicata è pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

1. 38.

Ghezzi, Pallanti, Sanfilippo.

All'articolo 2 sostituire il titolo: Riassunzione o risarcimento del danno con: Reintegrazione o risarcimento del danno. 2. 42.

Il deputato Giorgio GHEZZI osserva che l'articolo 1 contiene una disciplina particolarmente importante anche a prescindere dalla situazione contingente rappresentata dalla consultazione referendaria. Riferendosi, infatti, tale normativa all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori si procede ad una estenzione dell'ambito della tutela reale. Sottolinea, peraltro, come appaia significativo il problema che si apre al secondo capoverso ove si delinea la possibilità di rendere realistica la soglia dei sedici dipendenti.

Dopo aver espresso soddisfazione sull'ultimo periodo del secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 1 relativamente al fatto che ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro non si tiene conto né del coniuge né dei parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta ed in linea collaterale, esprime talune perplessità circa il mancato computo degli apprendisti che rischia di portare ad una dilatazione del numero dei contratti per tale tipo di soggetti cui farà riscontro un calo, ad esempio per i contratti di formazione lavoro. Accenna, inoltre, ad una sentenza della Corte Costituzionale che se ha definito legittima la esclusione di tale categoria di soggetti ha tuttavia individuato tale norma come di emergenza e transitoria. Di qui le loro propoate di modifiche che si pongono nell'ottica di risolvere il problema graduando una serie di soluzioni possibili.

Svolge quindi alcune considerazioni circa l'unità produttiva ove si verifica il licenziamento ed esprimendo valutazioni sull'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 1 ove si prevede che le disposizioni si applicano ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti nonché alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di 5 dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore che oc-Valensise, Colucci, Manna. | cupa alle sue dipendenze più di 50 prestatori di lavoro. Tuttavia, con riferimento a quest'ultimo limite numerico osaerva che sarebbe stato preferibile mantenere quello di 35 indicato originariamente altrimenti si rischia di diluire in modo eccessivo la tutela reale.

A chi chiede per quale motivo si intenda introdurre una sanzione civile a carico del datore di lavoro che ha operato un licenziamento illegittimo e che consiste nel pagamento, a favore della gestione dell'INPS di una somma pari al 50 per cento della retribuzione dovuta al lavoratore, osserva come da una parte tale norma fosse in un certo senso presente nello Statuto dei lavoratori anche se con diverso riferimento, dall'altra fa presente che il suo gruppo ha presentato degli emandamenti per estenderla ulteriormente dal momento che si tratta di un metodo, peraltro desumibile dal diritto comparato europeo, tale da garantire una maggiore credibilità dell'ordine di reintegra.

Dopo aver osservato che il testo dell'articolo 1 riprende ed esplicita norme di garanzia circa il licenziamento disciplinare recependo quanto contenuto in una sentenza della Corte costituzionale (n. 437) dell'anno scorso, fa presente, quanto all'ordine di reintegra, che gli emendamenti presentati dal gruppo comunista si pongono come obiettivo quello di una risistemazione della materia partendo dal presupposto che tale ordine si iscrive in una ininterrotta prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare sia sotto l'aspetto retributivo che previdenziale.

Conclude il proprio intervento ribadendo la necessità, anche a seguito di una lettura degli emendamenti presentati dagli altri gruppi, di non peggiorare in alcun modo gli spazi normativi riguardanti l'ambito della tutela presente nel testo.

Il deputato Andrea BORRUSO ribadisce come il gruppo della democrazia cristiana rimanga fermo nella convinzione di escludere, ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro gli appren- | rere contrario del relatore e del Governo,

disti anche con riferimento alla normativa vigente.

Il deputato Giovanni RUSSO SPENA osserva che il gruppo di democrazia proletaria ha presentato, all'articolo 1. tutta una serie di emendamenti di carattere essenzialmente migliorativo. Alcuni di questi riguardano, ad esempio, la problematica della reintegrazione del lavoratore: a suo giudizio a qualsiasi azienda deve essere applicato un principio generale che superi l'attuale regime di una doppia tutela che è da ritenersi un fatto ormai da superare.

Dopo aver risposto alle osservazioni di chi imputa, a tali proposte emendative, la responsabilità di penalizzare ecessivamente con fattori di rigidità la realtà della piccola e media impresa ribadisce che punto centrale è quello di non fare una normativa che poi vada a discapito della tutela del lavoratore.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, avverte che la votazione di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 è da intendersi in via di principio necessitando gli stessi dei prescritti pareri della I, della II e della V Commissione.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone quindi in votazione l'emendamento Russo ed altri 1.1 che, con il parere contrario del relatore e del Governo, la Commissione respinge.

Il deputato Franco RUSSO, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento Russo Spena ed altri 1.2, ribadisce che esso serve a rispondere in modo appropriato al quesito referendario.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento Russo Spena 1.2.

La Commissione lo respinge.

La Commissione respinge, con il pa-

gli emendamenti Russo Spena ed altri 1.3 e Russo Spena ed altri 1.4.

Il deputato Orazio SAPIENZA fa proprio l'emendamento Santoro 1.44.

Il deputato Franco RUSSO, intervenendo per dichiarazione di voto, esprime forti riserve su un emendamento altamente peggiorativo per il lavoratore e che, qualora dovesse essere approvato, non consentirebbe al testo di far superare il vaglio da parte dell'Ufficio centrale del referendum presso la Corte di cassazione. Per tali motivi preannuncia il suo voto contrario.

Il deputato Novello PALLANTI, intervenendo per dichiarazione di voto, rileva che con tale emendamento si è materializzata una preoccupazione già emersa in precedenza e quindi, dopo aver espresso una valutazione essenzialmente negativa, preannuncia il voto contrario del gruppo comunista.

La Commissione respingé, con il parere contrario del relatore e del Governo l'emendamento Santoro 1.44.

Gli emendamenti Antonucci ed altri 1.52 e Ghezzi ed altri 1.27 vengono ritirati.

La Commissione approva, con il parere favorevole del Governo, l'emendamento del relatore 1.62.

La Commissione approva, quindi, con il parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento Valensise ed altri 1.65.

Il relatore Andrea CAVICCHIOLI invita i presentatori dell'emendamento 1.28 a ritirarlo. Dopo che il deputato Giorgio GHEZZI accede a tale proposta, il deputato Franco RUSSO lo fa proprio.

La Commissione respinge, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento Ghezzi ed altri 1.28.

Il deputato Raffaele VALENSISE, intervenendo per dichiarazione di voto, rac-1.54 viene ritirato.

comanda l'approvazione dell'emendamento Valensise ed altri 1.66 che identifica un ambito territoriale più vasto rispetto a quello previsto dalla normativa.

Il deputato Franco RUSSO intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto favorevole su tale emendamento il quale consente una applicazione più larga della tutela reale.

La Commisione respinge con il parere contrario del relatore e del Governo l'emendamento Valensise ed altri 1.66.

Dopo che gli emendamenti Santoro ed altri 1.45 fatto proprio dal Presdente e Antonucci ed altri 1.53, vengono ritirati, la Commissione respinge, con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti Pallanti ed altri 1.29 e Franco Russo ed altri 1.5.

Il deputato Novello PALLANTI, intervenendo per dichiarazione di voto, osserva che l'emendamento del relatore 1.41, peraltro identico all'emendamento Santoro 1.46 introduce una filosofia volta a ridurre l'area di applicazione della reintegrazione sul posto di lavoro. Si tratta di una pericolosa soluzione peggiorativa del testo per cui invita i presentatori al ritiro di tale emendamento preannunciando, altrimenti, il voto contrario del suo gruppo.

Il deputato Franco RUSSO preannuncia il voto contrario sull'emendamento 1.41 e sull'emendamento 1.46.

La Commissione approva, con il parere favorevole del Governo, l'emendamento del relatore 1.41 considerandosi in esso assorbito l'emendamento Santoro 1.46 di contenuto identico.

Dopo che il Presidente Vincenzo MAN-CINI, fa proprio l'emendameno Santoro 1.47, la Commissione lo respinge con il parere contrario del relatore e del Governo

L'emendamento Antonucci ed altri 1.54 viene ritirato. Viene, quindi, respinto l'emendamento Russo Spena ed altri 1.6 con il parere contrario del relatore e del Governo.

Il deputato Franco RUSSO, preannunciando il suo voto favorevole rileva che il suo emendamento 1.7 riguarda la questione del computo del limite occupazionale. Ritiene che sulla modifica che il suo gruppo intende proporre la Commissione debba svolgere le opportune riflessioni anche in considerazione del fatto che la questione degli apprendisti rappresenta un punto di particolare rilevanza del provvedimento.

Dopo un breve intervento del deputato Laura CIMA che preannuncia il voto favorevole sull'emendamento, prende la parola il deputato Novello PALLANTI il quale preannunica l'astensione del suo gruppo su di un emendamento che certo non rappresenta una linea sbagliata ma che viene ad essere più correttamente recepita da successivi emendamenti del gruppo comunista.

La Commissione respinge, con il parere contrario del relatore e del Governo l'emendamento Franco Russo ed altri 1.7. L'emendamento 1.39 viene ritirato.

Dopo che il Presidente Vincenzo MAN-CINI ha fatto proprio l'emendamento Santoro 1.48, la Commissione lo respinge con il parere contrario del relatore e del Governo.

Dopo che il relatore invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Antonucci ed altri 1.55, dal momento che il deputato Bruno ANTONUCCI insiste per la sua votazione, la Commissione lo respinge con il parere contrario del relatore e del Governo.

Dal momento che il presentatore dell'emendamento Biondi 1.61 è assente si intende che questi vi abbia rinunciato.

Il deputato Novello PALLANTI preannuncia il voto favorevole sul proprio

emendamento 1.30 ed osserva che esso rappresenta uno dei punti sui quali il suo gruppo si è più battuto affinché la richiesta di estensione della normativa anche per gli apprendisti diventa parte integrante del testo che ci si accinge ad approvare.

Osserva, inoltre, che l'approvazione di tali emendamenti, serve a dare una risposta più pertinente al quesito referendario.

Il deputato Franco RUSSO, preannunciando il voto favorevole sul suo emendamento 1.8 osserva che da esso deriva una estensione della tutela reale.

Il deputato Orazio SAPIENZA, intervenendo per dichiarazione di voto esprime la sua preoccupazione circa le conseguenze che oggettivamente possono derivare dall'approvazione dell'emendamento concernente gli apprendisti proponendo, a sua volta, un subemendamento il quale sia volto a mitigare la portata di tale normativa.

Il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda che, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma del Regolamento, emendamenti, sub-emendamenti ed articoli aggiuntivi devono essere presentati, di regola, prima dell'inizio della discussione
degli articoli cui si riferiscono con l'unica
eccezione per il relatore ed il Governo
che possono presentarli fino a che sia
iniziata la votazione dell'articolo cui si
riferiscono.

Il deputato Andrea BORRUSO, ritenendo che tale emendamento possa creare vincoli e bardature per l'apprendistato, preannuncia il suo voto contrario.

La Commissione respinge, con il parere contrario del relatore e del Governo, gli identici emendamenti Russo Spena ed altri 1.8 e Pallanti ed altri 1.30.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, a causa di concomitanti votazioni in Aula, sospende la seduta proponendo di riprenderla alle ore 14,30.

La Commissione conviene, contrario il deputato Giovanni RUSSO SPENA.

(La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 14,40).

Il deputato Novello PALLANTI preannuncia il proprio voto favorevole sul proprio emendamento 1.31 il quale viene a recepire anche gli apprendisti ai fini del computo del numero dei prestatori di cui al comma 1, primo capoverso dell'articolo 1. Ribadisce la necessità di comprendere tale categoria anche con riferimento al parere, se pur non vincolante, della Commissione giustizia che va proprio in questa direzione.

La Commissione respinge, con parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento Pallanti ed altri 1.31.

Il deputato Franco RUSSO preannuncia il proprio voto favorevole sul proprio emendamento 1.10 in quanto volto a migliorare la linea complessiva del provvedimento.

La Commissione respinge, con parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento Franco Russo ed altri 1.10.

Il deputato Novello PALLANTI preannuncia il proprio voto favorevole sul proprio emendamento 1.63 osservando che esso si colloca, pur con una diversa graduazione, nell'ambito della prospettiva già segnalata col precedente emendamento 1.31.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione l'emendamento Pallanti ed altri 1.63 che, con il parere contrario del relatore e del Governo che prospetta dubbi di legittimità, la Commissione respinge.

Gli emendamenti Russo Spena ed altri 1.9, Franco Russo ed altri 1.11, Russo Spena ed altri 1.12 vengono ritirati.

La Commissione respinge, con il parere contrario del relatore e del Governo gli emendamenti Franco Russo ed altri 1.13 e Russo Spena ed altri 1.14.

La Commissione approva, con il parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento Rebecchi ed altri 1.32.

La Commissione respinge, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento Russo Spena ed altri 1.15.

Il deputato Gaetano COLUCCI, intervenendo per dichiarazioni di voto sull'emendamento Valensise ed altri 1.67, preannuncia il suo voto favorevole insistendo particolarmente sul punto *b*) di tale emendamento.

La Commissione respinge, col parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 1.67.

La Commissione, con il parere contrario del relatore e del Governo, respinge gli emendamenti Franco Russo ed altri 1.16, Franco Russo ed altri 1.17, Russo Spena ed altri 1.18, Franco Russo ed altri 1.19, Russo Spena ed altri 1.20.

Il deputato Novello PALLANTI preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul proprio emendamento 1.64 il quale, con una diversa formulazione, ritorna sulla tematica degli apprendisti recependo anche alcune delle osservazioni svolte dal collega Sapienza.

Il deputato Franco RUSSO preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.64 dal momento che la questione degli apprendisti rappresenta il punto di riferimento sostanziale per il giudizio complessivo sul provvedimento.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione l'emendamento Pallanti ed altri 1.64 che la Commissione, con il parere contrario del relatore e del Governo, respinge.

Il relatore Andrea CAVICCHIOLI, intervenendo sull'emendamento Ghezzi ed altri 1.33, invita i presentatori a ritirarlo in quanto la normativa in esso contenuta è già ricompresa implicitamente nel testo.

Il deputato Novello PALLANTI, dopo le chiarificazioni del relatore, accede alla proposta di ritiro dell'emendamento. La Commissione, con il parere contrario del relatore e del Governo, respinge gli emendamenti Ghezzi ed altri 1.34 e Pallanti ed altri 1.35.

La Commissione approva, con il parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento Franco Russo ed altri 1.21. Risulta, pertanto, assorbito l'emendamento Valensise ed altri 1.71 di contenuto identico.

L'emendamento Antonucci ed altri 1.56 viene ritirato.

Il deputato Novello PALLANTI, intervenendo per dichiarazioni di voto, preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Antonucci 1. 42 soppressivo del quinto capoverso del comma 1, dal momento che questo rappresenta uno dei passaggi più delicati del provvedimento. La soppressione, infatti, di tale capoverso rischia di far venir meno un deterrente che rafforza la reintegrazione obbligatoria e che consiste nel pagamento da parte del datore di lavoro a favore dell'INPS di una somma pari al 50 per cento della retribuzione dovuta al lavoratore dal momento della notificazione dell'atto di precetto relativo alla sentenza di cui al primo capoverso, per ogni giorni di ritardo per la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

Il deputato Franco RUSSO preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 1.42 che rappresenta, se approvato, un fatto peggiorativo del testo.

La Commissione approva l'emendamento Antonucci 1.42 con il parere favorevole del relatore e del Governo, risultano, pertanto, assorbiti gli emendamenti Santoro ed altri 1.49, Azzolini ed altri 1.57, Biondi 1.60, di contenuto identico.

Gli emendamenti Valensise ed altri 1.68 e Russo Spena ed altri 1.22 risultano, pertanto, preclusi.

La Commissione respinge, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento Franco Russo ed altri 1.23.

Dopo che anche l'emendamento Ghezzi ed altri 1.36 risulta precluso, la Commissione approva, con il parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento Valensise ed altri 1.70.

Vengono, quindi, respinti, col parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti Franco Russo ed altri 1.24 e Russo Spena ed altri 1.25.

La Commissione approva, col parere favorevole del relatore e del Governo, gli emendamenti Valensise ed altri 1.69 e Franco Russo ed altri 1.26. Risulta, pertanto, assorbito, in quanto di contenuto identico all'emendamento 1.26, l'emendamento Pallanti ed altri 1.37.

La Commissione approva, col parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento Antonucci 1.43 risultanto assorbito l'emendamento Santoro ed altri 1.50, di contenuto identico fatto proprio dal Presidente.

Dopo che gli emendamenti Santoro 1.51, fatto proprio dal Presidente, e Biondi 1.59 sono dichiarati preclusi a seguito dell'approvazione del precedente emendamento 1.42, viene ritirato l'emendamento Antonucci ed altri 1.58.

Il deputato Novello PALLANTI ritira l'emendamento Ghezzi ed altri 1.38.

Il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda che essendo stati gli emendamenti approvati votati in via di principio, la Commissione non procederà ora alla votazione dell'articolo 1 in attesa dell'espressione dei prescritti pareri.

La Commissione passa alla discussione dell'articolo 2 che risulta del seguente tenore:

ART. 2.

(Riassunzione o risarcimento del danno).

1. I datori di lavoro, imprenditori non agricoli e non imprenditori, che occupino alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupino alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'articolo 1 della presente legge sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata.

- 2. L'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:
- « Il licenziamento non comunicato e motivato per iscritto è nullo, qualunque sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro e la categoria del lavoratore ».
- 3. L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:
- « Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti ».
- 4. Sono fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi e accordi sindacali che contengano previsioni più favorevoli ai lavoratori.
- 5. La disciplina di cui all'articolo 2118 del codice civile resta ferma limitatamente all'istituto del preavviso.
- Il Presidente Vincenzo MANCINI comunica che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il titolo con il seguente: « Reintegrazione o risarcimento del danno ».

2. 42.

Valensise, Colucci, Manna.

Il comma 1 è soppresso.

2. 33.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. I datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, cui non risultino applicabili le disposizioni dell'articolo 1, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata.

2. 9.

Ghezzi, Pallanti, Minucci.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. I datori di lavoro, imprenditori non agricoli e non imprenditori, ai quali non si applichi la normativa di cui all'articolo 1 della presente legge sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1986, n. 604, così coma modificata.

2. 1.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Arnaboldi.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. I datori di lavoro, imprenditori non agricoli e non imprenditori, che occupino alle loro dipendenze più di tre e fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupino alle loro dipendenze più di tre e fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'articolo 1 della presente legge sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata.

2. 35.

Antonucci, Azzolini, Gelpi, Sapienza.

Al comma 1, sostituire le parole: I datori di lavoro, imprenditori non agricoli e non imprenditori con le seguenti: I datori di lavoro privato, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici.

2. 18.

Il relatore.

Santoro.

Al comma 1 dopo le parole: che occupino alle loro dipendenze aggiungere: più di due e.

2. 43.

2. 19.

Valensise, Colucci, Manna.

Al comma 1 sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge con le parole: di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come riformulato dall'articolo 1 della presente legge.

2. 8.

Pallanti, Minucci, Ghezzi.

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Sono altresì soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'articolo 1, comma 1, della presente legge.

Il relatore.

Il comma 2 sopprimerlo. 2. 40.

Lucenti, Sanfilippo, Rebecchi, Pallanti.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

L'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

« Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.

Il prestatore di lavoro può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso l'imprenditore deve, nei sette giorni della richiesta, comunicarli per iscritto.

Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi è inefficace. Le disposizioni di cui al primo comma e di cui all'articolo 9 della presente legge si applicano anche ai dirigenti ».

2, 29,

Il relatore.

Il comma 2 sostituirlo con il testo seguente:

L'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

Il datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, qualunque sia il numero dei suoi dipendenti, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.

Il prestatore di lavoro può chiedere, entro otto giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei cinque giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.

Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi è inefficace.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai dirigenti.
2. 41.

Rebecchi, Alinovi, Samà, Pallanti.

Al comma 2 dell'articolo 2, sono soppresse le parole: e motivato.

2. 34.

Santoro.

Al comma 2, primo capoverso, dopo le parole non comunicato e aggiungere la parola seguente: contestualmente.

2. 10.

Pallanti, Ghezzi, Minucci.

Al comma 2, sopprimere le parole da qualunque a lavoratore.

2. 36.

Antonucci, Azzolini.

Al comma 2, inserire dopo le parole comunicato e la parola successivamente. 2. 37.

Antonucci, Azzolini.

Al secondo comma, primo capoverso, aggiungere al termine: od anche durante il periodo di prova.

2. 2.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Al secondo comma, primo capoverso, aggiungere al termine le seguenti parole: ed anche durante il periodo di prova.
2. 11.

Pellegatti, Ghezzi, Migliasso.

Sostituire il comma 3, primo capoverso, con il seguente:

- 3. I primi tre commi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dal seguente:
- « Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per
 giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il
 prestatore di lavoro entro il termine di
 tre giorni o, in mancanza, a risarcire il
 danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed
 un massimo di 6 mensilità, dell'ultima
 retribuzione, avuto riguardo al numero
 dei dipendenti occupati, alle dimensioni
 dell'impresa, all'anzianità di servizio del
 prestatore di lavoro, al comportamento e
 alle condizioni delle parti.
 2. 22.

Il Relatore.

Sostituire il comma 3, primo capoverso, con il seguente:

L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

« Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni, o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità.

L'importo di tale indennità a carico dei datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, è pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione per quelli che occupano, nell'unità produttiva, fino a cinque dipendenti; a 2 mensilità per quelli che occupano da sei a dieci dipendenti; a 3 mensilità per quelli che occupano da undici a quindici dipendenti ».

2. 31.

Santoro.

Sostituire il comma 3, primo capoverso, con il seguente:

« Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni, o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità.

L'importo di tale indennità a carico dei datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, è pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione per quelli che occupano, nell'unità produttiva, fino a cinque dipendenti; a 2 mensilità per quelli che occupano da sei a dieci dipendenti; a 3 mensilità per quelli che occupano da undici a quindici dipendenti ».

2. 39.

Biondi.

All'articolo 2, comma 3, sostituire l'articolato dopo le parole giustificato motivo così come segue:

« è obbligato a reintegrare il lavoratore sul posto di lavoro entro il termine di tre giorni, ovvero qualora il lavoratore opti espressamente per la definitiva risoluzione del rapporto, a versargli un indennizzo di importo compreso tra un minimo di tre ed un massimo di otto mensilità ».

2. 45.

Valensise, Colucci, Manna.

All'articolo 2, primo comma, sostituire l'espressione un'indennità con l'espressione un indennizzo.

2. 44.

Valensise, Colucci, Manna.

Al comma 3 eliminare dalle parole: compreso tra sino alla fine del comma e sostituire con la seguente frase pari ad una mensilità del'ultima retribuzione se occupa da 4 a 5 dipendenti, a due mensilità se occupa da 6 a 10 dipendenti, a 2,5 mensilità se occupa da 11 a 15 dipendenti.

2. 38.

Antonucci, Azzolini, Gelpi, Sapienza.

Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità con le seguenti: pari a 36 mensilità, e sopprimere le parole: avuto riguardo ... fino alla fine del comma.

2. 3.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità con le seguenti: pari a 24 mensilità, e sopprimere le parole: avuto riguardo ... fino alla fine del comma.

2. 4.

Russo Franco, Russo Spena, Arnaboldi, Tamino, Cipriani.

Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità con le se-

guenti: pari a 18 mensilità, e sopprimere le parole: avuto riguardo ... fino alla fine del comma.

2. 5.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità con le seguenti: tra un minimo di 5 ed un massimo di 12 mensilità.

2. 6.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino, Cima.

Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità con le parole: tra un minimo di 4 ed un massimo di 12 mensilità.

2. 12.

Ghezzi, Rebecchi, Pallanti.

Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità con le parole: tra un minimo di 4 ed un massimo di 10 mensilità.

2. 13.

Ghezzi, Pallanti, Picchetti.

Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: un massimo di 6 mensilità con le seguenti: un massimo di 12 mensilità. 2. 7.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Al comma 3, primo capoverso, aggiungere in fine: La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 6 ulteriori mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni.

2. 7.

Russo Spena, Russo Franco, Tamino. Arnaboldi.

Al comma 3, primo capoverso, aggiungere in fine: La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.

2. 30.

Il Relatore.

Al comma 3, primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure minime e massime della predetta indennità sono raddoppiate per i prestatori di lavoro con anzianità superiore a cinque anni e sono triplicate per i prestatori di lavoro con anzianità superiore a dieci anni.

2. 14.

.4.

Pallanti, Minucci, Ghezzi.

Al comma 3, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:

« Le misure minime e massime dell'indennità sono raddoppiate per i datori di lavoro imprenditori il cui volume di affari degli ultimi tre anni anteriori al licenziamento, determinato secondo la legislazione vigente in materia di imposta sul valore aggiunto, abbia complessivamente raggiunto, nel triennio, i dieci miliardi di lire, e che, al momento del licenziamento. risultino titolari di beni ammortizzabili. in base alle risultanze del registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per un importo non inferiore ad un miliardo di lire, o comunque abbiano corrisposto, nell'ultimo triennio prima del licenziamento, corrispettivi per l'utilizzo di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a lire 200.000.000. 2. 15.

Pallanti, Ghezzi, Picchetti.

Il comma 4 è soppresso.

2. 26.

Il Relatore.

Il comma 5 è soppresso.

Il Relatore.

Il comma 5 è soppresso. 2. 32.

Santoro.

Il comma 5 è sostituito con il seguente: La disciplina di cui all'articolo 1 ed ai commi precedenti del presente articolo si applica anche al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione. 2. 16.

Samà, Sanfilippo, Ghezzi.

Il deputato Novello PALLANTI osserva che in esso sono contenute delle novità particolarmente rilevanti, se non addirittura decisive che contrassegnano il provvedimento nel momento in cui si pongono in essere procedure volte ad imporre alle imprese l'obbligo della comunicazione dell'avvenuto licenziamento laddove la normativa attuale prevede ancora la forma del licenziamento ad nutum. Tuttavia tale articolo non comprende soltanto la questione relativa alla comunicazione della motivazione di licenziamento. bensì anche la disciplina del risarcimento dovuto da parte del datore di lavoro, in mancanza di riassunzione quando non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, al lavoratore versandogli una indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alla condizione delle parti. A suo giudizio, la somma prevista dal comma 3 dell'articolo 2 risulta essere insufficiente ed incongrua dal momento che non sembra

essere equamente risarcita l'offesa che il datore di lavoro subisce a seguito del licenziamento: tale sanzione va incrementata per rendere più credibile questa forma di tutela obbligatoria. Dopo aver espresso un giudizio fortemente negativo verso quegli emendamenti che, al contrario, si pongono nell'ottica di diminuire la sanzione di cui ha fatto cenno, preannuncia una disponibilità del suo gruppo circa l'eventuale introduzione di una certa flessibilità fra il momento della comunicazione del licenziamento e quello della comunicazione dei motivi che lo hanno determinato.

Il Presidente Vincenzo MANCINI avverte che la votazione di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 avverrà in via di principio necessitando gli stessi dei prescritti pareri della I, della II e della V Commissione.

La Commissione passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Il relatore Andrea CAVICCHIOLI invita i presentatori dell'emendamento 2.42 Valensise ed altri a ritirarlo in quanto, anche in linea con quanto previsto dalla legge 604, gli sembra più congrua la dizione « riassunzione » rispetto a quella proposta di « reintegrazione ».

Il deputato Gaetano COLUCCI dichiara di mantenere l'emendamento 2.42 in quanto esso ha un valore non solo formale ma anche sostanziale.

Il Presidente Vincenzo MANCINI osserva che le conseguenze previste dai casi disciplinati dall'articolo 2 non comportano sempre il concetto di reintegrazione: per tali motivi, suggerisce sul piano della opportunità, che si conservi la titolazione complessiva già prevista dalla legge 604 che viene qui arricchita in vista di una generalizzazione della tutela.

La Commisione respinge, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento Valensise ed altri 2.42. La Commissione respinge, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento Santoro 2.33 fatto proprio dal Presidente.

Vengono ritirati gli emendamenti Ghezzi ed altri 2.9, Franco Russo ed altri 2.1, Antonucci ed altri 2.35.

Il relatore Andrea CAVICCHIOLI osserva che il proprio emendamento 2.18 serve sostanzialmente a recuperare l'impianto già previato nella legge 604 del 1966.

Il Presidente Vincenzo MANCINI rileva che tale emendamento è opportunamente volto ad evitare scompensi interpretativi non modificandosi in nulla l'articolo 1 della legge n. 604 bensì provvedendo a ricondurre, nell'articolo 2 del provvedimento di cui si discute, il riferimento anche agli enti pubblici.

La Commissione approva, con il parere favorevole del Governo l'emendamento del relatore 2.18.

La Commissione respinge, con il parere contrario del relatore e del Governo l'emendamento Valensise ed altri 2.43.

L'emendamento Pallanti ed altri 2.8 viene ritirato.

Il deputato Giorgio GHEZZI, intervenendo per dichiarazioni di voto sull'emendamento del relatore 2.19, chiarisce i motivi per cui ha ritirato il proprio emendamento 2.9 di contenuto in un certo senso analogo al succitato emendamento del relatore. Tuttavia non potendo fare a meno di esprimere le proprie riserve circa il limite numerico individuato dei sessanta dipendenti preannuncia la propria astensione sull'emendamento 2.19.

La Commissione approva, con il parere favorevole del Governo l'emendamento del relatore 2.19.

Il deputato Franco RUSSO, intervenendo per dichiarazioni di voto sull'emendamento Lucenti ed altri 2.40 osserva che esso si configura come ulteriormente peggiorativo del testo dal momento che la soppressione del comma 2 dell'articolo 2 significa riprodurre quella che è la normativa già prevista dalla legge 604: per tali motivi il suo voto sarà contrario.

Dopo brevi considerazioni del deputato Giorgio GHEZZI il quale chiarendo che i motivi inerenti a tale proposta soppressiva del comma 2 sono da intendersi piuttosto come proposta sostitutiva, ritira l'emendamento Lucenti ed altri 2.40, la Commissione approva, col parere favorevole del Governo l'emendamento del relatore 2.29 risultando, pertanto, assorbiti gli emendamenti Rebecchi ed altri 2.41 e Santoro 2.34 fatto proprio dal Presidente.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, a seguito di concomitanti votazioni in Aula rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani alle ore 9.

Variazione nella composizione della Commissione.

Il Presidente Vincenzo MANCINI informa che il Presidente del gruppo MSIdestra nazionale ha comunicato che il deputato Gaetano Colucci entra a far parte della XI Commissione in sostituzione del deputato Gianfranco Fini.

La seduta termina alle 16.



XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 10,10. — Presidenza del Vicepresidente Giancarlo BI-NELLI indi del Presidente Mario CAMPA-GNOLI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste, Romeo Ricciuti e Francesco Cimino.

Disegno e proposta di legge:

Aggiornamento delle norme relative alla produzione, alla commercializzazione e all'impiego dei fitofarmaci e prodotti assimilati (4644).

CRISTONI ed altri: Norme in materia di produzione, distribuzione e uso di prodotti chimici per la coltivazione agro-industriale e la conservazione di derrate alimentari (4529).

(Parere della I, della III, della V, della VIII, della X e della XI Commissione, nonché della XII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

(Esame e rinvio, con elevazione di conflitto di competenza sulle proposte di legge nn. 1090 e 3897).

Il deputato Anna DONATI, parlando

Commissione ha deliberato di rivendicare la propria competenza primaria sui progetti di legge nn. 4644 e 4529, oggi all'ordine del giorno; fa inoltre presente che le proposte di legge Nardone ed altri n. 3897 e Tamino e Ronchi n. 1090, vertenti su materia identica a quella dei richiamati progetti di legge all'ordine del giorno, risultano assegnate alla competenza primaria della Commissione Affari sociali, con il parere della Commissione XIII. Preannunziata la presentazione di una proposta di legge nella stessa materia da parte dei deputati del gruppo verde, chiede che la Commissione deliberi di rivendicare la propria competenza primaria sulle citate proposte di legge, ritenendo conseguentemente opportuno che l'esame dei progetti all'ordine del giorno sia rinviato fino alla definizione delle questioni richiamate da parte della Presidenza della Camera.

Il Presidente Giancarlo BINELLI concorda con la proposta di richiedere l'assegnazione in sede primaria delle proposte di legge nn. 1090 e 3897.

Il relatore Francesco BRUNI, dichiasull'ordine dei lavori, ricorda che la VIII | randosi favorevole a rivendicare la com-

petenza primaria sulle proposte di legge nn. 1090 e 3897, richiama la necessità. prima di tutto, di procedere alla elaborazione di una buona legge in materia di fitofarmaci: anche se il referendum avrà luogo, avrà comunque vigore in materia. in caso di esito favorevole dei quesiti referendari, la normativa comunitaria. Che non si legiferi, pertanto, con un cappio al collo che non esiste. Ritiene comunque che l'avvio, nella seduta odierna. dell'esame dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno con lo svolgimento della relazione possa facilitare l'assegnazione delle proposte di legge nn. 1090 e 3897 alla competenza primaria della Commissione.

Il deputato Anna DONATI ritiene che il fatto che, in caso di esito positivo del referendum, si applichi la normativa CEE non eliminerà comunque la necessità di legiferare nel dettaglio in materia di fitofarmaci. Non avanza alcuna pregiudiziale allo svolgimento nella seduta odierna della relazione, pur ritenendo più utile all'economia dei lavori che quest'ultima si tenga nel momento in cui siano state assegnate in sede primaria alla Commissione tutte le proposte di legge in materia. Qualora, inoltre, la Presidenza dovesse negare la competenza esclusiva sulle proposte di legge in questione, si dovrà richiedere di procedere almeno all'esame delle medesime a Commissioni riunite.

Il relatore Francesco BRUNI fa presente all'onorevole Donati di aver tenuto già conto nella sua relazione della proposta di legge Nardone e altri n. 3897.

Il deputato Giuseppe ZUECH, pur condividendo quanto detto dal relatore Bruni, ritiene che la Commissione debba lavorare non solo bene ma anche presto, al fine di evitare lo svolgimento del referendum: alla questione dei fitofarmaci occorre dare risposte scientifiche e non emotive. La Commissione delibera quindi di elevare conflitto di competenza sulle proposte di legge nn. 1090 e 3897 richiedendone l'assegnazione in sede primaria.

Il Presidente, Giancarlo BINELLI, alla luce delle considerazioni emerse, ritiene che lo svolgimento della relazione sui progetti di legge possa aver luogo nella seduta odierna per poi procedersi al rinvio del seguito dell'esame in attesa dell'esito del conflitto di competenza.

La Commissione concorda.

Il relatore Francesco BRUNI rileva che le proposte in esame disciplinano le sostanze attive e i limiti massimi di tolleranza, le autorizzazioni in materia di produzione e commercializzazione dei fitofarmaci, la vendita e l'impiego dei fitofarmaci.

Inoltre esse contengono l'indicazione degli organismi politici e tecnici chiamati ad operare nonché le competenze regionali e trattano dell'assistenza tecnica, della informazione e della divulgazione.

Il testo governativo contiene inoltre la istituzione di una tassa sul prezzo di vendita.

Caratteristica delle proposte è quella di indicare criteri, modalità, strumenti operativi e competenze lasciando la determinazione tecnica a decreti di attuazione.

Le proposte esprimono la necessità di perseguire una revisione delle sostanze ammesse, un aggiornamento della classificazione, l'adeguamento delle norme per l'ammissibilità delle sostanze attive e per la valutazione dei dati tossicologici ed ecotossicologici, avendo riguardo cioè anche agli aspetti ambientali oltre che a quelli cancerogeni, mutageni e teratogeni.

Si tende inoltre a prevedere un aggiornamento periodico ed a tenere una farmacopea nazionale dei fitofarmaci.

Per i limiti massimi di tollerabilità si fa riferimento alle direttive comunitarie e si tende a valutare altresì il limite comulativo, ove possibile ed in riferimento alle categorie a maggior rischio. La competenza è demandata al Ministro della sanità, oppure ad un organo tecnico, od al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM).

Quanto alle autorizzazioni in materia di produzione e commercializzazione dei fitofarmaci le proposte di legge prevedono la fissazione di un periodo di validità di 10 anni oppure 5 anni; la possibilità di revoca e di sospensione; il rinnovo condizionato a nuove valutazioni sugli effetti tossicologici ed ambientali riscontrati nel periodo di utilizzazione.

Viene inoltre indicata l'esigenza di nuove norme e requisiti per l'autorizzazione agli stabilimenti e per la omologazione delle apparecchiature di applicazione.

Per la disciplina della vendita, si tende a realizzare una maggior professionalità nei rivenditori; per le rivendite si propongono locali ed attrezzature idonee.

Per gli acquirenti e gli utilizzatori due sono sostanzialmente le indicazioni: l'abilitazione all'uso dei fitofarmaci (attuale patentino) che viene confermata e semmai ulteriormente rafforzata attraverso corsi di formazione ed esami più accurati, e la ricetta.

Quanto alla disciplina dell'impiego, le proposte contengono: il problema della individuazione di aree soggette a restrizioni particolari, la cui determinazione è lasciata a DPCM od alle regioni; il problema di alcuni divieti legati alla salvaguardia delle api e degli impollinatori ed altri divieti sugli argini di fiumi, laghi ecc.; la raccolta e la eliminazione dei contenitori ed imballaggi una volta utilizzati. Per questo aspetto la proposta governativa prevede la costituzione di un consorzio obbligatorio di importatori e produttori di sostanze attive e di contenitori e imballaggi, con la partecipazione delle organizzazioni agricole, dei produttori di macchine agricole, dei distributori di presidi sanitari nonché addetti al recupero e riciclaggio dei contenitori ed imballaggi.

A livello di organismi operativi i progetti di legge esprimono alcune esigenze: quella del coordinamento politico dei centri decisionali oggi divisi in troppi ministeri, quella di un miglioramento dell'organismo scientifico di consulenza, quella di una o più strutture operative e di documentazione.

Una commissione di esperti, e Comitato tecnico scientifico con compiti di esprimere pareri ed in taluni di casi di assumere anche decisioni è presente nelle varie proposte, le quali prevedono anche un organismo specifico per la ricerca e la documentazione nonché organismi tecnici operativi.

Ritiene che su queste linee sia possibile costruire soluzioni comuni, di alto livello decisionale, scientifico ed operativo.

Un aspetto di notevole importanza è infine costituito dalla organizzazione dei controlli.

Il disegno di legge governativo istituisce, a carico dei produttori e degli importatori di fitofarmaci e presidi sanitari, un contributo in misura pari al 3 per cento del prezzo di vendita riferito al primo biennio di applicazione e al 4,5 per cento per gli anni successivi. Appare evidente che questa nuova tassa finirà per essere scaricata sul prezzo di vendita con conseguente maggiore onere per le imprese agricole produttrici, che avranno quindi costi maggiori e quindi prodotti meno concorrenziali con quelli di importazione.

Le proposte affrontano in vario modo i problemi della divulgazione, della formazione professionale e dell'assistenza tecnica alle imprese, operando a livello nazionale di coordinamento, e soprattutto a livello regionale sul piano operativo.

È questo uno degli aspetti di grande importanza perché patentini e ricette avranno scarsissimo valore se non saranno presenti centri di assistenza tecnica, di lotta guidata e servizi alle imprese.

Ricorda che la proposta di direttiva CEE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1989, relativa alla immissione in commercio di prodotti fitofarmaci omologati nella CEE, prevede, in sostanza, che in ogni singolo Paese la registrazione venga concessa previo esame dei parametri basilari ormai diffusi su base mondiale (tossicità, sostanza attiva, efficacia biologica, sicurezza chimico-fisica, istruzioni per l'impiego).

La novità contenuta nella direttiva CEE è la possibilità di un'autorizzazione comune (lista positiva) di tutte le molecole di sintesi attive contro malattie, parassiti vegetali e animali, erbe infestanti, eccetera (sono assimilati i regolatori di crescita). Tutto ciò al fine di limitare e/o evitare che una sostanza attiva venga considerata tossica in un Paese della CEE e non tossica in un altro Paese comunitario.

Ciò corrisponde alla esigenza di avere criteri uniformi per la valutazione tossicologica di una sostanza nei vari Stati; i quali poi sono liberi di registrare i relativi formulati in funzione della loro attività biologica (utilità agricola), definendone la composizione, che il produttore deve garantire secondo apposite normative.

Si ricorda che, a livello mondiale, attualmente sono autorizzate più di 450 molecole attive, messe in commercio sotto forma di più di 30.000 formulati registrati.

In Italia, le sostanze attive autorizzate sono circa 300, i prodotti registrati sono circa 6.000 e i prodotti commercializzati sono meno della metà.

Nel nostro Paese la normativa di riferimento è costituita dalla legge n. 283 del 1962 e soprattutto dal regolamento di esecuzione degli articoli 5 e 6 della legge stessa, contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968.

Tale disciplina si allinea sostanzialmente alla normativa degli altri Paesi comunitari, differenziandosene per alcuni aspetti.

Uno schema di proposta di legge dovrebbe essere impostata disciplinando i seguenti aspetti di carattere generale, già presenti nelle iniziative legislative in questione: riordino delle competenze attual-

mente sparse e frammentate: istituzione di un organismo tecnico-scientifico, altamente competente, creando una agenzia alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri; disciplina della registrazione e delle autorizzazioni; limiti di tolleranza da definirsi a livello comunitario, aggiungendo da parte di uno Stato membro soltanto le restrizioni richieste dalle specifiche esigenze di tutela della salute pubblica; costituzione di un consorzio formato sia da produttori di fitofarmaci che da produttori agricoli che, oltre a certificare la qualità dei prodotti utilizzati, sia competente in ordine ai sistemi di controllo, di utilizzo e di smaltimento dei contenitori; sviluppo di una rete di servizi a favore dei produttori agricoli; predisposizione di adeguati finanziamenti.

Appare inoltre opportuno creare una sede di effettivo coordinamento istituzionale, costituendo un Comitato interministeriale capace di superare le istanze specifiche dei singoli ministeri; sul piano tecnico-scientifico andrà invece costituita una Agenzia, sollecitata anche dalle linee guida indicate dai gruppi ambientalisti, con compiti di istruttoria delle decisioni del comitato di esecuzione delle stesse.

Il Comitato interministeriale, sentita l'Agenzia, dovrebbe definire l'elenco delle sostanze attive ritenute idonee all'impiego, e fissare le modalità, tempi e priorità d'esame per tutte quelle sostanze registrate da oltre 10 anni e non più riesaminate alla luce delle nuove conoscenze scientifiche.

Le sostanze incluse nella lista positiva devono essere revisionate ogni 10 anni, come previsto dalla direttiva europea e dal disegno di legge n. 4644.

I fitofarmaci devono essere prodotti esclusivamente presso stabilimenti autorizzati; l'autorizzazione ha validità 10 anni e può essere rinnovata previo esame di idoneità delle strutture esistenti.

L'impostazione delineata risulta in linea anche con le direttive CEE sui limiti di tolleranza, la cui attuazione diventa strumento essenziale per la libera circolazione delle derrate nel mercato unico. Le direttive prevedono la fissazione dei valori di residuo di ciascuna sostanza attiva per ogni coltura agricola e per le derrate immagazzinate e la fissazione del tempo di carenza tra l'ultimo trattamento e il raccolto-immissione in commercio.

Tuttavia ciascun Stato membro può fissare per i prodotti agricoli destinati al mercato interno valori inferiori a quelli CEE qualora esistano particolari problemi igienico-sanitari legati alla dieta ed alle abitudini alimentari del Paese.

Questi valori saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su decisione del comitato interministeriale e previo istruttoria e parere dell'organismo tecnico.

Oltre a regolarsi l'acquisto dei prodotti molto tossici e tossici, dovrà essere istituito un consorzio obbligatorio a cui partecipano distributori e produttori di fitofarmaci, associazioni agricole e rappresentanti del Ministero della sanità (agenzia) e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con finalità di smaltimento e riciclaggio dei contenitori.

Gli oneri finanziari del consorzio sono a carico delle aziende produttrici di fitofarmaci e dello Stato.

Conclude sottolineando che l'operazione di controllo dell'impiego dei fitofarmaci, di grande rilevanza sia per la salute, sia per l'ambiente, non può essere vincente se non si dà carico di rendere economicamente sopportabili i costi per il sistema agro-alimentare in una condizione che, non si deve dimenticare, è di forte competitività in sede comunitaria.

Il Presidente Giancarlo BINELLI stante l'imminenza di votazioni in Aula, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

(La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle 20,45).

Proposte di legge:

FIANDROTTI ed altri: Norme penali per reprimere il bracconaggio (61).

(Parere della I e della VII Commissione, nonché della II Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

FIANDROTTI ed altri: Norme penali per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (626).

(Parere della I, della III, della V e della VIII Commissione).

LODIGIANI: Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (745).

(Parere della I, della III, della V e della VIII Commissione).

GROSSO e PROCACCI: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (1832).

(Parere della I, della III, della V e della VIII Commissione).

MARTINAZZOLI ed altri: Recepimento delle direttive comunitarie nn. 79/409 e 85/411 concernenti la conservazione degli uccelli selvatici (3185).

(Parere della I, della II, della III, della V e della VIII Commissione).

MARTELLI ed altri: Norme per la conservazione e tutela del patrimonio faunistico (3669).

(Parere della I, della II, della V e della VIII Commissione)

MINUCCI ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e sulla regolamentazione della caccia e recepimento delle direttive CEE nn. 79/409 e 85/411, con i relativi annessi (3721).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, e della XI Commissione).

DIGLIO ed altri: Norme per la tutela e la valorizzazione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria (3874).

(Parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XI Commissione).

ANIASI ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna, della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (4143).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione).

SCOTTI VINCENZO ed altri: Norme per la tutela dell'ambiente, della fauna selvatica e per la regolamentazione della caccia (4271).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione).

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPO-LARE: Protezione della fauna selvatica e regolamentazione della caccia (4402).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione)

BASSANINI e TESTA ENRICO: Disposizioni transitorie per la disciplina dell'attività venatoria (urgenza) (4467).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione).

BERSELLI ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia (4577).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti.

Il relatore Mario CAMPAGNOLI comunica che il Comitato ristretto, al quale dà atto del proficuo lavoro svolto, ha concluso i propri lavori consentendogli di pervenire alla formulazione di un testo unificato che, attraverso le necessarie mediazioni tecnico-politiche e pur rimanendo perfettibile, tiene in larga misura conto delle osservazioni emerse nel corso delle riunioni. Propone pertanto che la Commissione adotti il seguente testo unificato come testo base:

Art. 1. (Fauna selvatica).

- 1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
- 2. Le regioni provvedono alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.

- 3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
- 4. Le direttive 79/409/CEE e 85/411/CEE con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge.
- 5. Ai sensi dell'articolo 2 dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, verifica, con la collaborazione delle regioni e sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale di cui al successivo articolo 5, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali in materia, agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

ART. 2. (Oggetto della tutela).

- 1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
- a) mammiferi: lupo, sciacallo dorato, orso, martora, puzzola, lontra, gatto selvatico, lince, foca monaca, camoscio d'Abruzzo, capra di Montecristo.
- b) uccelli: marangone dal ciuffo, pellicano, tarabuso, mignattaio, cicogna bianca, cicogna nera, spatola, fenicottero, cigno reale, cigno selvatico, volpoca, fistione turco, gobbo ruginoso, nibbio reale, aquila di mare, capovaccaio, grifone, avvoltoio monaco, gipeto, biancone, astore, aquila reale, aquila imperiale, aquila anatraia maggiore, aquila anatraia minore, aquila rapace, aquila del bonelli, aquila minore, falco pescatore, falco pellegrino, lanario, sacro, falco della regina, gru, gal-

lina prataiola, otarda, gabbiano corso, gabbiano roseo, gabbiano corallino, sterna zampenere, sterna maggiore, gufo reale.

- c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali indicano in via d'estinzione.
- 2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole, nonché alle forme domestiche di specie selvatiche ed alle forme inselvatichite di specie domestiche, ad eccezione del gatto, individuate con apposito provvedimento regionale.
- 3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli, nell'interesse della sicurezza aerea, à affidato al Ministero dei trasporti.

ART. 3. (Divieto di uccellagione).

- 1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione.
- 2. Le regioni, su conforme parere dell'Istituto nazionale di biologia della fauna selvatica, possono autorizzare a scopo di studio e ricerca scientifica la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
- 3. È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto che provvederà ad informare il predetto istituto.
- 4. Le regioni dettano norme per regolamentare la detenzione e l'allevamento di uccelli appartenenti alle specie oggetto di caccia a fini di richiamo.
- 5. Per l'esercizio venatorio da appostamento fisso con l'uso di richiami vivi sono soggetti al rinnovo dell'autorizzazione solo gli impianti esistenti che abbiano ottenuto detta autorizzazione comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge.
- 6. Le ragioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione tempora-

nea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

7. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei, riservando all'uso privato solo spoglie di specie cacciabili.

ART. 4.

(Istituto nazionale per la fauna selvatica).

- 1. L'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, istituito con la legge 2 agosto 1967, n. 799, come modificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 965, dall'entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato e le Regioni.
- 2. L'I.N.F.S., con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. D'intesa tra il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e le Regioni, nelle norme regolamentari dell'I.N.F.S., viene definita l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate per fornire alle regioni il supporto per la predisposizione dei piani regionali.
- 3. L'I.N.F.S. ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti ai fini della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità Economica Europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di espri-

mere i pareri tecnico-scientifici richiesti tanto dallo Stato che dalle regioni o province autonome.

- 4. Presso l'I.N.F.S. sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati.
- 5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste nomina tre commissari che, unitamente all'attuale direttore generale dell'Istituto Nazionale di biologia della Selvaggina, adeguano lo statuto e la pianta organica ai nuovi compiti e li sottopongono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che li approva mediante decreto.
- 6. L'I.N.F.S. è rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

ART. 5.

(Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale).

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e foreste è istituito il Comitato Tec-Faunistico Venatorio Nazionale (C.T.F.V.N.) composto da tra rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e foreste, da tre rappresentanti del Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni, nominati dalla Conferenza Stato-Regioni, da tre rappresentanti della province nominati dall'Unione Province Italiana, dal direttore dell'Istituto Nazionale di Biologia della Fauna Selvatica, da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni Venatorie Nazionali riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante per ciascuna dalle associazioni naturalistiche presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'U- nione Zoologica Italiana, da un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana.

- 2. Il C.T.F.V.N. è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla scorta delle designazioni delle varie organizzazioni ed associazioni ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e foreste o da un suo delegato.
- 3. Al Comitato sono conferiti compiti di proposta, studi e ricerche, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Biologia della Fauna Belvatica, per l'adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di tutela della fauna selvatica e di esercizio della caccia.
- 4. Il C.T.F.V.N. viene rinnovato ogni cinque anni.

ART. 6. (Funzioni amministrative).

- 1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle province, alle comunità montane, ai comuni, singoli o associati.
- 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
- 3. Nel rispetto dei principi della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome possono emanare norme particolari al fine di proteggere la fauna locale e regolamentare la caccia tenendo presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

ART. 7. (Piani faunistico-venatori).

1. Tutto il territorio agro-forestale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria per la tutela della fauna selvatica, la conservazione ed il ripristino degli habitat e dei biotopi e per consentire un prelievo venatorio regolamentato ed è, in ogni caso, destinato a protezione

assoluta nella percentuale del 25 per cento.

- 2. Il territorio delle Alpi costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione assoluta nella percentuale del 15 per cento.
- 3. Il territorio agro-forestale regionale può essere destinato nella percentuale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata e a centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale.
- 4. Sul rimanente territorio agro-forestale, pari al 60 per cento le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 10.
- 5. Ai fini della pianificazione generale del territorio agroforestale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori.
- 6. I piani faunistico-venatori di cui al comma precedente comprendono:
- a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla protezione e alla sosta della fauna selvatica;
- b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per il ripopolamento fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio:
- c) i centri pubblici di produzione della fauna selvatica anche allo stato naturale:
- d) i centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, ove è vietato l'esercizio della caccia ed è consentito il prelievo per fini propri dell'impresa agricola;
- e) le zone per l'addestramento, l'allevamento e le gare dei cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di selvaggina di allevamento, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
- f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e

- alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
- g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari e/o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b).
- 7. Ogni zona deve essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.
- 8. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali, secondo criteri dei quali l'Istituto Nazionale di Biologia della Fauna Selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi per il caso di mancato adempimento da parte delle province.
- 9. Il piano faunistico-venatorio regionale deve contenere norme che fissino i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-venatorie, e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.
- 10. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato nelle lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata nelle forme consuete.
- 11. Qualora sia presentata nei successivi sessanta giorni opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.
- 12. Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso che non sia stata presentata formale opposizione.
- 13. Le regioni, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva

di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

14. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi interessati resta, in ogni caso, precluso l'esercizio della caccia, salva diversa destinazione di esse nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria della regione.

ART. 8. (Esercizio della caccia).

- 1. Si intende per esercizio della caccia la cattura e l'abbattimento di fauna selvatica e il successivo impossessamento praticato come attività di tempo libero, non professionale e non remunerato.
- 2. L'esercizio della caccia può avvenire in forma esclusiva o nella zona faunistica delle Alpi o da appostamento fisso con richiami vivi o nel rimanente territorio utile alla caccia programmata.
- 3. La fauna selvatica, abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge, appartiene a colui che l'ha cacciata.
- 4. Non costituisce esercizio di caccia il prelievo di fauna selvatica comunque attuato ai fini di impresa agricola di cui alla lettera d) del precedente articolo 7.
- 5. La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia e di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili alla caccia con massimale di lire due miliardi per ogni sinistro, lire un miliardo per ogni persona danneggiata e lire trecento milioni per danni ad animali ed a cose.
- 6. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.
- 7. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

- 8. La licenza di porto di fucile anche per uso di caccia autorizza il titolare ad esercitare l'attività venatoria su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.
- 9. Le regioni sono autorizzate al rilascio di apposito tesserino regionale che abilita alla caccia nel proprio territorio e nel quale sono contenute le specifiche norme inerenti il calendario regionale.

ART. 8-bis.

1. La violazione delle norme di cui alla presente legge, ancorché all'azione vietata consegua la cattura e l'appropriazione di fauna selvatica, è punita con le previsioni di cui al successivo articolo 24, con esclusione dell'applicazione degli articoli 624, 625, 635, 638 e 648 del codice penale e ferma restando l'applicazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

ART. 9. (Mezzi di caccia).

- 1. La caccia è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, o con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomaticata di calibro non inferiore a mm. 5,6.
- 2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata con calibro non inferiore a mm. 5.6.
- 3. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

- 4. Sono vietate tutte le armi ad aria o a gas compressi.
- 5. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, i cani e gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

ART. 10. (Caccia programmata).

- 1. Le regioni, per preservare un adeguato equilibrio faunistico, regolamentano la destinazione del proprio territorio agro-forestale, ai fini della gestione programmata della caccia.
- 2. Le regioni stabiliscono con legge l'istituzione, la composizione e i compiti dell'organismo preposto alla gestione programmata della caccia; le forme di partecipazione anche economica dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni; le unità gestionali che, avendo dimensioni territoriali subprovinciali, siano in grado di rendere effettivo il legame dei cacciatori con il territorio di appartenenza.
- 3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome sono fatte salve, indipendentemente dalla loro estensione, le suddivisioni del territorio agro-forestale in ambiti subprovinciali già esistenti nella zona faunistica delle Alpi.
- 4. Nell'organismo per la gestione programmata della caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, non inferiore ai due terzi dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute ove presenti in forma organizzata sul territorio.
- 5. L'organismo per la gestione programmata della caccia provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:
- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; coltivazioni per l'alimentazione naturale dei | nel piano faunistico venatorio regionale

- mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del reg. CEE n. 1094/88, e successive modificazioni; il mantenimento e il ripristino di zone umide:
- b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di selvaggina nonché dei riproduttori nel periodo autunnale e invernale:
- c) le collaborazioni operative ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della selvaggina.
- 6. L'organismo di cui al precedente comma provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio della caccia e di compensi ai fini della prevenzione dei danni medesimi, ove concordati.
- 7. Il numero dei cacciatori ammessi all'esercizio venatorio in ogni unità gestionale non può essere inferiore a quello derivante dalla proporzione cacciatori-territorio regionale utile alla caccia, fatte salve specifiche esigenze faunistiche.

ART. 10-bis. (Appostamenti fissi e temporanei).

1. Le regioni regolamentano la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi e temporanei che possono comunque essere situati a non meno di 1.000 metri di distanza dai valichi montani. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato.

ART. 11.

(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia).

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi

- ai fini della gestione programmata della caccia è dovuto ai proprietari e/o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.
- 2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale.
- 3. Il proprietario e/o conduttore di un fondo incluso nel piano faunistico-venatorio regionale che intenda vietare sullo stesso l'esercizio della caccia, deve inoltrare richiesta alla competente autorità regionale.
- 4. La richiesta è accolta quando la caccia sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di particolari produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica ovvero quanto sia motivo di danno o disturbo ad attività di rilevante interesse economico o sociale.
- 5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle esenti da tasse, a cura del proprietario e/o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.
- 6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia, è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.
- 7. L'esercizio della caccia è, comunque, vietato in forma vagante, sui terreni in attualità di coltivazione, alla cui individuazione provvedono le regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di colture specializzate o intensive a partire dal loro impianto.
- 8. Le regioni regolamentano l'esercizio della caccia nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro e stabili-

scono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

9. I primi due commi dell'articolo 842 del codice civile sono abrogati.

ART. 12.

(Aziende faunistico-venatorie e aziende agro-venatorie).

- 1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Fauna Selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-forestale possono:
- a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie soggette a tassa di concessione su terreni di rilevante interesse naturalistico e faunistico con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa selvaggina europea ed alla fauna acquatica in specie nelle zone umide e vallive purché presentino strutture ed ambiente adeguati; dette concessioni possono essere rilasciate anche su altri territori purché sugli stessi siano programmate operazioni di miglioramento ambientale tali da renderli di interesse naturalistico e faunistico;
- b) autorizzare, regolamentandola l'istituzione di aziende agro-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione, nelle quali è consentito l'abbattimento di selvaggina allevata in cattività per tutta la stagione venatoria.
 - 2. Tra le aziende devono:
- a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
- b) coincidere con il territorio di più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata ovvero dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88 e successive modificazioni.
- 3. Le aziende agro-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento.

4. Le regioni possono trasformare, a richiesta del concessionario, aziende faunistico-venatorie nelle quali siano venute meno le caratteristiche fisico-vegetazionali del territorio con riferimento agli habitat delle specie considerate, in aziende agro-venatorie.

ART. 13. (Allevamenti).

- 1. Le regioni possono autorizzare e regolamentare l'allevamento di specie di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale, e di specie oggetto di caccia a scopo alimentare.
- 2. Il titolare di un'impresa agricola che intende esercitare l'attività di allevamento di fauna selvatica è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle normative regionali.

ART. 14.

(Specie cacciabili e periodi di caccia).

- 1. Ai fini dell'esercizio della caccia è ammesso abbattere esemplari di specie di avifauna selvatica per le quali le direttive comunitarie e le convenzioni internazionali consentono il prelievo.
- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dalla sottoscrizione di nuove convenzioni internazionali.
- 3. Ai fini dell'esercizio della caccia è, altresì, ammesso abbattere esemplari delle seguenti specie di mammiferi:camoscio alpino; capriolo; cervo; coniglio selvatico; cinghiale; daino; donnola; faina; lepre comune; lepre sarda; lepre bianca; marmotta; muflone; stambecco; volpe.
- 4. Le regioni predispongono un calendario venatorio annuale nel rispetto dei precedenti commi, articolato in periodi di caccia attinenti ad ogni singola specie, fermo restando che il lunedì, il mercoledì

- e il venerdì sono giornate di silenzio venatorio, ad eccezione che per la caccia di selezione in zona faunistica delle Alpi.
- 5. Il calendario venatorio di cui al comma 4 deve prevedere l'apertura generale della caccia non prima del 15 settembre e la chiusura non oltre il 31 gennaio, con facoltà per le regioni di posticipare la chiusura non oltre il 28 febbraio, limitatamente alle specie acquatiche.
- 6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto.

ART. 15. (Controllo della fauna selvatica).

- 1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 14, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
- 2. Le regioni provvedono inoltre al controllo delle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 14 e, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture provinciali, possono autorizzare piani di cattura e di abbattimento di quelle che, moltiplicandosi eccessivamente e alterando l'equilibrio naturale, arrechino danno alla produzione agricola o all'acquacoltura.

ART. 15-bis.

(Introduzione di fauna selvatica dall'estero).

- 1. L'introduzione di fauna selvatica dall'estero a scopo di immissione sul territorio è vietata.
- 2. Le regioni, su conforme parere dell'Istituto nazionale di biologia della fauna selvatica, possono concedere deroghe al divieto, autorizzando l'introduzione di specie di fauna selvatica già presenti sul territorio, per motivate esigenze connesse alla conservazione delle singole specie.

ART. 16. (Divieti).

1. È vietato a chiunque:

- a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;
- b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nelle riserve naturali integrali e orientate, fatti salvi gli abbattimenti selettivi programmati e controllati per la gestione biologica delle singole specie, nonché nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione; nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che secondo le disposizioni degli organi regionali non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; nei centri di produzione di fauna selvatica:
- c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
- d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- e) sparare da distanza inferiore di centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al

ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale:

- f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata la caccia ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei giorni e negli orari non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali;
- g) cacciare a rastrello in più di tre persone ed utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi di acqua;
- h) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti a motore in movimento o da aeromobili;
- i) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione:
- l) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni;
- m) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'articolo 3, comma 2, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di produzione di fauna selvatica o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicure distruzioni o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso alla competente amministrazione provinciale;
- n) usare a fini di richiamo uccelli appartenenti a specie oggetto di caccia di cui non sia consentita la detenzione o l'allevamento dalle disposizioni regionali;
- o) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettro-meccanico, con o senza amplificazione del suono;
- p) cacciare negli specchi di acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

- q) usare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
- r) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
- s) vendere o detenere per vendere mammiferi ed uccelli morti dei quali non sia consentito il commercio a norma delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali:
- t) cacciare la beccaccia da appostamento;
- u) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o dalle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale.

ART. 17.

(Licenza di porto d'armi per uso di caccia e commissione d'esami).

- 1. La licenza di porto d'armi per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.
- 2. Il primo rilascio avviene dopo che il titolare ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia e composta da esperti qualificati in ciascuna delle materia indicate al successivo comma.
- 3. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola.
- 4. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
- 5. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.
- 6. La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.
- 7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alla legge sulla caccia comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi del successivo articolo 24.

ART. 18.

(Tasse sulle concessioni governative per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia).

1. Il numero 26, sottonumero 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni, concernente la disciplina sulle tasse delle concessioni governative, è sostituito dal seguente:

Numero di ordine	Indicazioni degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse	Modi dı pagamento
26	1) Licenza di porto di fucile, per uso di caccia		
	Rilascio o rinnovo: a) con fucile a un colpo	L. 32.050	ordinario
	b) con fucile a due colpi	L. 45.050	ordinario
	c) con fucile a più di due colpi	L. 57.050	ordinario
	Tasse annuali	Le stesse di cui sopra	

2. Sono soppressi i numeri 26, sottonumero III, e 27, sottonumero 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

ART. 19. (Tasse di concessione regionale).

- 1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono aùtorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 17.
- 2. La suddetta tassa è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 90 per cento e non superiore al 110 per cento delle tasse erariali di cui all'articolo 18. Il versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale e detto importo deve essere finalizzato esclusivamente ad interventi collegati a specifiche iniziative previste dalla presente legge.

- 3. Nel caso di diniego della licenza la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
- 4. Gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunisticovenatorie e le aziende agro-venatorie sono soggetti a tasse regionali commisurate ad ettaro.

ART. 20.

(Ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza di porto di fucile per uso di caccia).

- 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro, è istituito un fondo pari al 50 per cento del gettito annuo delle tasse di cui all'articolo 18, che viene ripartito entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste nel seguente modo:
- a) 10 per cento all'Istituto Nazionale di Biologia della Fauna Selvatica;
- b) 8 per cento per il pagamento della quota di partecipazione italiana al

Consiglio internazionale della caccia e della salvaguardia internazionale della caccia nonché alle altre organizzazioni europee operanti nello specifico settore;

- c) 80 per cento, ripartito tra le regioni, per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, di valorizzazione del territorio che contemplino, tra l'altro: la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica; coltivazioni programmate per l'alimentazione naturale dei mammiferi e gli uccelli; il limitato taglio dei boschi; la tutela dei nidi e dei nuovi nati di selvaggina nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della selvaggina; l'adozione di forme di lotta integrata o di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali o tecnologiche innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agrituristica di percorsi per l'accesso alla natura ed alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite;
- d) 2 per cento per il funzionamento e i compiti istituzionali del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale.

ART. 21.

(Fondo di tutela della produzione agricola).

- 1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti, al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 19.
- 2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato composto da rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, e da altrettanti rappre-

sentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative.

ART. 22. (Vigilanza venatoria).

- 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia è affidata agli agenti venatori dipendenti dagli enti locali delegati dalle regioni ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e naturalistiche nazionali presenti nel Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, ai quali è riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono alla sostituzione delle guardie volontarie con personale dipendente dagli enti delegati.
- 2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
- 3. Gli agenti venatori svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
- 4. Gli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati ai sensi dell'articolo 6 esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.
- 5. La qualifica di agente venatorio o di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame.
- 6. Agli agenti venatori è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.
- 7. I corsi di preparazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle funzioni

di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni agricole, venatorie di cui al comma 1, sotto il controllo della regione.

- 8. Le regioni coordinano l'impiego e l'attività del personale addetto alla vigilanza, ivi compreso quello delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e naturalistiche e ne regolamentano l'attività e gli strumenti per lo svolgimento del servizio stesso.
- 9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1 rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzo delle guardie volontarie.

ART. 23.

(Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria).

- 1. Nell'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione del porto d'armi per uso di caccia, del tesserino, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della cacciagione abbattuta.
- 2. In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 24, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono, nei casi previsti alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell'articolo 24, al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi, e al sequestro della fauna selvatica, in tutti i casi previsti dal medesimo articolo 24, redigendo verbale e rilasciandone copia al contravventore entro 30 giorni.
- 3. Se fra le cose sequestrate si trovi fauna selvatica, viva o morta, gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in località adatta la fauna selvatica viva e a vendere quella morta. In quest'ultimo caso, la

somma ricavata è tenuta a disposizione della persona cui è contestata la infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

4. Gli agenti venatori che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denunzia, violazione alle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

ART. 24. (Sanzioni).

- 1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali sulle caccia, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano i seguenti reati e sanzioni:
- a) colui che esercita le caccia tra due ore dopo il tramonto e due ore prima dell'alba e nel periodo tra la data di chiusura della caccia e la data di apertura della stessa è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a 1.000.000, nonché con la sospensione delle licenza di porto di fucile anche per uso di caccia per anni tre; in caso di recidiva la reclusione è aumentata al doppio e la multa a L. 3.000.000 con l'esclusione definitiva dalla concessione della licenza.
- b) colui che esercita la caccia sulle specie appartenenti alla tipica fauna alpina ed ai grandi ungulati europei è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a L. 3.000.000 nonché con la sospensione della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia per tre anni; in caso di recidiva la pena è aumentata fino al doppio ed è comminata

l'esclusione definitiva dalla concessione di licenza.

- c) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire due milioni e la esclusione definitiva dalla concessione della licenza per chi esercita la caccia senza aver conseguito la licenza medesima;
- d) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire un milione e la sospensione della licenza da sei mesi ad un anno per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa e regionale ovvero avendolo effettuato in misura non corrispondente al mezzo di caccia usato; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire due milioni e la revoca della licenza:
- e) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire due milioni e la revoca della licenza:
- f) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino ad un anno per chi esercita la caccia in zone in cui sussiste il divieto di caccia; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire due milioni e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire due milioni e la revoca della licenza;
- g) la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni e la sospensione della licenza fino a cinque anni per chi esercita la caccia su specie di mammiferi o uccelli particolarmente protetti ai sensi dell'articolo 2; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto milioni e la revoca della licenza;
- h) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia; in

- caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino ad un anno; in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire due milioni e la revoca della licenza;
- i) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire due milioni e la revoca della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza per chi esercita la caccia con le reti o comunque la cattura di uccelli in violazione alle disposizioni della presente legge;
- la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della regione dI residenza;
- m) la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 150.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
- n) la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 150.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il contravventore esibisca il documento entro 6 giorni;
- o) la sanziòne amministrativa da lire 15.000 a lire 130.000 per chi viola la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3:
- p) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire un milione per ciascun capo per chi introduce dall'estero fauna selvatica allo scopo di immissione sul territorio senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15bis, comma 2;
- q) la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 150.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.
- 2. Le disposizioni regionali devono prevedere sanzioni per eventuali abusi di proprietari o conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni.

ART. 25.

(Sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia).

- 1. La esclusione o la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia è definitiva nei casi previsti rispettivamente dalle lettere a) e c) dell'articolo 24. Nei casi previsti dalle lettere b), d), e) ed f) dello stesso articolo, il rinnovo della licenza ai sensi dell'articolo 17, comma 4, è ammesso a far data dal compimento del quinto anno dall'avvenuta revoca.
- 2. La proposta di sospensione o di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia, prevista nei casi di illecito amministrativo, è formulata dal presidente della giunta regionale che ne dà comunicazione al questore del luogo di residenza del contravventore affinché provveda a tale sospensione o revoca o esclusione definitiva della concessione.
- 3. L'applicazione della pena accessoria della revoca o della sospensione della licenza di caccia nei confronti di colui non l'ha mai conseguita, comporta l'esclusione definitiva dalla concessione della licenza medesima, ad eccezione del minore di anni 16 quando non sia più volte incorso in tali violazioni.
- 4. Nel caso di oblazione della sanzione amministrativa, le armi sequestrate ai sensi dell'articolo 23, comma 2, sono restituite al legittimo proprietario previa dimostrazione della estinzione delle sanzioni amministrative.
- 5. Qualora si dia luogo alla proposta di revoca o di sospensione della licenza di caccia le armi sequestrate di proprietà dei terzi sono restituite solo nel caso in cui sia esclusa ogni responsabilità da parte di costoro.
- 6. Per la definizione amministrativa delle sanzioni di cui al presente articolo e di quelle previste dalle leggi regionali, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

ART. 26.

(Associazioni venatorie. Riconoscimento ed iscrizioni).

- 1. Le associazioni venatorie sono libere.
- 2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:
- a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
- b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;
- c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.
- 3. Le associazioni di cui al comma 2, sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale.
- 4. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio-decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come modificato dall'articolo 33 della legge 2 agosto 1967, n. 799.
- 5. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
- 6. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

7. Le regioni possono riconoscere, dettandone i relativi requisiti, associazioni venatorie regionali che limitino la propria azione al territorio regionale di appartenenza.

ART. 27. (Disposizioni transitorie e finali).

- 1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.
- 3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabilite dalla presente legge entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della stessa.
- 4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine, si adeguano alla presente legge nel limite della Costituzione e dei rispettivi statuti.

Il deputato Gianni TAMINO sottolinea che, non avendo preso parte costantemente ai lavori del Comitato ristretto, di cui non fa parte, non ha potuto approfondire adeguatamente il testo unificato; non ritiene pertanto possibile esprimersi in questa sede sulla proposta del relatore di assumerlo come testo base.

Il deputato Anna Maria PROCACCI ritiene che, data la complessità del testo unificato e la sua connessione con le materie referendarie, sia necessario disporre di ulteriore tempo per approfondimenti, a meno che non si voglia approvarlo a scatola chiusa.

Il deputato Francesco BRUNI sottolinea che l'adesione alla proposta del relatore di adottare il testo unificato come testo base non comporta una valutazione nel merito del provvedimento, sulla quale potranno essere apportate tutte le modificazioni necessarie nel proseguimento dell'esame in sede referente.

Il deputato Lino Osvaldo FELISSARI dà atto al Comitato ristretto di aver svolto una lavoro di qualità, consentendo di pervenire ad un testo che, pur necessitando di approfondimenti, può essere adottato quale testo base per il proseguimento della discussione.

Il deputato Paolo CRISTONI conviene sull'adozione del testo unificato quale testo base per la discussione in sede referente, il cui calendario chiede venga fissato fin d'ora e nel corso della quale potranno avere luogo gli approfondimenti necessari.

Il deputato Giuseppe ZUECH, pur considerando il testo unificato suscettibile di modifiche, ritiene che il relatore possa fin d'ora avanzare la proposta di trasferimento alla sede legislativa.

Il relatore Mario CAMPAGNOLI ritiene che, prima di avanzare la richiesta di trasferimento alla sede legislativa, sia opportuno procedere nell'esame del testo unificato in sede referente, nel corso del quale potranno essere operati gli approfondimenti necessari.

La Commissione delibera di adottare il testo unificato come testo base.

Il Presidente Mario CAMPAGNOLI propone infine che il seguito dell'esame abbia luogo nel pomeriggio di martedì 10 aprile e nella giornata di mercoledi 11 aprile 1990.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 21.



COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 14,30. — Presidenza del Presidente BARCA.

Procedure informative.

Audizione del dottor Gaetano Grimaldi, direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, per acqusire elementi informativi in relazione all'esame del disegno di legge n. 4228-ter recante « Disposizioni in materia di acquedotti ». (Il dottor Gaetano Grimandi è accompagnato dalla dottoressa Paola Rocchini, primo dirigente amministrativo della direzione generale per la difesa del suolo presso il Ministero dei lavori pubblici).

Il dottor Gaetano Grimaldi premette che, per quanto attiene l'approvvigionamento idrico, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 316, la materia è di competenza regionale e sono rimaste nella sfera di attribuzioni dello Stato e per esso del Ministero dei lavori pubblici, le funzioni amministrative concernenti le

opere di acquedotto dirette al soddisfacimento di interessi nazionali o di più regioni.

Sono state inoltre delegate alle Regioni (articolo 90, comma 2, lettera a) le funzioni concernenti « gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse stesse ».

Sono tuttavia riservate allo Stato (successivo articolo 91), oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore nella destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti l'imposizione di vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti, che comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra Regioni. Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato deve sentire le regioni interessate e tener conto delle esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

La legge 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, ha attribuito specifiche competenze alle regioni concernenti, tra l'altro, la redazione dei piani regionali di risanamento delle acque e l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici.

In particolare rientra nei compiti delle regioni il rilevamento, in tutto in territorio nazionale, dei seguenti dati relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei:

- a) le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche ed il loro andamento nel tempo;
- b) gli usi diretti o indiretti in atto: utilizzazioni, derivazioni, scarichi.

I dati rilevati dalla regioni costituiscono la base per la redazione del piano nazionale di risanamento.

Al riguardo si cita anche il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, con le successive modifiche, ha attribuito competenze al Ministro per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno (derivanti dalla costituzione dell'ex Cassa per il Mezzogiorno ora Agenzia) in materia di interventi per l'utilizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente, limitatamente alle zone di cui al testo unico n. 218 del 1978 citato, da cui sono scaturiti i cosiddetti « progetti speciali » che hanno di fatto sostanzialmente monopolizzato, nelle aree di intervento, le grandi opere acquedottistiche potabili, ed anche irrigue ed industriali, ivi comprese le derivazioni dalle sorgenti, dalle falde idriche e dalle acque superficiali.

A seguito del concreto avvio dei piani di bacino idrografici, che hanno trovato una definitiva regolamentazione con l'entrata in vigore della legge 18 maggio 1989, n. 183, in materia di riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, possono individuarsi importanti attività rivolte allo scopo di assicurare il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

Nel quadro delle competenze sopra esposto si inseriscono due importanti attività del Ministero dei lavori pubblici, esplicate attraverso la Direzione generale della difesa del suolo, che riguardano gli acquedotti interregionali e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti (decreto-legge 5 febbraio 190, n. 16).

Per ciò che concerne gli acquedotti interregionali, l'azione di questa Amministrazione si concretizza in interventi di sostegno finanziario a favore degli Enti interessati (Comuni, Consorzi, altri Enti pubblici) attraverso la concessione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, di contributi in conto capitale, nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta necessaria, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento ed alla sistemazione degli acquedotti stessi, previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti.

Il relativo capitolo di spesa dello Stato di previsione di questo Ministero (Cap. 8881) figura tra quelli per i quali si applica la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Gli interventi finanziabili a valere sul predetto stanziamento sono prevalentemente finalizzati al potenziamento ed all'adeguamento di importanti infrastrutture acquedottistiche di interesse sovraregionale e, come tali, dimensionate su vasta scala territoriale e poste al servizio di estese collettività (per il Sud i finanziamenti disposti sono finalizzati esclusivamente alle esigenze dell'Acquedotto Pugliese).

È di tutta evidenza come forme tradizionali di intervento finora attuate sulla base di così ridotti stanziamenti ordinari di bilancio siano del tutto inadeguate ad offrire soluzioni organiche ai problemi di potenziamento e di riqualificazione di un settore di servizi, quale quello relativo all'approvvigionamento idropotabile, che attualmente versa in uno stato di crisi generalizzata e che registra, con sempre maggiore frequenza, la necessità di ricorrere a limitati e spesso disarticolati interventi di emergenza.

Alla stregua delle cennate considerazioni ed al fine di disporre in misura adeguata delle risorse finanziarie per un più organica e coerente politica di intervento nel settore acquedottistico, sono state promosse iniziative che hanno condotto alla introduzione nella « legge finanziaria 1988 » di una specifica previsione di spesa per acquedotti a carattere interregionale di più ampia portata.

L'articolo 17, comma 39, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ha infatti disposto un'autorizzazione di spesa per complessive lire 270 miliardi, nel periodo 1989-1992, per l'esecuzione di lavori concernenti gli acquedotti a carattere interregionale.

A valere sui richiamati stanziamenti annuali si procede alla concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 90 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

Circa gli indirizzi programmatici adottati, con specifico riferimento alla politica di intervento nel Mezzogiorno, in sede di attuazione delle cennate disposizioni, va evidenziato come l'area del meridione si sia posta senz'altro come la destinataria privilegiata dell'intervento statale in argomento.

Ciò non solo per evidenti ragioni connesse alle caratteristiche di debolezza intrinseca del sistema fisico delle risorse disponibili nel Sud del Paese ma, soprattutto, perché è appunto nell'area meridionale che si registra la più elevata concentrazione di impianti acquedottistici aventi le caratteristiche di interregionalità, atti a farli ricadere nell'ambito di operatività dell'intervento statale (acquedotti del Sele, del Pertusillo, eccetera). Infatti, in sede di programmazione degli interventi finanziari di cui sopra, una quota pari a lire 180 miliardi a valere sulle disponibilità complessive, è stata assegnata al Provveditorato alle Opere pubbliche per la Puglia per il finanziamento di lavori di sistemazione ed adeguamento degli acquedotti del Sele e del Pertusillo, da eseguire a cura del competente Ente Autonomo Acquedotto Pugliese.

La già citata legge del 1988, n. 67, ha disposto poi una ulteriore autorizzazione di spesa in materia di acquedotti non di competenza statale.

L'articolo 17, comma 38, ha infatti autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle Regioni di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti, mediante mutui con la Cassa depositi e prestiti per un programma di 360 miliardi.

Una quota non inferiore al 50 per cento dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nel Mezzogiorno.

Il programma si sviluppa nell'arco temporale del quadriennio 1989-1992.

Il comma 42 del medesimo articolo ha inoltre fissato le procedure di esame delle relative proposte di intervento prescindendone la presentazione al Ministero dei lavori pubblici ai fini dell'autorizzazione alla concessione del mutuo sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE.

Con deliberazione CIPE del 14 giugno 1988 sono stati fissati i requisiti di ammissibilità dei progetti da presentare, i criteri per la definizione delle relative priorità, le modalità ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali.

Completata la fase istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti, sono stati predisposti e pubblicati sulla *Gazzetta Uf*ficiale tutti i decreti di finanziamento degli interventi proposti dale singole Regioni.

Attualmente sono in corso da parte della Cassa depositi e prestiti i procedimenti per la concessione dei mutui autorizzati. La ripartizione dei finanziamenti, per l'ammontare complessivo di lire 360 miliardi, viene schematizzata nella tabella allegata. In particolare, per le regioni meridionali (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) e per le isole (Sicilia, Sardegna), sono stati finanziati progetti per complessive lire 152,6 miliardi.

* * *

Per quanto riguarda l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti, l'azione della Amministrazione dei lavori pubblici viene esplicata di concerto con il Ministero dell'ambiente e sentite le regioni.

Il Ministero dei lavori pubblici ha avviato concrete iniziative per l'attuazione del decreto legge 5 febbraio 1990, n. 16, che prevede un finanziamento di lire 10 miliardi per l'aggiornamento e l'adeguamento del Piano regolatore generale degli acquedotti, per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica e per la elaborazione di un piano per prevenire le emergenze.

Sulle problematiche affrontate è stato sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha espresso alcune osservazioni in merito, con voto n. 246, reso nell'adunanza del 25 luglio 1989.

Sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Direzione generale della difesa del suolo ha predisposto un elaborato orientativo nel quale vengono individuate le problematiche da affrontare per raggiungere le finalità di cui al citato decreto legge 5 febbraio 1990, n. 16, sintetizzate nei seguenti punti fondamentali:

- 1) Verifica dello stato di attuazione del Piano regolatore generale degli acquedotti del 1968 e sue varianti:
- 2) Verifica dello stato di conservazione delle opere di captazione, di adduzione e di distribuzione dei corpi idrici;
- 3) Individuazione dei fabbisogni idropotabili in funzione dell'assetto demografico prevedibile del territorio;

- 4) Individuazione delle risorse idriche convenzionali integrative per l'approvvigionamento potabile;
- 5) Individuazione di fonti idriche non convenzionali;
- 6) Determinazione degli oneri derivanti da utilizzazioni di risorse già impegnate;
- 7) Individuazione delle aree a rischio di crisi idrica;
 - 8) Piano per prevenire le emergenze.

Sulla base delle dettagliate informative tecniche ed amministrative, che verranno acquisite in sede di aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti, potranno essere avviate definitivamente, in tutto il territorio nazionale, le procedure per la regolarizzazione delle varie situazioni con il carattere dell'ordinarietà anziché dell'emergenza.

* * *

Il deputato Soddu chiede come si ripartisce l'uso dell'acqua tra impieghi agricoli ed industriali e se il fabbisogno sia parametrato per abitante. Qualora la risposta fosse affermativa chiede anche di conoscere quale sia il gap tra il fabbisogno reale e la capacità di soddisfare le esigenze idriche.

Chiede infine se il Governo disponga ed utilizzi di poteri per intervenire in materia di acquedotti regionali.

Il senatore Vignola chiede se l'acquedotto per la Campania occidentale rivesta o meno carattere interregionale.

Chiede inoltre come si modifichi il piano regolatore generale degli acquedotti e perché il ministero dei lavori pubblici ha delegato all'Agenzia i poteri relativi. Infine domanda chi sia competente ad accordare le concessioni per l'apertura dei pozzi.

Il senatore Tagliamonte domanda anche lui quale sia il grado di vigenza ed il meccanismo di modifica del piano regolatore generale degli acquedotti. In particolare chiede se i poteri sono congegnati in modo da consentire di far fronte alle esigenze correnti ed all'emergenza. Esiste per esempio un servizio di monitoraggio? Il piano regolatore, i poteri, la disciplina sono organizzati in modo da garantire tranquillità ai potenziali utenti?

Domanda infine se la cifra stanziata sia commisurata al fabbisogno generale ed in questo quadro quale sia lo spazio occupato dal Mezzogiorno.

Il senatore Petrara dice di poter condividere l'esposizione del dottor Grimaldi. Sarebbe stato però opportuno esplicitare meglio con quali risorse si intende provvedere al fabbisogno.

Gli risulta che le regioni meridionali hanno approntato circa 2000 progetti per il completamento degli acquedotti. Domanda se questi progetti sono validi, dal momento che potrebbero far fronte in buona parte alle esigenze idriche del Mezzogiorno.

Domanda infine se è vero che i collaudi subiscono continui rallentamenti ed a quali motivi siano imputabili questi ritardi.

Il senatore Coviello chiede se il ministero dei lavori pubblici ha approfondito il calcolo delle disponibilità idriche. Ha voluto formulare questa domanda per il motivo che a lui sembra esservi una discrasia tra il fenomeno della caduta di piovosità nell'ultimo decennio e la fisionomia del piano regolatore per gli acquedotti, redatto peraltro alla fine degli anni '60. In questo quadro gli risulta che la regione Puglia sta chiedendo un ricalcolo delle disponibilità idriche.

La programmazione delle risorse idriche per il 1990 accorda una precisa priorità all'uso delle acque potabili. Chiede se la necessaria graduazione per l'utilizzo delle risorse entri in conflitto con le attività idriche già programmate. Se la risposta è affermativa, come a lui sembra pacifico, chiede se si intenda istituire un fondo per agevolare la riconversione degli impianti agricoli.

Il senatore Iannone si sofferma sulle prospettive dell'approvvigionamento idrico alla luce delle modifiche intervenute nel quadro delle precipitazioni atmosferiche. Il problema dell'agricoltura non può essere sacrificato ma esige piuttosto interventi che si indirizzino ad una riallocazione della qualità e dei modi produttivi. Ritiene che questa prospettiva sia preferibile alla adozione di sistemi semplicistici, come quello dell'elevazione delle tariffe.

Il dottor Grimaldi risponde che la disarticolazione delle autorità di bacino ha indubbiamente contribuito a penalizzare il Mezzogiorno, per quanto riguarda l'uso della risorsa d'acqua. L'indirizzo pertanto è quello di sollecitare ipotesi di raggruppamento dei bacini, che nel Mezzogiorno hanno saputo nel passato attivare significativi schemi idrici.

Le indicazioni che provengono dal centro seguono tutte lo stesso *iter* burocratico, nel senso che raggiungono le autorità di bacino indipendentemente dalla grandezza dei destinatari.

Al deputato Soddu risponde che sono stati fatturati, secondo le ultime rilevazioni, otto miliardi di metri cubi per uso potabile, 10 per uso industriale e 32 per uso agricolo.

Al senatore Vignola risponde che, auspice la direzione generale dei lavori pubblici, si è pervenuti ad una soluzione soddisfacente per l'acquedotto della Campania occidentale. L'autorità competente a rilasciare la autorizzazione per l'utilizzo dei pozzi è quella regionale.

Condivide le preoccupazioni relative all'agricoltura. In questo quadro occorre lavorare al coordinamento tra le risorse idriche e le culture agricole, consentendo risparmi che si possono calcolare in cifre attorno al 40 per cento, tali da liberare risorse per finalità produttive.

La dottoressa Paola Rocchini dice che il piano regolatore generale è stato approvato nel 1968. Esso attribuisce ai centri abitati risorse idriche sulla base di standard predeterminati. Le relative revisioni sono di competenza dello Stato o delle regioni, a secondo delle loro dimensioni.

Sono però venuti a mancare flussi informativi reciproci, per cui nessuno sa bene quale sia lo stato attuale del piano regolatore oggi vigente.

Per il futuro si è pensato ad un congegno diverso che affidi a livello centrale la fase conoscitiva, con un maggior grado di approfondimento che nel passato. Le modifiche del piano regolatore dovrebbero essere di competenza delle regioni, singole o associate secondo la incidenza relativa delle modifiche, seguendo lo schema previsto dalla legge n. 183 per la difesa del suolo.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali

Mercoledì 4 aprile 1990, ore 9,30. — Presidenza del Vicepresidente COVELLO. — Interviene il presidente dell'Ente autonomo mostra d'oltremare, dottor Camillo Federico.

Audizione del presidente dell'Ente autonomo mostra d'oltremare in ordine all'esame del programma pluriennale di intervento dell'ente.

Il Presidente COVELLO rivolge un cordiale saluto al dottor Federico e lo invita a svolgere la sua relazione.

Il dottor FEDERICO rileva che le funzioni istituzionali e gli obiettivi programmatici generali dell'Ente autonomo mostra d'oltremare sono ben noti alla Commissione per avere avuto l'opportunità di illustrarli nelle due precedenti audizioni del 3 febbraio 1988 e del 3 agosto 1989; così come sono note le vicende del tutto peculiari che hanno segnato la vita dell'ente dal drammatico terremoto del novembre 1980 al giugno 1986, quando gliene fu affidata la presidenza.

Desidera dare atto a tutti i componenti della Commissione – ed in particolare al Presidente Marzo ed ai senatori Fogu e Covello – di avere assunto nei confronti dell'ente un atteggiamento di favorevole considerazione delle ragioni più profonde, d'ordine politico e civile, della rinascita della mostra d'oltremare e del suo inserimento tra gli enti delle partecipazioni statali.

La discussione che seguì la prima relazione nelle sedute del 3 febbraio e del 14 aprile 1988 si concluse con l'approvazione pressocché unanime del programma pluriennale 1987-1990 e l'adozione di un parere favorevole che costituisce tuttora la legittimazione piena dell'ente ad operare attivamente per realizzare le finalità e gli scopi istituzionali.

Il parere del 12 maggio 1988 infatti, dopo avere approvato il piano dell'ente e riconosciuto la sua inclusione nel sistema delle partecipazioni statali, ritiene coerente con tale riconoscimento l'impegno programmatico dell'ente, che si propone di sviluppare azioni coordinate per il rilancio dei comparti fieristico-espositivi, turistici, congressuali e di spettacolo nel-

l'area del Mezzogiorno, particolarmente carente nei comparti medesimi e di proiettare la sua attività verso il bacino del Mediterraneo ed i paesi d'oltremare per concorrere all'ulteriore valorizzazione del lavoro italiano e l'incremento degli scambi commerciali e culturali.

Allo scopo di consentire lo svolgimento di tale ruolo, la Commissione invita, con lo stesso parere, il Ministero delle partecipazioni statali ad assegnare ed erogare i fondi annuali di dotazione, alla riforma dello statuto, ad individuare opportune sinergie con gli altri enti ed a ridefinire i nuovi compiti dell'EAMO in materia di valorizzazione economica e turistica del Mezzogiorno. Un atteggiamento altrettanto favorevole è stato riservato all'ente nel corso delle audizioni del 3 e del 5 agosto 1989, che si concluse con un parere favorevole sui programmi per il 1988-1991. Il richiamo di questi due momenti fondamentali per la rinascita della mostra d'oltremare lo conforta nella fiducia che una considerazione tanto favorevole potrà essere rinnovata in occasione della relazione programmatica 1989-1992.

Ad un anno di distanza dalla sua elaborazione ritiene utile richiamare maggiormente l'attenzione su dati ed elementi che richiedono un suo aggiornamento con la previsione anche di misure nuove e più incisive per superare definitivamente la barriera che non consente ancora all'ente, nella misura e nei tempi desiderati, di acquisire la pienezza di soggetto pubblico economico nel settore terziario e nell'area del Mezzogiorno e della città di Napoli.

Ritiene opportuno soffermarsi ad esporre brevemente le linee essenziali del programma pluriennale 1989-1992: questo, nell'illustrare i principali dati gestionali e programmatici dell'attività dell'ente, è accompagnato da significative innovazioni metodologiche rispetto ai precedenti del 1987 e del 1988.

Si compone di tre parti espositive (corredatte da nove tabelle e numerosi grafici) che offrono una lettura più agevole dei fatturati, degli utili, dei conti economici, conseguiti o previsti, sia per la gestione complessiva che per le tre

società operative ipotizzate per altrettante aree di attività.

La prima parte – sviluppo del piano di rilancio nel periodo 1986-1988 e prospettive generali per il quadriennio 1989-1992 - offre una serie di elementi di conoscenza e di giudizio utili per raffigurare la situazione pregressa e quella in atto, collegando gli atti parlamentari e governativi a quelli posti in essere dall'ente. Dall'esposizione emerge il dato positivo fondamentale della sussistenza delle condizioni per il rilancio e lo sviluppo dell'ente e della mancata contestuale attuazione dei programmi, individuandone le cause nella mancata assegnazione dei fondi di dotazione annuali e nei ritardi registrati nell'erogazione dei finanziamenti ottenuti dall'ente dalla legislazione ordinaria e straordinaria.

Nella seconda parte - stato di attuazione e variazioni intervenute; andamento economico produttivo nel triennio 1986-1988 – vengono illustrate con dati tecnici e grafici le specifiche attività gestionali nelle tre diverse aree (espositivo - fieristica: turistico - congressuale; culturale, di spettacolo e sportiva) con i relativi risultati economici. Dall'analisi dei dati, sulla base del conto economico consolidato al 31 dicembre 1988, emergono la progressiva riduzione del disavanzo, l'incremento del margine operativo lordo e la graduale crescita della redditività aziendale, tenuto conto degli investimenti effettuati.

Infatti, pur utilizzando le stesse strutture e gli stessi servizi degli anni precedenti, l'ente ha realizzato un'attività gestionale notevolmente più incisiva sul piano qualitativo. Il fatturato infatti è passato da sette ad otto miliardi con un incremento di circa un miliardo per le sole attività fieristiche ed espositive; il margine operativo lordo è passato da meno 409 milioni a più 208 con un sensibile incremento.

Il giro di affari messo in movimento dalle attività dell'ente per effetto dell'aumento degli espositori, dei visitatori e degli utenti, e parzialmente per l'indotto conseguente, ha avuto a sua volta un incremento valutabile intorno a 350-400 miliardi.

Vengono poi indicati e motivati gli incrementi del fabbisogno finanziario per gli investimenti che passano dai 247 miliardi previsti nel 1987 ai 283 del 1988 ed ai 424 del 1989, sempre riferiti al periodo pluriennale 1989-1992, nel corso del quale è prevista la costituzione di tre società operative per tre settori principali di attività.

La parte centrale della relazione programmatica è quella dedicata agli elementi significativi del programma: investimenti, risultati economici, occupazione per il periodo 1989-1992. Il fabbisogno finanziario per gli investimenti (424 miliardi e 600 milioni) è ripartito, ai fini della copertura, in 263 miliardi e 300 milioni in mezzi finanziari provenienti dall'autofinanziamento e dai fondi previsti dalla legislazione ordinaria e straordinaria, ed in 161 miliardi e 300 milioni provenienti dai fondi di dotazione.

Il conto economico previsionale, al fine di valutare la redditività degli investimenti, evidenzia un risultato economico netto, oltre ad altri indici anch'essi significativi, di 330 milioni nel 1989, 665 nel 1990, 3 miliardi e 440 milioni nel 1991, 10 miliardi e 885 milioni nel 1992 (a regime).

L'occupazione diretta è prevista in crescita costante e graduale dalle 95 unità attuali a 243 nel 1992 (a regime), mentre gli effetti degli investimenti sull'occupazione indotta sono valutati in un incremento dalle attuali 480 unità a circa 1.000 unità nel 1992. Il programma pluriennale dell'ente, rielaborato nelle sue componenti finanziarie, economiche e della riorganizzazione societaria interna alla luce degli indirizzi e degli atti parlamentari e ministeriali, realizza così, a fronte di investimenti assolutamente indispensabili, gli obiettivi della redditività e dell'occupazione con la contestuale valorizzazione dell'eccezionale complesso patrimoniale pubblico della mostra d'oltremare.

È la valutazione di questi dati e le correlazioni che emergono con gli sviluppi del processo di ricostruzione-recupero della mostra d'oltremare in questi tre anni di attività ad indurlo a riproporre con forza la « questione EAMO » soprattutto nel quadro delle iniziative delle partecipazioni statali a Napoli e nel Mezzogiorno.

Si tratta, come è noto, di un complesso immobiliare di circa 700 mila metri quadrati, dei quali 90 mila destinati ad attività fieristiche ed espositive, 156 mila di piazzali, viali ed arterie di collegamento parzialmente utilizzabili come aree espositive, 220 mila di fabbricati, strutture ed impianti per le altre attività e 234 mila di aree verdi per funzioni polivalenti; una città-giardino di rilevante interesse ambientale, economico e sociale nella quale si evidenziano, per la loro valenza anche urbanistica ed architettonica, il teatro Mediterraneo, l'arena flegrea, le fontane dell'Esedra, la torre delle nazioni, il giardino zoologico, l'Edenlandia, strutture scolastiche e formative come l'ISEF ed il FORMEZ, impianti sportivi come la piscina olimpionica.

In questo quadro assumono rilevanza i passaggi istituzionali, in sede parlamentare e governativa, che hanno avuto come obiettivo prioritario la valorizzazione di un eccezionale patrimonio pubblico e delle sue strutture e la salvaguardia dell'occupazione di cento lavoratori e di quella indotta, a vario titolo, di circa 500 unità.

Tale obiettivo, in un contesto urbano e metropolitano così delicato come è quello napoletano nei suoi aspetti urbanistici, economico-produttivi e sociali, deve costituire l'elemento positivo di riferimento di ogni possibile iniziativa per il Consiglio di amministrazione dell'ente, per le rappresentanze politiche e socio-economiche napoletane e, dall'altro versante, per il Parlamento e per il Governo, in primo luogo per il Ministero delle partecipazioni statali. Gli interventi e gli investimenti per l'Ente autonomo mostra d'altremare non sono perciò finalizzati al « salvataggio » di un organismo, di per sé meritevole di ottenerlo, ma si inscrivono in una più articolata politica per la città di Napoli e per il Mezzogiorno in un settore, quello terziario, gravemente carente nell'area meridionale.

Nella relazione è delineato il panorama e sono descritte le numerose, importanti iniziative e la portata di eccezionali interventi previsti ed in corso a Napoli – di mano pubblica e privata – in un più ampio quadro di sviluppo nel settore terziario ed in particolare dei servizi turistici, congressuali, della cultura, dello spettacolo, dello sport. A questo proposito menziona il parco a tema di Afragola, l'operazione Campi Flegrei, il progetto strategico per il turismo, deliberato recentemente dal CIPE ed in corso di messa a punto da parte del dipartimento per il Mezzogiorno con il supporto tecnico dell'INSUD e la collaborazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, diretto ad intervenire nei comparti della ricettività alberghiera, del termalismo, dei servizi reali, dei beni culturali ed ambientali, dei porti turistici.

In quest'ultimo progetto è prevalente l'intervento pubblico, in particolare di quello delle partecipazioni statali attraverso la SOFIN dell'IRI e la SEMI dell'ENI, con le quali erano già stati preordinati contatti. Ricorda inoltre l'Operazione integrata Napoli (OIN), il nuovo centro direzionale, il recupero e la ristrutturazione dei complessi monumentali di Castel dell'Ovo e del museo di san Martino, le opere viarie e di trasporto, la costruzione di 20 mila alloggi, ai quali vanno ad aggiungersi le nuove iniziative, del parco a tema di Afragola, del centro storico, dell'ampliamento dello stadio san Paolo e della risistemazione globale di piazzale Tecchio, contigui al complesso della mostra d'oltremare.

È un quadro vasto con prospettive di enorme interesse con particolare riguardo ai programmi di sviluppo dell'area dei Campi Flegrei ove la struttura territoriale dell'ente è sita ed ai problemi connessi all'Italsider di Bagnoli. Tutte queste iniziative e le motivazioni strategiche che le accompagnano, convergono sulla validità dei programmi pluriennali che l'ente ha presentato nel 1987 e nel 1988 e rendono, ove ve ne fosse stata la necessità, ancor

più legittima l'aspirazione dell'ente a porsi come soggetto privilegiato, per la città di Napoli ed il Mezzogiorno, ad operare nei settori che per la legge vennero ad esso assegnati negli anni quaranta all'atto dell'istituzione e confermati con il decreto legislativo del 1948 e con le successive modifiche ed integrazioni.

Gli scopi istituzionali dell'ente sono infatti quelli di attuare a Napoli fiere ed esposizioni dell'attività e del lavoro italiano nel mondo e dei prodotti d'oltremare e di perseguire finalità attinenti alla valorizzazione economica e turistica della città di Napoli estesi, questi ultimi, all'intero Mezzogiorno per effetto del parere della Commissione del 12 maggio 1988 ed in corso di definizione normativa alla Camera dei deputati con l'articolo 6 del disegno di legge n. 1495 sugli enti fieristici.

Evidenzia, dunque, un dato oggettivo, incontrovertibile: le grandi potenzialità dell'area-parco della mostra d'oltremare, di un complesso che comprende il grande parco pubblico a verde, un bene prezioso in un'area così congestionata come quella napoletana e flegrea in particolare, il centro dei servizi commerciali per il comparto espositivo, scolastici per la presenza dell'Istituto d'arte e dell'ISEF, culturali e formativi, per il teatro Mediterraneo, l'arena flegrea, l'Auditorium, il FORMEZ e l'ISVE, sportivo-ricreativi per la piscina olimpionica, i campi da tennis, il parco di divertimenti Edenlandia, il giardino zoologico, le fontane dell'Esedra. Una struttura quindi quanto mai moderna nella concezione, capace di aggregare in sé funzioni commerciali, di offerta di servizi, culturali, ricreative, sportive.

Afferma che nalla situazione odierna si possa evidenziare una linea di tendenza positiva che si va sempre più consolidando, assumendo caretteri di irreversibilità. I dati dettagliati esposti nella relazione lo confermano in modo assai documentato. In particolare per il ripristino immobiliare, malgrado la mancata assegnazione in sede governativa del fondo di dotazione, il piano di ricostruzione è stato avviato con le risorse finanziarie acquisite dall'ente dai fondi della legge

n. 64 del 1986 per il Mezzogiorno, dai fondi regionali per « Italia '90 » e dal contributo straordinario inserito nella legge finanziaria per il 1988.

Con tali fondi sono in corso di realizzazione nuovi padiglioni espositivo-fieristici, l'arena flegrea (un grande teatro all'aperto per 10 mila persone) ed un parcheggio sotterraneo per 250 postimacchina per una spesa complessiva di circa 30 miliardi; sono inoltre in corso di appalto le opere relative al recupero del teatro Mediterraneo, del complesso monumentale delle fontane dell'Esedra, della torre delle nazioni, della piscina olimpionica ed una parte dei piazzali interni per una spesa complessiva di circa 40 miliardi. Per la riforma normativa della sua natura giuridica ed il conseguente nuovo statuto - adeguato alle nuove funzioni dell'ente - il Consiglio di amministrazione ha fatto la sua parte elaborando i lineamenti del nuovo statuto per sottoporli ad un preventivo esame del Ministero delle partecipazioni statali.

Il massimo impegno è stato posto nel seguire il disegno di legge-quadro per il riordino del sistema fieristico italiano ove, all'articolo 6, dopo molte e non del tutto cessate difficoltà, è stata inserita la norma che dovrebbe risolvere a monte i problemi che riguardano l'ente; il disegno di legge è però ancora all'esame della X Commissione della Camera dei deputati.

Rileva che il venir meno di fonti di finanziamenti, ancorché previsti in base a precisi termini di legge, e rinvii ed incertezze per lo stesso assetto normativo, possano incidere notevolmente sulla puntuale realizzazione del programma. In particolare per quanto concerne il ripristino immobiliare osserva che hanno certamente importanza assai rilevante gli interventi effettuati ed in corso; ma per un vero e proprio piano di ricostruzione e per elevare ogni comparto del complesso immobiliare al massimo di produttività il piano stesso non può non essere realizzato che in maniera globale piuttosto che, in conseguenza della mancanza e delle incertezze della misura e dei tempi dei finanziamenti, con interventi parziali su singole opere e strutture, come rischia di avvenire.

Ribadisce che la ricostruzione ed il recupero per intero del complesso patrimoniale (nato negli anni quaranta con queste caratteristiche peculiari e ricostruito negli anni cinquanta con questa medesima configurazione di « organismo armonioso e ben architettato ») costituisce la precondizione strutturale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente e di quelle più ampie e nuove nella prospettiva di cui si è parlato. Quello che si è verificato finora è un dato di incertezza: non soltanto per la mancata assegnazione dei fondi di dotazione, ancorché previsti e programmati, ma anche per quegli interventi previsti da altre leggi, in quanto, a parte la misura dei finanziamenti, i tempi relativi all'accoglimento o meno delle domande si sono protratti in modo tale da sfuggire ad ogni previsione.

Analoghe incertezze scaturiscono per i tempi della ristrutturazione funzionale dell'ente. Richiama in particolare la necessità di riorganizzare l'ente sulla base di gestioni autonome per i tre comparti principali di attività. Ognuno di questi tre gruppi di attività presenta le caratteristiche tipiche di attività economiche, alle quali si possono applicare i criteri di una gestione autonoma sotto il profilo organizzativo, economico e finanziario facente capo a distinte società operative, fermo restando il ruolo dell'ente per gli indirizzi generali, la programmazione, il controllo, i rapporti esterni con le amministrazioni vigilanti e con i soci promotori.

Tra i motivi principali che hanno indotto l'ente a prefigurare una siffatta riorganizzazione funzionale, oltre quello generale di adeguare la propria struttura a quella degli altri enti di gestione delle partecipazioni statali, vi è quello di poter migliorare la qualità delle attività e di poterne misurare la redditività specifica. Ma senza la riforma normativa non è possibile andare avanti su questo terreno. In tali condizioni possono apparire obiettivamente minacciate in qualche misura

le possibilità di rilancio e sviluppo dell'ente nel conseguimento del suo principale obiettivo (investimenti adeguati per recuperare un eccezionale patrimonio pubblico e creare occupazione, sviluppo economico e sociale) in tempi tali da consentirgli di sfruttare le opportunità connesse alle contemporanee iniziative in programma per l'area flegrea e per Napoli.

Per sopperire alle difficoltà derivanti dalle incertezze delle fonti di finanziamenti l'ente accentuerà la propria iniziativa per attingere risorse anche in altre direzioni. Da una parte, come già sta facendo, utilizzando le possibilità delle nuove norme in materia, cercherà di trarre il massimo rendimento dai suoi pur cospicui beni patrimoniali. Dall'altra, cercherà ogni possibilità per coinvolgere anche altri soggetti in iniziative produttive, partendo naturalmente da rapporti di sinergia con altri enti delle partecipa-

zioni statali, ma coinvolgendo, in ogni caso possibile, settori e soggetti privati.

Ringrazia per il contributo che la Commissione sta dando e darà a questa realtà, per Napoli e per il Mezzogiorno, che merita ogni sostegno nonché il massimo impegno di tutti coloro che, ai diversi livelli di responsabilità, possono concorrere a consolidarla, rilanciarla e svilupparla.

Il Presidente COVELLO dichiara aperto il dibattito sulla relazione svolta dal presidente dell'EAMO.

Il deputato PUMILIA propone che il dibattito sulla relazione svolta dal dottor Federico avvenga in sede di esame del programma pluriennale dell'Ente autonomo mostra d'oltremare.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 10,30.

ALLEGATO



x legislatura — iii commissione — seduta del 4 aprile 1990

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI E COMUNITARI

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 APRILE 1990

SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI, SENATORE SUSANNA AGNELLI, SULLA SITUAZIONE NEL CORNO D'AFRICA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE DEGLI INTERVENTI

Seguito delle comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affa esteri, senatore Susanna Agnelli, sulla situazione nel Corno d' frica:			PAG.
Piccoli Flaminio, Presidente 123, 127, 128, 129, 130, 131,	132,	133,	134
Agnelli Susanna, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	123,	128, 131,	
Boniver Margherita	125,	127,	134
Crippa Giuseppe			132
Foschi Franco	••••	132,	134
Rubbi Antonio			129
Starti di Cuddia delle Chiuse Tomaso	123,	127,	132
Tremaglia Pierantonio Mirko	132.	133,	134



x legislatura — III commissione — seduta del 4 aprile 1990

La seduta comincia alle 9,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito delle comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Susanna Agnelli, sulla situazione nel Corno d'Africa.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 febbraio 1987, n. 22, è stata trasmessa la relazione sulla partecipazione dell'Italia ai progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria per il 1989.

L'ordine del giorno reca il seguito delle comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Susanna Agnelli, sulla situazione nel Corno d'Africa.

Avverto che, in assenza di obiezioni, la pubblicità dei lavori della Commissione sarà assicurata anche mediante ripresa con impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricordo che nella scorsa seduta abbiamo ascoltato la relazione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri; pregherei, pertanto, i colleghi di intervenire sui problemi relativi all'Etiopia, alla Somalia ed all'Eritrea, di cui sicuramente ci occuperemo anche nei prossimi mesi. A tale proposito, vorrei sottolineare il fatto che in questo momento si manifesta un interesse internazionale, in particolare per l'Etiopia e l'Eritrea, che coinvolge il Canada e la Svezia; anche per questo ritengo che il nostro paese non possa fare a meno di occuparsene.

DI CUDDIA Tomaso STAITI DELLE CHIUSE. Prenderei spunto dall'osservazione con la quale il presidente ha introdotto il dibattito per ribadire il notevole interesse manifestato per l'Eritrea e l'Etiopia da paesi come la Svezia e il Canada e quello molto minore da parte del Governo italiano. A mio avviso, questo scarso interesse contrasta fortemente con gli impegni e gli obblighi che, se non altro per la tradizione di rapporti che abbiamo con quelle popolazioni, si dovrebbero assumere. Una tale mancanza dl eccessivo interesse, per usare un eufemismo, traspare abbastanza chiaramente dalla relazione introduttiva del sottosegretario Agnelli che, se non ricordo male, proprio introducendo la sua esposizione, parlò di « spunti » che gli venivano dalla Farnesina, mettendo quasi le mani avanti rispetto ad una descrizione un po' asettica e un po' fuori dalla realtà vera...

Susanna AGNELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi volete male in questa Commissione!

Tomaso STAITI DI CUDDIA CHIUSE. Al contrario, le vogliamo molto bene, ma non posso fare a meno di rilevare che quando lei parla con la sua passione ed il suo spirito, le sue parole hanno un certo significato; quando invece il suo discorso è letto ed appare sotto la veste di « appunti » della Farnesina, lei si esprime con minore passione, rendendosi forse conto - da persona intelligente che l'eccessivo ottimismo che traspare dalla relazione non è suffragato dalla realtà dei fatti. Quanto è stato affermato non ci può soddisfare soprattutto dal punto di vista dell'azione del Governo

x legislatura — iii commissione — seduta del 4 aprile 1990

italiano nei confronti di quelle popolazioni, alcune delle quali sono le uniche in tutto il continente africano che continuano a parlare la lingua italiana e verso le quali, pertanto, abbiamo dei precisi doveri.

Tale tipo di impostazione mi sembra chiaramente rilevabile dal nostro atteggiamento di « autoincensamento », che ci fa sostenere che le nostre relazioni con quei paesi ci hanno consentito di acquisire una particolare capacità di dialogo: in realtà, credo che tale capacità non traspaia dai fatti. Soprattutto ritengo che se fosse vero, per esempio, il tentativo di voler portare ad un accordo il Governo. di tipo rumeno, di Siad Barre, con le tribù del Nord (accordo che porterebbe automaticamente ad una eliminazione anche fisica delle tribù del Sud, che sono quelle che ci guardano con rispetto ed attenzione e richiedono un'attivazione da parte dell'Italia), ciò non ci potrebbe assolutamente soddisfare. Per di più, il nuovo Governo che è stato costituito in Somalia può essere considerato « fantoccio», nel senso che rappresenta il tentativo da parte di Siad Barre - viste anche le situazioni di carattere internazionale che si vanno delineando - di crearsi un simulacro di nuova credibilità.

Inoltre, dalla relazione emergono vere e proprie perle, quando si parla, per esempio, delle guerre dimenticate, che tutti vorrebbero dimenticare, facendole coprire dall'oblio di una precisa mancanza di attenzione; quando si parla di « intollerabile drenaggio di uomini », che mi sembra un'espressione fuori luogo, dal momento che lì si sta combattendo in condizioni difficilissime se non altro dal punto di vista delle risorse alimentari. In realtà, siamo di fronte ad un autentico stillicidio di morti, a tentativi di genocidio di intere tribù e di intere popolazioni, per cui ritengo che l'espressione « drenaggio di uomini » possa tranquillizzare il nostro spirito in questo momento « premundial », ma certamente non ha nulla a che vedere con la realtà che si sta manifestando nel Corno d'Africa. Occorre anche considerare tutte le connessioni che. con i tentativi di intervento sia da parte di Gheddafi sia da parte di Israele, si stanno creando in totale assenza dell'Italia. Del resto, anche secondo quanto si è potuto comprendere dalle affermazioni e dai programmi del ministro degli esteri, si starebbe tentando di abbandonare la nostra posizione e le nostre relazioni di carattere diplomatico, politico ed economico nel Corno d'Africa, per rivolgersi verso altri paesi, come quelli dell'Est; questo è un intento lodevolissimo, ma non può essere attuato a spese delle nostre responsabilità nei confronti di quelle regioni.

Questo tipo di impostazione, insieme agli avvenimenti che si stanno manifestando in questi giorni, come l'appello da parte degli stessi eritrei attraverso le loro organizzazioni perché l'Italia si attivi, dal momento che in quella regione si sta letteralmente morendo di fame per effetto di questa spaventosa guerra che nessuno vuol ricordare, dovrebbe richiedere da parte del Governo italiano una precisa assunzione di responsabilità nei confronti di quei paesi. Mi riferisco principalmente ai governi di Menghistu e di Siad Barre, che sono largamente carenti – per usare ancora un eufemismo - sul piano dei diritti umani e civili. Tali diritti vengono costantemente invocati nei confronti del Sud Africa, per esempio, verso il quale applichiamo sanzioni ma dove nessuno muore di fame ed addirittura, come abbiamo letto sulla stampa, si applaude all'intervento dell'esercito perché è l'unica struttura in grado di ristabilire una civile convivenza tra le varie realtà etniche nere di quel continente. Invece, per quanto riguarda i Governi di Menghistu e di Siad Barre, il Governo italiano è sempre stato molto debole e incline a realizzare anche operazioni di carattere economico che non andavano a vantaggio di quelle popolazioni, ma soltanto delle oligarchie di quei paesi (sia in Etiopia che in Somalia) ma senza svolgere un'autentica, ferma e precisa azione diplomatica.

Anche in questo caso, onorevole sottosegretario, noi vediamo che, al di là delle enunciazioni e di un certo tipo di frasi

x legislatura — iii commissione — seduta del 4 aprile 1990

 neppure ad effetto, anzi un pò scontate
 non vi è l'indicazione di un'azione e di una volontà politica, ma neppure delle manifestazioni concrete attraverso le quali queste attività politiche si dovrebbero svolgere.

Nel frattempo la guerra, la fame, il genocidio continuano! Occorre dire le cose con il proprio nome perché in quelle aree non si può parlare di edifici istituzionali democratici, ma di realtà che derivano da una cultura millenaria, rispettabile come tutte le altre. Le tribù che guardano con simpatia l'Italia, che parlano la nostra lingua, vorrebbero un intervento del Governo italiano in questo abbozzo di disegno politico, ma, per quello che è dato di capire, verrebbero sacrificate all'accordo in Somalia tra Siad Barre e le tribù del Nord, ed, in Etiopia, alla permanenza del regime di Menghistu.

Per questo credo che la sia pure apprezzabile relazione dell'onorevole sottosegretario non sia assolutamente condivisibile da parte nostra per ciò che attiene alla linea del Governo italiano, in particolare del Ministero degli affari esteri, in questa particolare e delicata regione del continente africano.

Marcherita BONIVER. Signor presidente, rileggendo la relazione del sottosegretario Agnelli, svolta dinanzi questa Commissione la settimana scorsa, devo dire che essa, pur presentando un quadro molto complesso e completo dell'attuale situazione nel Corno d'Africa, pone in evidenza il risultato di una politica italiana, nei confronti dei paesi di quell'area, che viene da molto lontano. Tali risultati non sono stati certamente costruiti né dall'attuale ministro degli esteri, né tanto meno, dall'onorevole sottosegretario.

Pur non volendo in alcun modo sollevare critiche di sostanza al documento – che trovo equilibrato e molto completo – tuttavia vi sono degli spunti che, a mio avviso, andrebbero ripresi con maggiore vigore.

La posizione del gruppo socialista è sempre stata molto critica a proposito della politica estera dell'Italia nei confronti del Corno d'Africa nel suo complesso. Tale posizione deriva da una serie di motivi - parlo naturalmente del passato - perché alcuni anni fa si è dovuto ingaggiare una vera e propria battaglia per convincere il Governo della necessità di riservare alle nostre ex colonie una parte molto rilevante degli aiuti per la cooperazione e lo sviluppo. Gli scarsi per non dire insoddisfacenti - risultati sono tipici delle politiche di sviluppo intraprese non soltanto dall'Italia, ma anche da parte di paesi donatori in genere nei confronti di aree cui è certamente difficile inviare degli aiuti in particolare, come i paesi subsaheliani.

La politica di cooperazione e sviluppo ha portato a sostanziose donazioni e ad investimenti in infrastrutture verso la Somalia e l'Etiopia, ma non sembra che essa abbia dato quei ritorni né di natura economica, né politica che legittimamente il nostro Governo avrebbe dovuto aspettarsi.

Riferendomi sempre al passato, la nostra posizione critica era rivolta ad una politica, portata avanti 5-6 anni or sono dalla Farnesina, che aveva come obiettivo il riequilibrio a tutti i costi dei finanziamenti italiani alla cooperazione dello sviluppo, ponendo su un piano di assoluta equità gli aiuti conferiti alla Somalia di Siad Barre e quelli destinati all'Etiopia di Menghistu. Ci si dimenticava però questa è una critica di natura squisitamente politica – che un conto era destinare aiuti ad un regime che già allora era molto poco rispettoso dei diritti umani - uso questo understatement che lei certamente comprenderà, onorevole sottosegretario - altra cosa era aiutare un regime solidamente inserito in un blocco politico che allora si identificava con la pura politica di repressione di tipo bresneviano. Allora, quanto meno, Siad Barre si collocava solidamente nel campo occidentale.

Non vorrei sembrare cinica, anche se credo che il cinismo sia una parte costante della politica estera non solo italiana, ma anche di altri paesi. Abbiamo sempre pensato che una certa differenza ci sarebbe dovuta essere, ma così non è stato perché per anni si è continuato a praticare la politica del « doppio binario », nel senso di destinare le stesse cifre alla Somalia di Siad Barre e all'Etiopia di Menghistu.

I colleghi che nel settembre del 1988 hanno partecipato alla missione della Commissione nel Corno d'Africa - missione che dovrà essere completata con altre visite - ricorderanno quale è stato il tenore dei nostri colloqui politici con Menghistu. Significativa fu anche la visita dei cantieri dei lavori per la realizzazione del megaprogetto del Tana Beles che, se non erro, attualmente è privo di personale italiano. Tale progetto, pur avendo dato dei risultati miracolosi, al tempo stesso era stato localizzato ai confini di uno dei tanti conflitti che da molti anni minano dall'interno l'unità del territorio etiopico, con le note conseguenze che hanno portato al rapimento dei tecnici italiani.

Anche su questo aspetto noi siamo stati assai critici, perché non pensiamo che in alcun modo, mai e per nessun motivo si debba mettere a repentaglio la vita di tecnici italiani solo perché costretti a lavorare all'estero.

A parte queste critiche che – ripeto – riguardano una gestione passata della politica estera italiana nei confronti dei paesi del Corno d'Africa, bisogna tuttavia avvertire come trapeli una specie di distrazione – non vorrei aggiungere di più – dell'attuale politica estera del nostro Governo nel Corno d'Africa.

Mi rendo conto della difficoltà enorme che esiste. In Italia si svolgono, peraltro, i colloqui tra gli esponenti del Fronte popolare di liberazione del Tigrè e i membri governativi di Addis Abeba per cercare di trovare una soluzione, ma credo che, anche per quanto riguarda questo punto, il raggiungimento dello scopo sia molto difficile.

Noi riteniamo che l'Italia – di ciò ho avuto modo di parlare con il ministro degli affari esteri – dovrebbe avere un ruolo assai più incisivo in tutta la trattativa che, in qualche modo, è decollata ad

Atlanta sotto l'egida dell'ex Presidente americano Jimmy Carter. Tale trattativa per il momento non ha portato a risultati positivi e si è conclusa « tormentosamente ». Infatti, contemporaneamente ad essa la guerra in Eritrea è, addirittura, divampata (si potrebbe quasi dire che ciò è avvenuto dopo l'inizio di quei colloqui).

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha, giustamente, sostenuto nella sua relazione che la guerra ha provocato distruzioni e sofferenze immani; però, dobbiamo sottolinearlo, l'evento bellico continua a svilupparsi senza pause.

Riteniamo opportuno che il nostro paese assuma, in via bilaterale o in sede comunitaria (chiedendo, quindi, un impegno della Comunità europea, anche se mi rendo conto che quando si affermano principi di questo genere si rischia di diluire nel tempo la risoluzione di un problema che, invece, è estremamente urgente), il compito di trovare un punto di equilibrio su questo scenario che - voglio ripeterlo – è di grandissima complessità. Quando affermo che lo stesso Governo non ha ancora chiarito fino in fondo quale sia la strada da imboccare, non intendo però formulare una critica al Ministero degli affari esteri. Credo, comunque, che dalla lettura della relazione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, si possano evincere alcuni segnali: vi è certamente, ad esempio, un cambiamento di linea, anche se non di sostanza, verso il regime di Addis Abeba.

Non so se quanto sta accadendo in Somalia porterà ad un momento di riconciliazione nazionale, auspicata da tutti; credo però che rimanga aperta, in tutta la sua drammaticità, la questione Eritrea. Per quanto riguarda tale questione, non ho alcuno scrupolo ad esprimere il mio profondo dispiacere nel vedere come essa, da molti anni a questa parte, sia stata trascurata e dimenticata. Sono tra i promotori di quel gruppo interparlamentare che, da molti anni, si occupa della questione Eritrea; sottolineo che a tale gruppo hanno aderito parlamentari non solo della maggioranza, ma anche della opposizione. Questo gruppo sta cercando - per la verità, fino a questo momento. senza successo - di far riaprire la questione Eritrea nella sua sede naturale vale a dire l'ONU - riprendendo in considerazione la risoluzione n. 390/5/A del 1950, con la quale veniva decretato il diritto sacrosanto all'autodeterminazione e ad un diverso assetto territoriale dell'Eritrea, che - come è a tutti noto - venne inglobata dal regime di Menghistu. In un momento politico così straordinario, nel quale si è assistito all'affrancamento di tanti paesi – mi riferisco ai regimi che governavano i paesi dell'Est - da una connessione terrificante con una superpotenza territoriale e in cui vediamo che cosa potrebbe avvenire con la richiesta di indipendenza avanzata dalle repubbliche baltiche, abbandonare l'Eritrea ai suoi sogni, ai suoi miti e al suo dolore dopo una guerra tragica durata trent'anni credo sia estremamente sbagliato.

Mi auguro, quindi, che dopo questa nostra prima discussione con l'apporto dei colleghi, ai quali farò leggere una proposta di risoluzione, che naturalmente dovrà essere esaminata dall'Assemblea, sia possibile trovare un collegamento politico tra di noi e, naturalmente, con il Governo per affrontare la questione Eritrea nella sua interezza e nella sua totalità.

Vorrei, a questo punto, affrontare, sempre in relazione al problema eritreo, la questione dei visti di ingresso. Devo rilevare che, a tale riguardo, si ripetono continuamente dei drammi sia alle nostre frontiere, sia, soprattutto, nei nostri aeroporti. Infatti, a seguito di una guerra così brutale, così lunga ed aspra, le famiglie degli eritrei che vivono ancora in quella zona del paese, pur di non vedere arruolati forzatamente i propri figli - mi riferisco anche a dei ragazzini di 13 o 14 anni - per combattere contro l'invasore etiopico, vendono tutti i beni che possiedono per acquistare un biglietto aereo per arrivare in Italia o in altri paesi. Devo rilevare che, fino ad oggi, all'arrivo di questi profughi nel nostro paese si verificano puntualmente incidenti, poiché essi nella maggior parte sono respinti e, addirittura, rimandati in Etiopia – questo significa praticamente condannarli a morte – oppure si rifiuta ad essi il visto d'ingresso in Italia, costringendoli a dirigersi verso altri paesi del nord Europa.

Questo è un punto di particolare gravità, in ordine al quale avanzeremo ulteriori richieste di informazioni, perché l'atteggiamento del nostro paese è determinato certamente da vecchie circolari.

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Con il decreto Martelli viene a cadere la riserva geografica!

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Adesso c'è l'esercito!

MARGHERITA BONIVER. Onorevole sottosegretario, intendevo riferirmi ad avvenimenti verificatisi due settimane fa. Infatti, queste persone hanno cercato di entrare nel nostro paese dopo l'entrata in vigore del cosiddetto decreto Martelli!

PRESIDENTE. Confermo la veridicità di tale affermazione, che ho avuto modo di accertare personalmente.

MARGHERITA BONIVER. Vorrei concludere il mio intervento chiedendo al sottosegretario di Stato per gli affari esteri di verificare non soltanto la veridicità di questi avvenimenti, che sono purtroppo corrispondenti al vero, ma anche i meccanismi e i motivi per cui continuano a ripetersi. Pare che vi sia una famosa circolare, emanata nel 1981, che in qualche modo, per non incrinare i nostri « eccellenti » rapporti – mi riferisco sempre a quell'anno - con il regime di Menghistu, penalizzava fortemente gli eritrei che volevano entrare nel nostro paese. Questo è un leit motiv e una lamentela, corroborata da fatti concreti, che « ci inseguono », purtroppo, da molti anni a questa parte.

Concludo il mio intervento con la richiesta di avere maggiori chiarificazioni sul ripetersi di questi episodi, dopo la caduta della riserva geografica, ringraziando il sottosegretario non soltanto per la relazione svolta nel corso della prece-

dente audizione, ma anche per quanto potrà fare in futuro per la situazione dei profughi eritrei.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Signor sottosegretario, con molta sincerità e franchezza devo dire che la sua relazione mi ha lasciato non solo perplesso, ma anche preoccupato e un pò sconcertato, perché, tra l'altro, rilevo in essa una grossa lacuna.

È da tanto tempo che attendiamo che venga affrontato il discorso sul Corno d'Africa, che deve investire tutte le responsabilità, non solo le sue personali, ma anche quelle del Governo e deve fare riferimento al lungo periodo. Dalla relazione, invece, emerge un'impostazione che, se rimanesse tale, sarebbe veramente perversa: di appoggio, prima direttissimo ed oggi indiretto, al regime di Menghistu, senza alcuna considerazione degli sviluppi drammatici e tragici della vicenda e senza assumere un'iniziativa decisa e definitiva sulla questione eritrea.

Lei, onorevole sottosegretario, non ci ha parlato della cooperazione.

Susanna AGNELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Non ne ho avuto il tempo.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Lei non avrà avuto tempo, ma il Parlamento ha il sacrosanto diritto di sapere, perché la cooperazione non è un fatto esclusivamente economico!

PRESIDENTE. Vorrei chiarire che la seconda parte della relazione del sottosegretario, corredata da tabelle, è proprio quella relativa alla cooperazione. Sono stato io a proporre che questa mattina si svolgesse prima la discussione sui fatti politici.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. I riflessi politici, la ricaduta politica di cui parlava la collega Boniver rappresentano delle verità. Allo stato, non so neppure quanto sia stato dato all'Etiopia o alla Somalia: pensate che questi dati abbiano

poca rilevanza in un discorso di carattere politico generale? Forse non dobbiamo tener conto che, se abbiamo dato più di mille miliardi a Menghistu, possiamo pretendere una ricaduta in chiave politica. anche per quanto riguarda l'assetto del paese? Un'operazione di cooperazione così vasta, che abbia come conseguenza risultati esattamente contrari al previsto, cioè che l'Etiopia non cessa la sua guerra contro l'Eritrea e non riconosce determinati diritti a questa popolazione, va continuata? Se l'Etiopia non rispetta i diritti umani, possiamo continuare nella cooperazione? Sto imparando un bel concetto di democrazia!

Tutto questo non è concepibile. Non so perché e come siano stati usati gli aiuti economici. Non so se sia vero che Menghistu li abbia utilizzati per comprare armi con le quali reprimere le ribellioni, che sono ribellioni per la libertà. Ebbene, tutto questo è politica: non dobbiamo discutere di un bilancio per verificare che i conti tornino. Se Menghistu riceveva scatolette di carne e le rivendeva per poi comprare armi, vuol dire che l'impostazione italiana è sbagliata e ha funeste conseguenze.

Non si tratta, pertanto, di dire che non vi è stato il tempo e che ne riparleremo dopo. Non è possibile rinviare il discorso, altrimenti la nostra valutazione non può basarsi su dati seri. Tutto ciò determina in noi notevole preoccupazione, anche perché non sappiamo se si intenda continuare su questa strada.

Per quanto riguarda gli altri aspetti della relazione, ritengo che si possa semplicemente manifestare preoccupazione, dichiarando che continuiamo a favorire la cooperazione. La verità è che l'iniziativa italiana è mancata del tutto, direi in modo vergognoso, tant'è vero che la reazione eritrea è stata pesantissima nei nostri confronti. Non è retorica dire che l'Eritrea ha molto servito l'Italia nel corso della storia: il Governo italiano, dopo che la questione è stata posta sia a livello internazionale e comunitario, sia in questo Parlamento, non può continuare con le enunciazioni, mentre il popolo eri-

treo da trent'anni vive una guerra disperata e dimenticata.

È giusto che l'Italia si occupi dei problemi di tutto il mondo; è giusto che insorgiamo in favore dei palestinesi, perché abbiano una patria. Non si capisce perché dimentichiamo completamente il popolo eritreo, che ci ha dato tanto, anche durante le nostre guerre.

Allora, per memoria del Governo e perché si traduca in risoluzione, desidero dar lettura di un ordine del giorno del 19 ottobre 1988, accolto dal Governo:

« La Camera.

premesso che è in atto da oltre un quarto di secolo una guerra tra le più dimenticate e cruente, con la oppressione e la repressione di un intero popolo, quello eritreo da parte del Governo di Addis Abeba;

che il Governo etiopico ha instaurato in Eritrea una occupazione militare in spregio a ogni diritto internazionale e con la partecipazione di quadri e di truppe straniere, sovietiche, cubane e della Germania orientale;

che si sono commessi contro gli eritrei eccidi e barbarie di ogni tipo comprese le deportazioni delle popolazioni;

che sono state violate, oltre ai diritti umani, le norme internazionali, quelle che in particolare istituivano lo Stato federato eritreo, con la solenne Risoluzione dell'ONU 390/A/5 del 2 dicembre 1950;

che tale forma istituzionale è stata annullata dal colpo di Stato militare del 1962;

considerato che sia nel Parlamento Europeo, sia nel Parlamento italiano più volte si è dibattuto sulle condizioni drammatiche dell'Eritrea, che combatte da oltre 25 anni per la propria sovranità, contro la illegittima annessione da parte dell'Etiopia e che l'Italia è stata coinvolta, per le conseguenze del trattato di pace e per la formulazione e sottoscrizione della citata Risoluzione dell'ONU 390/A/5;

che l'Italia non può dimenticare per tradizione e storia, la fedeltà che il popolo eritreo le ha sempre dimostrato, anche con il sacrificio di migliaia di caduti nelle guerre da noi combattute ... ».

Antonio RUBBI. È una pagina che sarebbe bene enunciare con toni diversi.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non sto facendo una valutazione su questa o quell'altra guerra; lasciamo alla storia questo compito. Sto dicendo una cosa vera, cioè che l'Eritrea ha dato e che noi abbiamo dimenticato. Questo è lo spirito del documento che sto leggendo: non hai ascoltato tutta la prima parte! Esso continua dicendo: « ... che il nostro impegno per la libertà e per la sovranità dell'Eritrea deve essere inteso nel quadro del diritto internazionale e quale riconoscenza per quanto l'Eritrea ha dato all'Italia: che ai fini di togliere tensione nel Corno d'Africa è indispensabile risolvere la questione Eritrea facendo cessare ogni arbitrio e l'occupazione militare etiopica in Eritrea, invita il Governo, ai fini della pace, a porre il problema eritreo in tutte le sedi internazionali in cui esso possa essere positivamente dibattuto e concluso ».

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, onorevole Tremaglia, ma vorrei solo dire che quella di cui lei ha dato lettura è una risoluzione respinta dalla Camera dei Deputati.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. No, questo è un errore: si tratta di un ordine del giorno che è stato accolto dall'allora ministro degli affari esteri Andreotti durante la discussione relativa al bilancio. Bisogna leggere bene gli atti ed i verbali! Premesso, quindi, che tale atto di indirizzo è stato accolto – e purtroppo devo smentire il presidente in questo senso – ...

PRESIDENTE. Se ho sbagliato me ne scuso, ma in questo momento mi risulta qualcosa di diverso.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. È stato certamente accolto dal ministro degli affari esteri Andreotti: ve ne darò la prova. Evidentemente, in questo momento non sapete leggere gli atti! Mi dispiace, presidente, ma è così, poiché altrimenti non affermerei una cosa contraria al vero.

Susanna AGNELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Forse leggiamo qualcosa che non è esatto, ma certo non si può affermare che non sappiamo leggere!

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non sapete leggere che è stato accolto!

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, accetto di tutto perché ne ho sentite di peggio.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Il Ministero degli affari esteri sa benissimo che questo ordine del giorno è stato accolto, come lo sanno molto bene i funzionari che lavorano con la senatrice Agnelli: proprio questa mattina mi hanno detto di avere esaminato questo atto, sottolineando che esso era stato accolto dal ministro Andreotti. Comunque, alla fine della odierna seduta vi farò vedere i documenti da cui risulta la verità di quanto dico.

Se questo è vero, come è vero, vorrei sapere perché dal 1988 l'Italia non prende alcuna iniziativa in proposito. È inutile scrivere relazioni totalmente amorfe, che non dicono nulla; abbiamo la responsabilità di aver intrapreso determinate direzioni. È perfettamente inutile uso un'espressione forte - prendere in giro il Parlamento accogliendo ordini del giorno, che poi vengono completamente disattesi. Questo è tanto vero, che è stato Carter a prendere l'iniziativa e non l'Italia.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Tremaglia, ma, tornando a quel sillabario al quale dovrei nuovamente ricorrere – secondo quanto lei sostiene – per parlare in questa Commissione (forse i miei trentinismi hanno ancora bisogno di essere corretti alla scuola elementare), devo dire che lei ha letto un documento che ho controllato insieme con la senatrice Agnelli e che fu respinto dalla Commissione. In proposito, leggo testualmente quanto risulta negli atti pronunciato dal ministro degli affari esteri Giulio Andreotti: « Ritiene che si tratti di un argomento di estrema complessità...

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Se leggete gli atti relativi al 1989, è un altro discorso!

PRESIDENTE. ...Il Governo italiano, nei suoi rapporti con quello etiopico, ha sollevato in ogni occasione il problema eritreo, in termini di realizzazione di forme di autonomia per quel popolo: però credo che non sia possibile, né corrisponda all'interesse degli stessi eritrei, rivendicare per essi, da parte italiana, una vera e propria indipendenza nazionale. Non può quindi accogliere l'ordine del giorno ».

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. A quale ordine del giorno si riferisce?

PRESIDENTE. Si tratta del dibattito in Assemblea del 23 febbraio 1988.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Comunque, avrò poi modo di mostrarvi quanto ho sostenuto.

PRESIDENTE. Lei ha letto un documento presentato alla Commissione affari esteri e comunitari e da essa respinto; fu poi trattato in sede di Assemblea il 23 febbraio 1988.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non sto parlando di Assemblea, presidente.

PRESIDENTE. Le dico, comunque, che vi è la risposta di Giulio Andreotti.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Insomma, alla fine della seduta documenterò puntualmente la mia affermazione,

in modo da permettere una esatta verbalizzazione di questo dato.

Stavo dicendo che un'iniziativa internazionale fu alla fine presa in questa Commissione: il presidente, innovando ed attuando indubbiamente un'operazione ispirata a notevole sensibilità politica, realizzò un incontro con i rappresentanti eritrei in sede di ufficio di presidenza. L'onorevole Piccoli ricorderà che in quella occasione essi fecero piazza pulita del dannato e famigerato accordo internazionale del 1982 mai ratificato, chiamato accordo Palleschi, che portava i segni distintivi di una manovra di cedimento dell'Italia all'Etiopia. A tale proposito, non possiamo dimenticare quanto è avvenuto e le nostre assicurazioni agli eritrei, con le quali ci impegnavamo a riproporre in sede di Nazioni Unite la questione dello Stato federato eritreo. È questo che domandiamo e che chiederemo nuovamente (vedremo se sarà accolto o respinto o se, ancora una volta, dopo essere stato accolto, sarà riposto in un cassetto): che l'Italia assuma un'iniziativa internazionale in sede di Nazioni Unite. In tal senso non sono sufficienti i colloqui di Atlanta: essi sono superati e la guerra è ripresa in maniera assai pesante. Non abbiamo fatto nulla e siamo ben lontani dall'aver agevolato la collaborazione fra l'Etiopia e l'Eritrea.

Un'altra vergogna è costituita dalla situazione degli italiani che si trovano in Etiopia. Non voglio riprendere le pesanti considerazioni da me svolte per quanto concerne la scuola Asmara, perché l'argomento che voglio trattare è ancora più grave e richiede un'inchiesta sui funzionari del Ministero degli affari esteri e addirittura sull'ambasciatore italiano, il che puntualmente cercheremo di sostenere attraverso le nostre interrogazioni, che, del resto, rimarranno giacenti chissà per quanto tempo.

Susanna AGNELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Non è esatto. perché rispondo sempre!

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. È esattissimo, perché non ho presentato una | può dire: non accetto...

sola, ma una valanga di interrogazioni, alle quali non si risponde.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Tremaglia, ma devo segnalarle un problema temporale: mi hanno testé comunicato che fra cinque minuti la seduta deve essere interrotta per la concomitanza di votazioni in sede di Assemblea. Comunque, ritengo con convinzione che dobbiamo dedicare una sessione alla trattazione specifica dei problemi oggi al nostro esame.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Facciamolo, signor presidente. Ma quando nelle relazioni si richiamano impostazioni assunte in sede comunitaria, è difficile poi non seguirle; diversamente, sarebbe inutile condurre un dibattito.

Concludo riferendomi agli italiani di Etiopia. Ancora dopo tanti anni e dopo aver dato più di mille miliardi a Menghistu, non riusciamo a risolvere i problemi fiscali dei nostri connazionali in quel paese; eppure essi potrebbero essere superati impiegando una somma, calcolata insieme con l'ambasciata di Addis Abeba. che ammonta a non più di 3-4 miliardi (non 4000 né 400). Si tratta, quindi, di una vergogna che dimostra la mancanza di iniziativa e di sensibilità del Governo italiano.

Susanna AGNELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi scusi presidente, ma desidero dire solo poche parole.

Io sono pronta ad accettare tutte le critiche, ma non quelle ingiustificate. Sono stata presente in questa Commissione la settimana scorsa ed ho dichiarato di avere con me tutte le cifre relative alla cooperazione, che sono pronta anche a farvi avere. Ho letto una relazione. Mi è stato detto che la Commissione era sconvocata e dovevo tornare la settimana prossima. Quindi non accetto che oggi mi si dica...

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non

x legislatura — iii commissione — seduta del 4 aprile 1990

Susanna AGNELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. No, no, no...

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Lei deve accettare il fatto che non possiamo ragionare di politica se non abbiamo i dati relativi alla cooperazione e a tutte le malversazioni che sono state compiute. Non fatemi dire queste cose, che sono vere...

Susanna AGNELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. No, no, no...

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Sì. Lei dice di no, ma è sì. È sì. È sì (Commenti del sottosegretario Agnelli). Non si può fare politica seriamente in questo modo.

PRESIDENTE. Lasciamo rispondere...

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non si può dire: non accetto. Lei sia tanto democratica da accettare tutto e soprattutto da fornire le cifre del denaro che l'Italia ha pagato!

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, se c'è una cosa giusta mi pare che la stia dicendo il sottosegretario Agnelli per quel che la riguarda. Ed ha diritto di dirlo.

Susanna AGNELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. In questo momento ho con me le cifre. Desidero sapere dal presidente se debbo lasciare questa documentazione o tornare ad illustrarla nella prossima seduta, perché non mi si dica la prossima volta che non ho portato le cifre.

GIUSEPPE CRIPPA. Credo che, a costo di forzare un poco il nostro tradizionale modo di lavorare, sia molto difficile discutere di politica estera nel Corno d'Africa senza svolgere un ragionamento che vi si intrecci e che riguardi la cooperazione allo sviluppo. Quindi, se il sottosegretario fosse disponibile non solo ad esporci le cifre, ma anche a proporci un ragionamento – l'Università nazionale so-

mala, Tana Beles, l'Eritrea, il Gad sono tutti capitoli importantissimi – penso che potremmo riaprire la discussione, consentendo a chi è già intervenuto di farlo nuovamente, in modo da arrivare ad una conclusione proficua. Altrimenti, con questa sola introduzione, penso si tratterebbe di una discussione incompleta o comunque insufficiente.

DI CUDDIA DELLE TOMASO STAITI CHIUSE. Signor presidente, capisco tutto e capisco anche che ogni due o tre anni questo Parlamento è chiamato a riformare il proprio regolamento con il mitico proposito di ordinare i propri lavori. Le chiederei, signor presidente, di farsi interprete presso la Presidenza della Camera affinché le Commissioni e l'Assemblea possano lavorare in un modo che sia ordinato e programmato. Non è serio né per noi né per il Governo che i lavori di una Commissione procedano in questo modo. Se dobbiamo lavorare di notte decidiamolo, ma troviamo un sistema per lavorare.

PRESIDENTE. Lei sa che con l'entrata in vigore delle modifiche regolamentari recentemente apportate, le Commissioni disporranno del tempo necessario. Almeno, questo è l'obiettivo che ci si propone.

Tomaso STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. Su questo mi consenta, signor presidente, di avanzare qualche dubbio. Io sono alla Camera solo da undici anni, ma ho visto che benché tutte le riforme al regolamento siano state apportate in nome della razionalità dei lavori, questa razionalità non vi è mai stata. Continuiamo a procedere a sedute di Commissione che durano mezz'ora o tre quarti d'ora e non riusciamo a lavorare. Riuniamoci in un altro posto, in un'altra città!

Franco FOSCHI. Credo sarebbe molto opportuno che il senatore Agnelli lasciasse alla Commissione la documentazione relativa alla seconda parte. Anche nell'ambito del lavoro del Comitato per

x legislatura — iii commissione — seduta del 4 aprile 1990

la cooperazione dovremmo prendere in esame dettagliatamente questo importantissimo capitolo.

Sono d'accordo sul fatto che, per la verità, sia molto difficile separare l'aspetto politico da quello della cooperazione, che diventa uno degli elementi fondamentali della nostra presenza in quella realtà. Sotto questo aspetto, dunque, un passo avanti può essere compiuto se il sottosegretario lascia la documentazione e ci aggiorniamo al fine di svolgere un dibattito complessivo su tutta la questione.

PRESIDENTE. Prego il sottosegretario Agnelli di lasciare la documentazione, che del resto era già disponibile a presentare.

Per assumere le mie responsabilità, devo dire che ritenevo che in questo poco tempo si potessero almeno affrontare i temi indicati dall'onorevole Boniver con grande saggezza. È verissimo che non si possono non raccordare le due cose, ma ci sono, ad esempio, gli eritrei che si affollano a Fiumicino e vengono respinti, ma sono rifugiati politici.

Pierantonio Mirko TREMAGLIA. Chiedo scusa al presidente e al sottosegretario ma desidero venga messo a verbale, e si concluda questo piccolo incidente, che l'ordine del giorno che io ho letto, riportato a pagina 241 del volume Elementi di documentazione sul Corno d'Africa redatto dal Servizio studi della Camera, è stato accolto dal Governo, come risulta a pagina 242: « Vengono accolti dal Governo gli ordini del giorno... 6/16/ 3 » che è quello da me presentato. Così non si può procedere, signor presidente. Stiamo attenti almeno a questo tipo di...

PRESIDENTE. È lo stesso ordine del giorno che è stato respinto in Commissione.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Sì, è lo stesso. Comunque dopo, cioè nell'ottobre 1988, è stato accolto. Quindi desidero far rilevare al presidente, che ha fatto questa diligente osservazione sbagliata, che dopo le mie dichiarazioni non era lecito fare una cosa di questo genere.

PRESIDENTE. Prendo atto. Comunque abbiamo saputo leggere tutti e due.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ma avete letto male! Quando dico che è stato accolto dal Governo non sono così sprovveduto e così poco serio... È il Governo che dopo averlo accettato, l'ha dimenticato. Allora rimane pacifico che è stato accettato dal Governo.

PRESIDENTE. Sì, ma è stato respinto l'anno dopo.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non l'anno dopo, non dica queste cose. È stato respinto l'anno prima! Non dopo. Smettiamola con questo gioco!

Quindi dopo, nell'ottobre 1988, il mio ordine del giorno è stato accolto dal Governo. Ma il Governo, nonostante l'abbia accolto, si è guardato bene dal prendere l'iniziativa. Sotto questo aspetto, dunque, non è solo latitante, ma è pesantemente colpevole.

PRESIDENTE. Se permette, informo che su questo tema farò un rapporto esatto su come stiano le cose, perché la versione dell'onorevole Tremaglia non è quella giusta. Lascio che gli stenografi verbalizzino le sue dichiarazioni, ma presenterò un mio rapporto su questo problema, che è molto delicato: c'è un documento che è stato presentato e che è parte di un altro documento...

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non è così, presidente.

PRESIDENTE. Siccome non ho tempo in questo momento...

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Nell'ottobre 1988 il mio ordine del giorno è stato presentato in Commissione ed è stato accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Presenterò un chiarimento su questo.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non è che faccia gli imbrogli io, li fate voi!

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, credo che se potessimo esprimere le nostre ragioni...

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. È inutile andare a fare i superdiligenti, quando poi si prende una cantonata di questo genere!

PRESIDENTE. Lei è uno specialista di offese. Se fosse...

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. No, no, io sono specialista nel difendere la mia dignità, anche parlamentare, caro presidente, perché io non dico il falso.

PRESIDENTE. Se fosse possibile abbassare la voce ed avere rispetto per ciascuno di noi – non chiedo nemmeno rispetto per il presidente – ...

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Semmai l'offeso sono stato io!

PRESIDENTE. ...e per il Governo, andremmo meglio.

MARGHERITA BONIVER. Desidero associarmi alle richieste avanzate dai colleghi Crippa e Foschi riguardo alla questione del Corno d'Africa. Inoltre solidarizzo molto con il sottosegretario, che ha avuto la pazienza di veder interrotta per ben due volte una discussione che, invece, avrebbe avuto bisogno di ben più ampio spazio e non certo delle continue interruzioni di cui siamo stati, in qualche modo, tutti quanti vittime inconsapevoli.

Penso, comunque, che dai « brandelli » di discussione svoltasi siano ad oggi sia possibile in qualche modo dare avvio ad un dibattito che tenga conto, naturalmente, delle cifre relative alla cooperazione – che, come ha detto il sottosegretario, sono già disponibili – e soprattutto cercare di individuare una data un po' meno sfortunata per riservare quanto meno un'intera mattinata ad una discus-

sione che, come tutti si sono resi conto, è di grandissima complessità.

PRESIDENTE. Onorevole Boniver, lei conosce la « tragedia » in cui viviamo: la settimana prossima l'onorevole Agnelli sarà in Sudafrica, poi ci sarà la Pasqua e l'ultima settimana a disposizione per lavorare prima della sospensione dei lavori parlamentari è quella successiva alla Pasqua.

Franco FOSCHI. È bene che figuri come richiesta della Commissione che il problema degli eritrei venga esaminato adeguatamente. Purtroppo, infatti, così com'è formulata, la legge finisce col considerare gli eritrei come cittadini di un paese con il quale l'Italia ha regolari rapporti diplomatici, per cui non possono usufruire del riconoscimento di rifugiati. Ciò è assurdo, perché respingerli vuol dire mandarli alla morte.

PRESIDENTE. Prego il senatore Agnelli di informare il ministro degli esteri su questo problema degli eritrei, poiché vi è la questione urgente riguardante coloro i quali si affacciano ai nostri confini e che respingiamo, mentre sono perseguitati politici.

Franco FOSCHI. È in vigore, però, una convenzione internazionale per cui non possono essere respinti verso un paese nel quale rischiano la vita.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione sulle comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali alle 18.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

SEGUONO CONVOCAZIONI

CONVOCAZIONI



GIUNTA DELLE ELEZIONI

Giovedì 5 aprile

(Aula Giunte presso il Servizio prerogative e immunità)

ORE 9

Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XXV (Lecce). Relatore: Lauricella.

Comunicazioni del Presidente.

Convalida di un deputato nel Collegio VI (Brescia).

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla condizione giovanile

Giovedì 5 aprile

(Aula III piano - Via del Seminario, 76)

ORE 9

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

Giovedì 5 aprile

(Aula Commissione Giustizia)

ORE 9

Comitato dei diciotto.

Esame del disegno di legge n. 4414-1422-2976-3095-3381-3395-3461-3659-4246/A (Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio) e X (Attività produttive)

—*—

Giovedì 5 aprile

(Aula V Commissione)

ORE 9

Uffici di Presidenza della V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) e della X Commissione permanente (Attività produttive) integrati dai rappresentanti dei gruppi.

* *

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

--*--

Giovedì 5 aprile

ORE 8,30

In sede legislativa.

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464).

(Parere della II, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

TORTORELLA ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214).

(Parere della V e della XI Commissione).

CARIA: Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (4586).

(Parere della V Commissione).

Relatore: Soddu.

Discussione del disegno di legge:

Indizione e finanziamento del 4º censimento generale dell'agricoltura (Approvato dalla I Commissione del Senato) (4574).

(Parere della II, della V, della X, della XI e della XII Commissione) — Relatore: Vecchiarelli.

In sede referente.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

PACETTI ed altri: Provedimenti urgenti per la giustizia amministrativa (3588-bis).

(Parere della II, della V e della XI Commissione) — Relatore: Labriola.

Esame del disegno di legge:

Istituzione della Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi (3944).

(Parere della V, della XI e della XII Commissione) — Relatore: Labriola.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina (Approvato dal Senato) (4633).

Relatore: Labriola.

Esame del disegno di legge:

Riorganizzazione del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente (4501).

(Parere della V e della XI Commissione, nonché della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) — Relatore: Labriola.

In sede consultiva.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

AMODEO ed altri: Istituzione, per i laureati in medicina e chirurgia, di un servizio civile sostitutivo del servizio militare sulle navi mercantili (166).

CACCIA ed altri: Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare (436).

FINCATO e CRISTONI: Regolamentazione del servizio civile alternativo al servizio di leva (567).

FERRARI MARTE ed altri: Integrazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, concernente l'assegnazione degli obiettori di coscienza agli uffici tecnici erariali per il riordino del catasto (966).

RODOTÀ ed altri: Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1203).

CAPECCHI ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare (1878).

RONCHI e TAMINO: Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul servizio di difesa civile e popolare non violenta (1946).

SALVOLDI ed altri: Regolamentazione del servizio civile alternativo (2655).

(Parere alla IV Commissione) — Relatore: Mazzuconi.

Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926).

GELLI ed altri: Riordino dell'istituto del dottorato di ricerca (3245).

POLI BORTONE ed altri: Norme in materia di dottorato di ricerca (3510).

(Parere alla VII Commissione) - Relatore: Ciaffi.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Senatori FILETTI ed altri (164); FILETTI ed altri (165); MACIS ed altri (241); MANCINO ed altri (427); ONORATO, ARFÈ (732): Provvedimenti urgenti per il processo civile (Approvati, in un testo unificato, dal Senato) (4638).

PAZZAGLIA ed altri: Modifiche al codice di procedura civile per la semplificazione ed accelerazione del processo civile (142).

FERRARI MARTE ed altri: Nuove norme sull'età per la partecipazione al concorso notarile e sulla cessazione dell'attività di notai (945).

VIOLANTE ed altri: Modifiche al codice di procedura civile (1418).

PAZZAGLIA ed altri: Abrogazione del quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile in merito alla sospensione del processo di Cassazione nel caso di istanza di revocazione (1746).

BARGONE ed altri: Modifica degli articoli 524, 525, 526, 527, 528 e 530 del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione (3303).

CASINI CARLO: Modifiche al codice di procedura civile per lo snellimento dei processi (3576).

VAIRO: Modifica del saggio degli interessi legali (4542).

(Parere alla II Commissione) — Relatore Mastrantuono.

Parere sugli emendamenti al testo unificato delle proposte di legge:

FIANDROTTI ed altri: Legge quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80).

ZANGHERI ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (581).

POLI BORTONE ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1484).

TESINI ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (1781).

GUERZONI ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (3507).

(Parere alla VII Commissione) — Relatore: Labriola.

Parere sulla proposta di legge:

SCOTTI VINCENZO ed altri: Decentramento dell'ordine nazionale dei geologi (2099).

(Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Labriola.

Parere sulle proposte di legge:

ANIASI ed altri: Norme per il trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale insegnante dipendente dai comuni e destinato a servizi di assistenza scolastica integrativa dalle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali (262).

CASINI CARLO e NICOTRA: Norme per il trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale insegnante dipendente dai comuni e destinato a servizi di assistenza scolastica integrativa (847).

POLI BORTONE ed altri: Trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale che svolge attività integrative nelle scuole comunali (1198).

FIORI: Norme per il trasferimento del personale insegnante addetto ai servizi di assistenza integrativa dalle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali (1524).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Mazzuconi.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge e sugli emendamenti:

ARMELLIN ed altri: Istituzione di una indennità mensile di frequenza in favore di mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 (3625).

DIGNANI GRIMALDI ed altri: Ripristino dell'indennità mensile di frequenza ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 (3678).

(Parere alla XII Commissione) — Relatore: Frasson.

Parere sulla proposta di legge:

RIZ ed altri: Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento (Approvata dalla II Commissione del Senato) (4496).

(Parere alla II Commissione) — Relatore: Lanzinger.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

Giovedì 5 aprile

ORE 9,30

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana (4191).

(Parere della I, della V e della XI Commissione) - Relatore: Foschi.

Discussione dei disegni di legge:

Istituzione di una commissione tecnica per l'analisi dei maggiori costi gravanti sulle esportazioni italiane (4568).

(Parere della I, della V, della X e della XI Commissione) — Relatore: Crescenzi.

Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (4681).

(Parere della I, della V, della VI, della X e della XI Commissione) — Relatore: Duce.

In sede referente.

Esame del disegno di legge:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973 e sua esecuzione (Approvato dal Senato) (4457).

(Parere della I, della II e della V Commissione) — Relatore: Crescenzi.

Comitato permanente per gli affari europei.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Giovedì 5 aprile

ORE 10

(Sala della Regina)

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'EVOLUZIONE DEI PROBLEMI DELLA SICUREZZA INTERNAZIONALE E SULLA RIDEFINIZIONE DEL MODELLO NAZIONALE DI DIFESA

Audizione dell'Ambasciatore Francesco Paolo Fulci, Capo della Rappresentanza permanente d'Italia presso la NATO.

In sede referente.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SPINI: Nuova disciplina del trasferimento di uso di aree demaniali a fini pubblici e sociali e norme per la programmazione delle costruzioni militari (306).

(Parere della I, della II, della V e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

BOTTA ed altri: Programma decennale per la costruzione di apprestamenti infrastrutturali delle Forze armate (331).

(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

AGRUSTI ed altri: Disciplina del trasferimento di uso di aree del demanio militare e realizzazione di un piano per la costruzione di apprestamenti infrastrutturali delle Forze armate (4552).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

Relatore: Agrusti.

Esame della proposta di legge:

SAPIO ed altri: Ammodernamento delle caserme e delle infrastrutture militari mediante un finanziamento decennale straordinario e permute ed alienazioni di immobili non più necessari alla difesa (4066).

(Parere della I, della V, della VI, della VII, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) — Relatore: Agrusti.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

CACCIA e MELELEO: Riforma della sanità militare (437). (Parere della I, della V, della VII, della VIII, della IX, della XI, nonché della XII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) — Relatore: Meleleo.

Esame della proposta di legge:

MOMBELLI ed altri: Norme per la ristrutturazione del servizio sanitario militare (1857).

(Parere della I, della VI, della VIII, della IX, della XI, nonché della XII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)

— Relatore: Meleleo.

Esame della proposta d'inchiesta parlamentare:

ANIASI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende relative agli internati italiani e sugli eccidi di internati avvenuti nella zona di Leopoli nel 1943-1944 (Doc. XXII, n. 47)

(Parere della I, della II, della III e della V Commissione) — Relatore: Alberini.

Seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge:

AMODEO ed altri: Istituzione, per i laureati in medicina e chirurgia, di un servizio civile sostitutivo del servizio militare sulle navi mercantili (166).

(Parere della V, della IX e della XII Commissione).

CACCIA ed altri: Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare (436).

(Parere della I, della II, della V, della VIII e della XI Commissione).

FINCATO e CRISTONI: Regolamentazione del servizio civile alternativo al servizio di leva (567).

(Parere della I, della II e della XI Commissione).

FERRARI MARTE ed altri: Integrazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, concernente l'assegnazione degli obiettori di coscienza agli uffici tecnici erariali per il riordino del catasto (966).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

RODOTÀ ed altri: Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1203).

(Parere della I, della II, della V, della XI e della XII Commissione).

CAPECCHI ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare (1878).

(Parere della I, della II, della V, della VIII, della IX e della XII Commissione).

RONCHI e TAMINO: Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul servizio di difesa civile e popolare non violenta (1946).

(Parere della I, della II, della VII, della VIII, della VIII e della IX Commissione).

SALVOLDI ed altri: Regolamentazione del servizio civile alternativo (2655).

(Parere della I, della II, della V, della VIII, della XI e della XII Commissione).

Relatore: Caccia.

In sede consultiva.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CASINI CARLO ed altri: Abolizione della pena di morte nell'ordinamento giuridico italiano (4154).

MELLINI ed altri: Abolizione della pena di morte nelle leggi penali di guerra (4157).

LANZINGER ed altri: Abrogazione delle norme sulla pena di morte nelle leggi militari di guerra (4159).

CAPECCHI ed altri: Abrogazione della pena di morte nei codici penali militari (4583).

(Parere ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, alla II Commissione). — Relatore: Meleleo.

* * 1

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Giovedì 5 aprile

ORE 8,30

Comitato permanente per i pareri.

Parere sulle proposte di legge:

MACIS e PINNA: Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della corte di appello di Cagliari e di una corte di assise d'appello (Approvata dalla II Commissione del Senato) (4571).

SEGNI ed altri: Istituzione in Sassari, di una Corte d'appello e del Tribunale per i minorenni (1921).

(Parere alla II Commissione) - Relatore: Gregorelli.

Parere sul disegno di legge:

Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (4511).

(Parere alla IV Commissione) — Relatore: Orsini Gianfranco.

Parere sulla proposta di legge:

CACCIA ed altri: Modifiche alla tabella n. 1, allegata alla legge 22 novembre 1973, n. 873, concernente l'organico dei cappellani militari in servizio (3090).

(Parere alla IV Commissione) — Relatore: Sinesio.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge e sugli articoli aggiuntivi:

Modifica all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva (1709).

ANIASI ed altri: Equiparazione dei figli dei ciechi civili ai figli dei grandi invalidi di guerra ai fini dell'esonero dal servizio militare (2527).

LOBIANCO ed altri: Modifica e integrazione dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva (2841).

LUSETTI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 31 maggio 1975, n. 191, concernenti nuove norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (2975).

AGRUSTI ed altri: Norme per l'estensione dell'esonero dal servizio militare di leva (3537).

(Parere alla IV Commissione) — Relatore: Sinesio.

Parere sul nuovo testo della proposta di legge e sugli emendamenti:

BOTTA ed altri: Istituzione del fondo programmazione e progettazione interventi (3276).

(Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Gianfranco Orsini.

Parere sul nuovo testo della proposta di legge:

GHEZZI ed altri: Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita (4409). (Parere alla XI Commissione) — Relatore: Gregorelli.

Parere sul disegno di legge:

Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero (4339).

(Parere alla XIII Commissione) — Relatore: Aiardi.

Parere sulla proposta di legge:

GROSSO ed altri: Norme per la tutela del patrimonio ippico nazionale, per il sostegno e la valorizzazione del turismo equestre e delle attività ippiche minori (4009).

(Parere alla XIII Commissione) - Relatore: Zarro.

ORE 9,30

In sede consultiva.

Parere sul disegno di legge:

Dirigenza delle procure della Repubblica presso le procure circondariali (4441).

(Parere alla II Commissione) - Relatore: Gregorelli.

Parere sul nuovo testo delle proposte di legge:

Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture per la polizia di Stato (1266).

(Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Monaci.

Parere sul disegno di legge:

Disposizioni in materia di trasporti (4229) (Parere alla IX Commissione) — Relatore: Noci.

Parere sul nuovo testo unificato delle proposte di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti (490 e abb.).

(Parere alla XI Commissione) - Relatore: Coloni.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (327-839-1204-1984-1811-3645).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Coloni.

Parere sul nuovo testo e sugli emendamenti al disegno di legge:

Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana (4191).

(Parere alla III Commissione) -- Relatore: Monaci.

Parere sul disegno di legge:

Istituzione di una commissione tecnica per l'analisi dei maggiori costi gravanti sulle esportazioni italiane (4568).

(Parere alla III Commissione) — Relatore: Carrus.

Parere sul disegno di legge:

Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (4681).

(Parere alla III Commissione) — Relatore: Carrus.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

Giovedì 5 aprile

ORE 8

In sede legislativa.

Discussione della proposta di legge:

PATRIA ed altri; RUSSO RAFFAELE ed altri; ANDREOLI: Modificazione alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto (Già approvata in un testo unificato dalla VI Commissione della Camera e modificata dalla VI Commissione del Senato) (1411, 2556, 4163-B). (Parere della II Commissione) — Relatore: Patria.

ORE 8.10

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1º marzo 1990, n. 40, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (4640). (Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X, della XIII e della XIII Commissione) — Relatore: Azzaro.

ORE 8,20

In sede referente.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

PIRO ed altri: Norme in materia di depositi bancari inattivi, sui quali non intervengano operazioni per un determinato periodo di tempo (4058).

(Parere della I, della II, della V e della XII Commissione).

UMIDI SALA e altri: Devoluzione allo Stato dei depositi e conti bancari e postali non reclamati dagli aventi diritto da destinare in favore dei portatori di *handicap* (4139).

(Parere della I, della V, della IX e della XII Commissione — Relatore: Piro.

ORE 8,30

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari (Approvato dal Senato) (3870).

(Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione) — Relatore: Piro.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

Giovedì 5 aprile

ORE 9

In sede legislativa.

Seguito della discussione della proposta di legge:

SANGIORGIO ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Approvata dalla VII Commissione della Camera dei deputati e modificata dalla I Commissione del Senato della Repubblica) (3850-B).

(Parere della I e della V Commissione) — Relatore: Portatadino.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:

FIANDROTTI ed altri; ZANGHERI ed altri; POLI BORTONE ed altri; TESINI ed altri; GUERZONI ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80-581-1484-1781-3507).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione) — Relatore: Tesini.

Discussione del disegno di legge:

Interventi urgenti per la Torre di Pisa (4513). (Parere della I, della V e della VIII Commissione ex articolo 93, comma 3-bis del regolamento) — Relatore: Savino.

Parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, sulla tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1990-1992.

Relatore: Amalfitano.

In sede referente.

Esame delle proposte di legge:

Senatori RUMOR ed altri: Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle ville venete (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4449).

(Parere della I, della V, della VI, della X, della XII e della XIII Commissione).

SAVIO ed altri: Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle ville venete (3663).

(Parere della I, della V, della VI e della VIII Commissione) — Relatore: Del Bue.

Esame delle proposte di legge:

CRISTOFORI: Concessione di un contributo per l'istituzione di una fondazione per la celebrazione del sesto centenario dell'università degli studi di Ferrara (322).

(Parere della V e della VI Commissione).

BARBIERI ed altri: Celebrazione del VI centenario della fondazione dell'università di Ferrara (3821).

(Parere della I, della V e della VI Commissione) — Relatore: Portatadino.

Esame del disegno di legge:

Università non statali legalmente riconosciute (Approvato dal Senato) (4463).

(Parere della I e della V Commissione) — Relatore: Casati.

Esame della proposta di legge:

CILIBERTI ed altri: Provvidenze per l'Opera del duomo di Orvieto (3878).

(Parere della V e della VIII Commissione) — Relatore: Ciliberti.

Esame della proposta di legge:

Senatori MANZINI: Rifinanziamento dell'edilizia scolastica sperimentale (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (4477). (Parere della V e della VIII Commissione) — Relatore: Savino.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

SAVINO ed altri: Norme per la promozione della educazione degli adulti (3681).

(Parere della I, della V e della XI Commissione) - Relatore: Savino.

ORE 13

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Giovedì 5 aprile

ORE 9

In sede legislativa.

Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica (3097). (Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

BOTTA ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari (330).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

FERRARINI ed altri: Programma di edilizia cooperativa per la locazione (1040).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

FERRARINI ed altri: Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione (1041).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

BULLERI ed altri: Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata (1371).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

SAPIO ed altri: Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 (1372).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

FERRARINI ed altri: Norme a favore delle cooperative di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa (2273). (Parere della I, della II e della V Commissione).

SOLAROLI ed altri: Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa (3045).

(Parere della V e della VI Commissione).

Relatore: Ferrarini.

In sede consultiva.

Parere sul disegno di legge:

Interventi urgenti per la torre di Pisa (4513). (Parere ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento alla VII Commissione) — Relatore: Zamberletti.

In sede referente.

Seguito dell'esame del testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Interventi per Roma, Capitale della Repubblica (2258). (Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

COSTA SILVIA ed altri: Programma straordinario di interventi per Roma capitale (860).

(Parere della I, della V, della VII, della IX e della XI Commissione).

PICCHETTI ed altri: Programma pluriennale di interventi connessi con le funzioni e il ruolo della capitale della Repubblica (1296). (Parere della I, della II, della IV, della VI, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

FINI ed altri: Delega al Governo per provvedimenti in favore di Roma capitale d'Italia e della cristianità (3043).

(Parere della I, della II, della V, della IX e della XI Commissione).

CEDERNA ed altri: Interventi per la riqualificazione di Roma capitale della Repubblica (3858).

(Parere della I, della IV, della VII, della IX, della XI e della XIII Commissione).

MENSURATI: Ulteriori interventi per Roma capitale della Repubblica (4389).

(Parere della I, della II, della III, della IV, della VI, della VII e della IX Commissione).

Relatori: D'Angelo, per la parte urbanistica; Piermartini, per la parte programmatoria.

Al termine della seduta antimeridiana dell'Aula.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 14

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 883, 1784, 1964, 1377, 2212, 2925, 3308 e 3798, concernenti i parchi.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

Giovedì 5 aprile

ORE 9.30

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Approvato dal Senato) (3755).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della IX e della XI Commissione, nonché della VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente all'articolo 20 ed al titolo V).

D'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).

Relatore: Viscardi.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione) — Relatore: Orsini Bruno.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali (4521).

(Parere della I, della II, della VI, della VI, della VII, della VIII e della XI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Fondo regionale per l'artigianato (270). (Parere della I e della V Commissione).

ZANIBONI ed altri: Interventi per favorire l'introduzione e incentivare l'impiego dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese e le imprese artigiane (343).

(Parere della V Commissione).

SPINI: Incentivi alla diffusione tecnologica tra le medie e piccole imprese e tra le imprese artigiane (475).

(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione).

SACCONI e SERRENTINO: Disciplina ed agevolazioni per le società finanziarie per l'innovazione (658).

(Parere della III, della V e della VI Commissione).

SACCONI ed altri: Norme per il sostegno di programmi di innovazione e riorganizzazione delle piccole e medie imprese e modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 (663).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

MARTINAZZOLI ed altri: Agevolazioni alle piccole e medie imprese (682).

(Parere della I, della III, della V e della VI Commissione).

RIGHI ed altri: Istituzione del Fondo nazionale per l'innovazione e la promozione dell'artigianato (897).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

QUERCINI ed altri: Misure per favorire la formazione e lo sviluppo di imprese innovative e disciplina delle società finanziarie per l'innovazione (1358).

(Parere della I, della III, della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato (1359).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva (1360).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

ORCIARI ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manifatturiere (1622).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

BARBALACE ed altri: Agevolazioni a favore delle società finanziarie per l'innovazione (1694).

(Parere della III, della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Definizione di piccola e medie impresa e nome per l'accesso alle agevolazioni pubbliche (2006).

(Parere della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi per l'artigianato, la piccola e media impresa (2247). (Parere della I, della II, della V, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

VISCARDI ed altri: Agevolazioni in favore dell'attività di *merchant* banking per favorire il processo dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2416).

(Parere della V Commissione, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

VISCARDI ed altri: Agevolazioni per favorire il processo dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2417). (Parere della V e della VI Commissione).

TIRABOSCHI e ORCIARI: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese (2571).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

CASTAGNETTI PIERLUIGI ed altri: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese e per la nascita di nuove imprese (2607).

(Parere della V Commissione, nonché della VI Commissione ex articolo 73 comma 1-bis, del Regolamento).

BIANCHINI ed altri: Interventi a favore della piccola e media impresa e di consorzi tra imprese (2806).

(Parere della II, della V, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

CRISTONI ed altri: Norme per la definizione giuridica del concetto di piccola e media impresa nel quadro del mercato unico europeo (2968).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

DE JULIO ed altri: Iniziative a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato (3380).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XI Commissione).

Relatore: Righi.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

Senatori ALIVERTI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4473).

BIANCHINI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (3891).

DONAZZON ed altri: Rifinanziamento e modifiche del Fondo nazionale per l'artigianato (4219).

(Parere della V Commissione) — Relatore: Bianchini.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SCOTTI VIRGINIO ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (1744).

(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

BIANCHINI ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (2085).

(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

Relatore: Napoli.

Esame della proposta di legge:

PROCACCI ed altri: Divieto di installazione di piattaforme petrolifere (4041).

(Parere della II e della VIII Commissione) - Relatore: Breda.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

RUTELLI ed altri: Misure per la conversione industriale delle aziende produttrici di beni e servizi per usi militari (429). (Parere della I, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

DE JULIO ed altri: Istituzione di un Fondo per la riconversione dell'industria bellica (2178).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

STRADA ed altri: Istituzione di un fondo per la riconversione dell'industria bellica (3417).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

TAMINO ed altri: Norme per la riconversione dell'industria produttrice di materiali di armamento e modifica del modello di difesa (3600).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

Relatore: Ravaglia.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

PERRONE ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco (1018).

(Parere della I, della III, della V, della VI e della XII Commissione).

CAMBER: Istituzione di una casa da gioco nella regione Friuli-Venezia Giulia (1887).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

BREDA e RENZULLI: Istituzione di una casa da gioco nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (2692).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

MONTALI ed altri: Istituzione di una casa da gioco nella regione Lazio (2793).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

GEI ed altri: Norme in materia di istituzione di case da gioco (3217).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

BALZAMO ed altri: Norme per l'istituzione di case da gioco sul territorio nazionale (3279).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

LUCCHESI ed altri: Istituzione di una casa da gioco a Viareggio e norme in materia di apertura di case da gioco su navi mercantili italiane in navigazione in acque extraterritoriali (3765).

(Parere della I, della II, della IV, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

ORCIARI: Norme per l'istituzione di case da gioco nelle singole regioni (4065).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

SERVELLO ed altri: Istituzione di una casa da gioco nella regione Lazio (4282).

(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione).

TESTA ANTONIO ed altri: Istituzione di una casa da gioco nel bacino termale euganeo di Abano-Montegrotto Terme (4533). (Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

Relatore: Rojch.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Legge-quadro concernente disciplina delle attività del settore fieristico (2987).

(Parere della I, della III, della V, della VI e della VIII Commissionbe).

SANESE ed altri: Legge-quadro sull'ordinamento del settore fieristico (2151).

(Parere della I, della II, della III, della V, dsella VI e della VIII Commissione).

DONAZZON ed altri: Agevolazioni finanziarie per la realizzazione di un programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici (2730).

(Parere della V e della VI Commissione).

BORGHINI ed altri: Legge-quadro in materia fieristica (2963). (Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).

Relatore: Corsi.

ORE 15

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

. . .

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

Giovedì 5 aprile

ORE 8,30

Comitato permanente per i pareri.

Parere sul disegno di legge:

Istituzione di una commissione tecnica per l'analisi dei maggiori costi gravanti sulle esportazioni italiane (4568). (Parere alla III Commissione) — Relatore: Gelpi.

Parere sul disegno di legge:

Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (Approvato dalla X Commissione del Senato) (4681). (Parere alla III Commissione) — Relatore: Gelpi.

Parere sugli emendamenti al testo unificato delle proposte di legge:

Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80 e abbinate). (Parere alla VII Commissione) — Relatore: Balbo.

ORE 9

In sede legislativa.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:

GHEZZI ed altri: Norme sulla tutela dei lavoratori della piccola impresa, sulla cassa integrazione guadagni e sui licenziamenti (2324). (Parere della I, della II, della V e della X Commissione).

PIRO: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (190). (Parere della I e della X Commissione nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

CIPRIANI ed altri: Abrogazione dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamenti individuali e collettivi (1096).

(Parere della I, della II e della X Commissione).

CAVICCHIOLI ed altri: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (3301)

(Parere della I, dell V e della X Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

GHEZZI ed altri: Nuove norme in tema di licenziamenti illegittimi, di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento dei danni (4446).

(Parere della I, della II, della X e della XIII Commissione).

Relatore: Cavicchioli.

Discussione del nuovo testo del disegno di legge:

Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato (4319).

(Parere della I, della V e della XIII Commissione) — Relatore: Battaglia Pietro.

In sede referente.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 60, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (4696).

(Parere della I, della IV, della V e della VI Commissione) — Relatore: Gelpi.

ORE 13

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

—*—

Giovedì 5 aprile

Al termine della riunione antimeridiana dell'Assemblea

In sede referente.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

RUTELLI ed altri: Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, all'atto della registrazione anagrafica (4277).

(Parere della I, della V, della VI e della VIII Commissione) — Relatore: Felissari.

TAMINO e RONCHI: Norme per la valorizzazione delle aziende che operano con tecniche agricole biologiche (1093).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della X, della XI e della XII Commissione).

FACCIO ed altri: Norme per l'agricoltura biologica (2139).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII, della X e della XII Commissione).

DONATI ed altri: Norme per la produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli biologici (2683).

(Parere della I, della II, della VI, della VII, della VIII, della X, della XI e della XII Commissione).

MONTECCHI ed altri: Norme per la tutela e il rispetto dell'equilibrio ambientale nella produzione agricola e zootecnica e delega al Governo per l'incentivazione dei piani territoriali di lotta integrata e dell'agricoltura biologica (2786).

(Parere della I, della V, della VII, della VIII, della X e della XII Commissione).

CRISTONI ed altri: Norme per un piano-programma di tutela e di sviluppo dell'agricoltura biologica (3218).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII, della X e della XI Commissione).

LOBIANCO ed altri: Norme per il miglioramento qualitativo delle produzioni vegetali ed animali, per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, anche ai fini della salvaguardia dell'ambiente (3605). (Parere della I, della V, della VIII, della X, della XI e della XII Commissione).

Relatore: Montecchi.

ORE 16

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge n. 817, 932, 2275, 2567 e 4035 concernenti « Disposizioni in materia di usi civici ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali

--*--

Giovedì 5 aprile

(Aula Commissione - IV Piano - Via del Seminario, 76)

ORE 9,30

Audizione del presidente dell'Eni in ordine all'esame del programma pluriennale di intervento dell'ente.

* *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

-*-

Giovedì 5 aprile

(Palazzo San Macuto, Via del Seminario, 76 - Aula II piano)

ORE 9

Audizione del presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) (articolo 56 - terzo comma legge 9 marzo 1989, n. 88).



INDICE DELLE CONVOCAZIONI

Giovedì 5 aprile

	Pag.
GIUNTA DELLE ELEZIONI	III
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE	IV
ORE 9 - Plenaria.	
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	V
COMMISSIONI RIUNITE (V e X)	VI
I AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI	VII
III AFFARI ESTERI E COMUNITARI	XI
affari europei.	
IV DIFESA	XII
ORE 10 - Indagine conoscitiva - Referente - Consultiva.	
V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE	XV
ORE 8,30 Comitato permanente pareri.	
ORE 9,30 - Consultiva.	
VI FINANZE	XVIII
ORE 8 - Legislativa.	
ORE 8,10 - Referente.	
ORE 8,20 - Referente.	
ORE 8,30 - Referente.	

	Pag.
VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE	XX
ORE 9 - Legislativa - Parere Tabella istituzioni culturali - Referente.	
ORE 13 - Ufficio di Presidenza.	
VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI	XXIII
ORE 9 - Legislativa - Consultiva - Referente - Al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea - Ufficio di Presidenza.	
ORE 14 - Comitato ristretto.	
X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO	XXVI
ORE 9,30 - Referente.	
ORE 15 - Ufficio di Presidenza.	
XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO	XXXII
ORE 8,30 - Comitato permanente pareri.	
ORE 9 - Legislativa - Referente.	
ORE 13 - Ufficio di Presidenza.	
XIII AGRICOLTURA	XXXIV
Al termine della riunione antimeridiana dell'Assemblea - Referente.	
ORE 16 - Comitato ristretto.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTU- RAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI	XXXVI
ORE 9,30 - Audizione.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	XXXVII
ORE 9 - Audizione.	3 - -